



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI  
*Sezione specializzata in materia di imprese*

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Dario Raffone	Presidente
dott. Federica Colucci	Giudice
dott. Ilaria Grimaldi	Giudice Relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 16936 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, pentente

**T R A**

**Fallimento A. A. & C. M. in liquidazione**

( ), in persona del Curatore *p.t.*, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti estesa in calce all'originale dell'atto di citazione in data 28.5.2013, nonché di procura alle liti il cui testo si deposita con modalità telematiche unitamente alla memoria integrativa *ex art.* 164 c.p.c., dall'avv. e dal prof. avv. giusta autorizzazioni del g.d. in data 27.10.2011 e 26.9.2012, ed elettivamente domiciliata in , alla via , presso lo Studio dell'Avv. ;

ATTORE

E



Ai G ( ), nato a ,  
e residente in ;

CONVENUTO - CONTUMACE

**NONCHE'**

N: M ( ), elettivamente domiciliata in  
/ , presso lo studio dell'avv. che la  
rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di  
nuovo difensore depositata il 21.12.2018, in proprio (quale Liquidatore della Società  
fallita), nonché nella qualità di erede di M: G A

CONVENUTO

**E**

A A: C ( ), residente in ' ,

CONVENUTO - CONTUMACE

**NONCHE'**

A G : ( ), residente in ' , ( )  
/ ;

CONVENUTO - CONTUMACE

**E**

Ai Ai ( ), rappresentato e difeso dall'avv.  
/ , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in / , vi  
/ , n / , in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo  
difensore depositata il 13.2.19;

CONVENUTO

**NONCHE'**

M: M ( ), rappresentato e difeso dall'avv.  
/ , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in / via  
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

**E**

A: C ( ), rappresentato e difeso dall'avv.  
/ e dall'avv. / e con loro elettivamente domiciliato in  
/ , / (c/o studio avv. / ), per procura in atti;



CONVENUTO

E

D<sup>e</sup> A (C, elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.10.15;

CONVENUTO

E

D M L ( ) e L G ( , quali eredi di L V , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. e con quest'ultimo elettivamente domiciliati in (c/o avv. ), per procura in atti;

CONVENUTO

E

L D ( , in qualità di erede di avv. elettivamente domiciliata in , presso e nello studio dell'avv. , che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E

A I ( ), rappresentato e difeso dall'avv. I M ed elettivamente domiciliato in , presso lo studio della predetta, per procura in atti;

CONVENUTO

E

U S P.A. ( ), in persona del legale rappresentante p. t., con sede legale in , anche quale incorporante per fusione la rappresentata e difesa dagli avv. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata (h per procura generale alle liti per atto notar in data 29.10.10, rep. n. 115840, racc. n. 33105;

CONVENUTO

E



Ba S.P.A. ( .....219) e M S.P.A. in persona del legale rappresentante *p. t.*, entrambe rappresentate e difese dagli avv. .... e con loro elettivamente domiciliati ..... 3 (c/o studio avv. ....), per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E

B l S.p.A. ...., persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dal prof. avv. .... i) e dal prof. avv. ...., ed elettivamente domiciliata in : ..... (c/o studio avv. ....), giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTO

E

B: C. S.P.A. ( .....), in persona del legale rappresentante *p. t.*, rappresentata e difesa dagli avv. : .....), presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in ..... per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

E

D L M ( : ..... ) e C: M (C. F. ....), rappresentati e difesi dal prof. avv. A: E A1 e dagli avv.ti ..... l, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in ..... in virtù di procura in atti;

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

E

U1 A S.p.A. ....), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. .... e con questi elettivamente domiciliata in ..... (c/o studio avv. ....), per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

E



A S.p.A. , in persona del procuratore speciale p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. presso il quale è elettivamente  
domiciliata in per procura in calce alla copia notificata  
dell'atto di chiamata in causa;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

**Conclusioni:** come in atti.

Rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2019, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La curatela del fallimento A A & C. M e P ,  
S.p.A. in liq (da ora A S.p.A. o il ), dichiarato con sentenza del  
tribunale di Salerno del 19-20.7.2011, ha promosso azione di responsabilità verso gli  
amministratori – sigg. G A (1925), M G A (in persona  
dell'erede M. F N ), A A (1956), G A (1974),  
A A (1985) – i sindaci – sigg. M M, C A , F  
L rti (in persona degli eredi M: L D' , G : e D L : ,  
D A ) - i liquidatori – M. F: i N: ed Ij A: i direttori  
generali – i su citati sigg. A A (1956) e G : (1974) – nonché, in concorso  
con gli organi sociali, nei confronti di alcuni istituti bancari – U  
,, U1 S.p.A., B. ,, M B:  
B - premettendo che: già dal  
2004 – 2005 la società aveva manifestato i primi segnali di crisi; nel 2009, un pool di  
banche aveva concesso un finanziamento di € 27.000.000, che aveva ritardato l'emersione  
dell'insolvenza e la dichiarazione di fallimento, con aggravamento del passivo, a danno  
della massa dei creditori; la crisi era divenuta irreversibile, tanto che nel 2011 era stato  
deliberato lo scioglimento e la liquidazione e l'11.3.2011 era stata presentata domanda di  
concordato, dichiarata inammissibile, riproposta il 9.5.2011, alla quale era seguita  
l'apertura della procedura che, però, poi era sfociata nella dichiarazione di fallimento. La  
curatela ha mosso una serie di contestazioni, quali: - I **censura** - costituzione, in data  
30.11.2006, della A R , società immobiliare della famiglia A , partecipata ed  
amministrata dai componenti della stessa, alla quale quasi contestualmente alla



costituzione era venduto, in data 22.12.2006, un opificio industriale sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, al prezzo di € 20.000.000, vendita effettuata quando la società versava in stato di conclamata crisi, allo scopo di sottrarre un bene rilevante alla garanzia dei creditori, rispetto alla quale, dunque, era stata esperita azione revocatoria; - **II censura** - false rappresentazioni dei dati contabili e redazione di bilanci non veritieri: in particolare nel bilancio 2008 non erano stati indicati costi per circa € 10.000.000, come confermato dai liquidatori nella nota integrativa al bilancio 2010, in cui avevano riconosciuto che erano stati appostati 40 milioni di oneri straordinari, comprensivi di circa 10 milioni di costi non contabilizzati negli esercizi precedenti; ciò era confermato anche nella relazione commissionata dalla società ai fini della proposta di concordato e, sia pur tardivamente, anche dal collegio sindacale, che aveva attestato la non veridicità dei dati di bilancio nella comunicazione dell'8.7.2011 ed in sede di udienza *ex art. 173 L.Fall.* nell'ambito della procedura di concordato; in tal modo, dunque, i bilanci facevano apparire una società sana, ingannando i creditori circa le reali condizioni aziendali, con la conseguenza di ritardare il fallimento ed aggravare il passivo; - **III censura** - prelevamenti non giustificati e dissipazione del capitale sociale: come evidenziato nell'ordinanza del GIP di applicazione di misura cautelare, G \_\_\_\_\_ : ed A \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ (1956) avevano effettuato cospicui prelievi, come confermato da G \_\_\_\_\_ Ar \_\_\_\_\_ (1974) in sede di interrogatorio dinanzi al GIP, in cui aveva riferito che era prassi degli amministratori prelevare danaro per scopi estranei alla società; inoltre, gli amministratori avevano posto in essere una serie di atti dissipativi del patrimonio sociale, come erogazioni rilevanti prive di giustificazione causale (on. D \_\_\_\_\_, del nipote dello stesso, per pagamento di debiti di terzi) o non proporzionate rispetto all'attività effettivamente compiuta (avv. L \_\_\_\_\_), in presenza di una situazione di crisi e di altri debiti inadempiti, come quelli per retribuzioni del personale; ancora, gli amministratori avevano erogato finanziamenti alla A' \_\_\_\_\_ pur conoscendo lo stato di insolvenza di questa, poco dopo a sua volta fallita; - **IV censura** - violazione di norme fiscali, con conseguente irrogazione di sanzioni e maturazione di interessi, ricorrendo illegittimamente a benefici fiscali, in assenza dei relativi presupposti, come rilevato dal commissario e dall'attestatore nella procedura di concordato; - **V censura** - illegittima cessione, nel 2010, di un credito IVA dell'esercizio 2009 alla B \_\_\_\_\_, a garanzia di un finanziamento non restituito, il cui pagamento già in precedenza era stato sospeso dall'A \_\_\_\_\_ per la presenza di carichi pendenti e nel 2012 era stata disposta l'archiviazione del rimborso, attesa la mancata produzione della documentazione,



per cui la banca aveva proposto insinuazione al passivo con privilegio speciale sul credito;

- **VI censura** - omesso pagamento di contributi, ICI e ritenute, con ulteriore danno per sanzioni ed interessi;
- **VII censura** - ricorso illegittimo a contratti di somministrazione di lavoro, ritenuti non genuini dall'1 ;
- **VIII censura** - violazione dei doveri di diligenza nella gestione dell'impresa e di preservazione del patrimonio sociale, avendo omesso di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione e la contestuale ricostruzione del CS, mentre già dal bilancio 2016 tale situazione risultava neutralizzata dalla plusvalenza derivante dalla vendita dell'opificio alla A' che di per sé costituiva operazione illecita perché effettuata ai danni dei creditori; la violazione dei principi contabili e di corretta gestione emergeva anche dalla corrispondenza tra i consulenti della società e l'organo amministrativo, in cui venivano segnalate le ingenti perdite e la necessità di risanamento aziendale;
- **IX censura** - ingiustificate spese legali e di rappresentanza; a riprova della sregolata gestione dei rapporti commerciali, ha dedotto la consegna alla società di a/b dalla stessa richiesti a terzi a scopo di garanzia, ai fini dello sconto bancario per far fronte all'assenza di liquidità, la cui emissione era priva di rapporto causale, per cui non erano stati posti all'incasso, nonché il pagamento da parte di G R padre del direttore del personale, con mezzi propri, delle retribuzioni dei dipendenti, il quale aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo sulla base di scritture private di autorizzazione a detto pagamento da parte dell'amministratore;
- **X censura** - il 2.2.2010, in presenza di una crisi conclamata, erano state concluse ardite operazioni di speculazione finanziaria (contratti swap) per complessivi € 12.000.000, i cui rischi di perdita dovevano essere noti agli amministratori, atteso che tale tipologia di contratto è notoriamente aleatorio, con una perdita di oltre 1 milione di euro, come risultava dalla relazione del commissario giudiziale;
- **XI censura** - responsabilità delle banche convenute, in solido con gli amministratori, per all'aggravamento del passivo derivante da un finanziamento ipotecario concesso in pool nel luglio 2009 dall'U: t come mandataria, di cui gran parte contestualmente era utilizzata per l'estinzione preferenziale di debiti pregressi verso i medesimi istituti di credito, affrontando spese vive per oltre 1 milione di euro e generazione di un debito di oltre 15 milioni, pari all'erogato mai restituito dalla società; l'unico scopo di tale finanziamento era di consolidare i debiti a breve, trasformandoli da chirografari ad ipotecari, in presenza di una situazione di crisi di cui gli amministratori erano coscienti e che era quanto meno conoscibile alle banche, attese le perdite esposte nei bilancio 2006 e 2007 e che molti lavoratori, nel 2007, erano stati posti in Cassa



Integrazione, anche se il bilancio 2008 esponeva un utile, ma era stato depositato solo circa venti giorni prima dell'erogazione del finanziamento, che dunque era chiaramente all'epoca già stato istruito; inoltre, dette banche avevano consolidati rapporti finanziari con la fallita, per cui ne conoscevano bene la situazione e non avevano dato riscontro all'istanza della curatela di ottenere copia degli atti dell'istruttoria volta alla concessione del fido; - ha dedotto, inoltre, la responsabilità del collegio sindacale per l'assoluta omissione di controllo in presenza di attività di dissipazione e *mala gestio*, neanche celata dagli amministratori, ma agevolmente evincibili dalle scritture contabili; - ancora, ha fatto valere la responsabilità dei liquidatori nominati il 21.1.2011, per la mancata opposizione a due decreti ingiuntivi notificati nelle more della liquidazione, sulla cui base due creditori avevano presentato ammissione al passivo, in quanto, se fosse stata proposta opposizione, i DI sarebbero stati inopponibili alla procedura; - ha precisato che il g.d., su contestazione del curatore, aveva escluso i crediti dal passivo, ma uno dei creditori aveva proposto opposizione, per cui in caso di accoglimento, ne sarebbe derivato un danno a carico dei liquidatori.

Tutto ciò premesso, ha quantificato il danno sulla scorta del criterio, che ha dedotto essere tradizionalmente seguito, della differenza tra attivo e passivo, pari - in assenza di conclusione dell'esame di quest'ultimo - a non meno di 90 milioni di euro.

1.1. Si è costituita D L quale erede del sindaco V ) L: , deceduto il 24/4/2010, per cui ha dedotto che nessuna responsabilità potesse essergli ascritta relativamente a tutte le operazioni societarie effettuate in epoca successiva o in prossimità del decesso, come meglio indicate nella comparsa di risposta. Ha dedotto, inoltre, che a partire dall'anno 2009, comunque, l'avv. L: di fatto non aveva più svolto l'incarico di sindaco, in quanto affetto da gravissimi problemi di salute, che lo avevano costretto a frequenti ricoveri ospedalieri, che gli avevano reso impossibile dedicarsi all'attività lavorativa, per cui anche per le attività societarie relative all'anno 2009 non potrebbe configurarsi una responsabilità per omessa vigilanza; ha aggiunto che molte delle attività illecite contestate nell'ordinanza del GIP, richiamata dalla curatela, sarebbero riferibili esclusivamente agli amministratori e che i sindaci, usando l'ordinaria diligenza, non avrebbero potuto rilevare: invero, l'ordinanza aveva evidenziato che i bilanci degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 non erano veritieri, perché falsificati dagli amministratori A A: (1956) e A Gi : (1974) attraverso "*artificiose manipolazioni dirette a nascondere rilevanti perdite aziendali*", che si sarebbero



concretizzate anche attraverso occultamento e manomissioni di documenti e non vi era alcuna prova della collaborazione attiva dei sindaci, che erano stati raggirati e manipolati al pari di tutti gli altri soggetti che erano venuti a contatto con la società, in quanto essi non potevano avere poteri di indagine sui falsi realizzati, poichè il loro controllo si svolgeva sugli atti esistenti e forniti dagli amministratori. Quanto agli illeciti prelievi, ha dedotto che poichè dall'ordinanza del GIP risultava che vi fossero discordanze tra la destinazione effettiva degli stessi e la giustificazione in contabilità, i sindaci non avrebbero potuto controllare l'effettiva destinazione, se le giustificazioni contabili erano plausibili (per es. le spese di viaggio); in ordine alla vendita dell'opificio, ha dedotto che l'oggetto della stessa era un immobile da tempo inutilizzato e, pertanto, non utile all'azienda, il cui corrispettivo era stato di ben € 20.000.000,00, accreditati sul c/c della società, operazione che per il collegio sindacale era positiva, in quanto negli anni 2005-2006 le difficoltà economiche in cui versava la società rendevano necessario o un aumento di capitale o, in alternativa, una cessione di immobili non strumentali, per cui la scelta di questa seconda opzione era dettata da strategie e politiche aziendali perfettamente lecite e non censurabili, che esulavano dall'ambito di competenza del collegio sindacale, privo di potere decisionale; ha contestato, infine, l'entità del danno imputabile ai sindaci e ha disconosciuto tutte le firme riferibili all'avv. L.

1.2. Si è costituito il dr. Dc , eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c., per difetto dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto in ordine alla responsabilità dell'organo di controllo, limitata ad un'affermazione di mero principio dell'inerzia del collegio sindacale, senza alcuna indicazione di quale sarebbe dovuto essere il controllo e le attività omesse; ha chiesto, inoltre, l'eventuale sospensione del giudizio, in attesa del processo penale, e la chiamata in causa della compagni assicuratrice, U , per essere garantito di quanto eventualmente condannato a corrispondere alla curatela.

1.3. Si è costituita l'U S.p.a., anche quale incorporante l'U C B: , eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per genericità dell'oggetto della domanda, avendo parte attrice parificato la posizione di amministratori, sindaci e banche finanziatrici; inoltre, la carenza di legittimazione attiva della curatela, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2006, non concretando la responsabilità per abusiva concessione di credito un'azione di massa e considerando che la successiva pronunzia del 2010 consentirebbe l'esperimento di tale



azione quando l'amministratore e il terzo direttore della banca siano stati condannati in solido in sede penale, presupposto non sussistente nella fattispecie. Nel merito, ha dotto che deve escludersi la fattispecie della concessione abusiva di credito qualora l'erogazione del finanziamento appaia sorretta da idonee garanzie e da un'attenta valutazione del merito creditizio e che, al momento della stipula del contratto, la società aveva tutti i requisiti del finanziamento, deducendo, in proposito, che la stessa era cliente storico della banca e una delle più importanti realtà industriali del settore agroalimentare del salernitano, dotata di ampia solidità finanziaria e di un rilevantissimo volume d'affari, evidenziando, altresì, che i bilanci 2008 e 2009 si chiudevano in utile; ha contestato l'incasso della commissione e la falsità dei dati di bilancio, nonché che, anche quale operatore qualificato, in presenza di dati di bilancio positivi, potesse rendersi conto dello stato di difficoltà, non potendo, altresì, considerare i bilanci 2009 e 2010, successivi al finanziamento; ha dedotto, ancora, che la curatela non aveva valutato l'impatto della crisi del settore successivamente verificatasi e che la presenza del collegio sindacale aveva rassicurato l'istituto di credito sulla correttezza dei dati contabili; ha, poi, allegato di essere stata esclusa dallo stato passivo anche con riferimento a tale finanziamento, avendone la curatela negato in quella sede l'efficacia, mentre aveva posto, invece, il medesimo finanziamento a fondamento della presente azione, per cui ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e di interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.*; infine, ha proposto domanda di condanna per lite temeraria.

1.4. Si è costituito, altresì, il sindaco dr. A. , il quale ha contestato il merito della domanda, deducendo che dopo l'assunzione della carica, in data 20.5.2010, ossia successivamente all'approvazione del bilancio 2009, che esponeva un utile di esercizio di oltre € 500.000, nel dicembre 2010 si era avuta la cessazione dell'attività, che in data 21.1.11 aveva dato luogo alla messa in liquidazione della società; inoltre, nel settembre 2010, gli amministratori avevano nominato i dr. D: e C: per raccordare i dati contabili alla reale situazione aziendale e il 22.2.11 era stato deciso di presentare domanda di concordato preventivo, depositata l'11.3.11; ha dedotto, altresì, che dalla relazione del 30.6.2010 si evinceva la predisposizione di un piano industriale e di una nuova linea di produzione, nonché la disponibilità delle banche alla concessione di ulteriori linee di credito e risultava che il piano industriale ipotizzava risultati positivi ed una realtà aziendale efficiente dal punto di vista economico e patrimoniale e in sviluppo; ha chiesto, poi, la chiama in causa dei dr. D D: e C: ritenendo a loro comune la causa o, comunque, per essere garantito in caso di condanna, atteso che con il loro comportamento



avevano impedito che emergessero le anomalie gestionali e la situazione di crisi, in quanto, pur avendo già dal settembre 2010 a disposizione tutta la documentazione contabile, tanto da aver redatto la bozza di bilancio 2011, allegata alla proposta di concordato, non avevano evidenziato al tribunale, al PM intervenuto nel concordato e ai sindaci, la grave situazione successivamente segnalata solo al curatore.

1.5. Si è costituito, altresì, il sindaco avv. Mè            eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, n. 3, c.p.c., per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nei suoi confronti; nel merito, premesse le singole contestazioni di cui in citazione, ha dedotto che, alla fine del 2010, i professionisti incaricati in vista del concordato, dr. D D:            e C:            avevano affermato che la contabilità era tenuta in modo sufficientemente ordinato, secondo l'ordinaria diligenza e che i conti di debito e credito risultavano aderenti alla realtà, per cui consentivano di fotografare la reale situazione aziendale; ha aggiunto che i sindaci avevano incaricato il dr. O            di ricostruire le loro attività, evidenziando, quanto all'operazione di finanziamento da parte del pool di banche, che essi avevano verificato la documentazione e lo scopo dello stesso, nonché dopo l'esito positivo, avevano controllato che i pagamenti nel tempo fossero in regola e correttamente riportati dal punto di vista contabile. Quanto alla cessione del credito IVA, essendo intervenuti nelle more i professionisti incaricati della revisione, i sindaci ne erano venuti a conoscenza solo con il bilancio successivo alla revisione, ossia il 14.6.2011; in ordine alla vendita dell'opificio, il collegio sindacale aveva ritenuto corrette le motivazioni dell'operazione e congruo il prezzo; inoltre, aveva verificato che il corrispettivo fosse stato correttamente fatturato e che la società aveva realizzato una plusvalenza di oltre 14 milioni di euro. Quanto alle altre contestazioni, il collegio sindacale, con verbale del 23.9.2009, aveva sollecitato gli amministratori a redigere un piano finanziario idoneo a garantire il pagamento delle imposte e contributi omessi, già segnalati in precedenza, nonché di quelli futuri; ha, poi, eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2949 c.c. con riferimento alle contestazioni precedenti al 2008, riguardo i bilanci 2005 – 2007, atteso che la citazione era stata notificata nel 2013; ha contestato, ancora, la mancata indicazione dell'autorizzazione all'azione da parte del gd e del parere del CdC e ha chiesto la sospensione del giudizio fino all'esito dell'azione revocatoria della vendita dell'opificio, incidente sulla sussistenza del danno, e la separazione nei confronti dei sindaci; infine, ha contestato la quantificazione del danno ed il relativo criterio indicato dalla curatela.



1.6. Si è costituita la B di C, nonché il B. D N; e M, I, posizioni poi transatte nel corso del giudizio, per cui si eviterà di esporre le rispettive difese, per ragioni di economia della decisione.

1.7. Si sono, altresì, costituiti D' M; L e L i G altri eredi del sindaco avv. V L, eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.; nel merito, hanno dedotto che lo stato di incapacità di intendere e volere dell'avv. L risaliva al 2008, quando era stato aggredito da grave malattia che lo avrebbe poi condotto alla morte e che da quell'anno lo stesso non aveva più svolto attività professionale. Pertanto, hanno dichiarato di non riconoscere, ex art. 214, co. 2, c.p.c., la sottoscrizione posta in calce alle relazioni del collegio sindacale allegate ai bilanci 2007 e 2008, approvati rispettivamente dall'assemblea ordinaria del 24/04/2008 e del 25/06/2009, alle quali il L non avrebbe potuto partecipare; hanno dichiarato, inoltre, di non riconoscere tutte le scritture e le sottoscrizioni che venissero individuate come riconducibili all'avv. L ed hanno disconosciuto, infine, la documentazione prodotta in copia. Hanno aggiunto che il L non avrebbe potuto partecipare alle attività del collegio, anche relativamente alle approvazioni dei bilanci 2009 (approvato il 20/05/2010) e 2010; hanno, poi, contestato l'addebito riguardante la vendita dell'opificio, deducendo che tale scelta imprenditoriale non potesse essere connotata in termini di dismissione fraudolenta, se valutata con obiettività, nel contesto temporale di riferimento, in cui, in seguito ad una perdita, si fece ricorso alla dismissione di un bene immobile della società, non utilizzato da tempo, nè strategico. Hanno sottolineato, altresì, come il collegio sindacale sia organo privo di qualsivoglia potere direttivo sugli amministratori, ai quali solo spetta la gestione della società; la vendita, poi, era avvenuta a favore di altre società di capitali ed il relativo controvalore, pari a 20 milioni di euro, superiore al valore di mercato, era stato effettivamente corrisposto; quanto alle manipolazioni della documentazione contabile, non vi sarebbe alcuna prova che i sindaci potessero esserne a conoscenza; infine, hanno contestato il *quantum* del danno indicato dalla curatela.

1.8. Si è poi costituita la B, deducendo che aveva intrattenuto con la società fallita rapporti di conto corrente fin dagli anni '70, per cui aveva concesso il finanziamento confidando nella correttezza dei dati e della documentazione contabile presentata; detto finanziamento, di complessivi € 27.000.000, era destinato quanto alla linea A, dell'importo massimo di € 24.000.000, "in parte per l'estinzione di mutui



*ipotecari, in parte per estinzione di linee di credito a scadenza breve e in parte a S. ... in relazione al regolare procedere degli interventi nel piano industriale 2009/2011" (art. 2.3. del contratto di finanziamento); quanto alla linea B, dell'importo massimo di € 3.000.000,00 e della durata di 18 mesi, era da utilizzare "per il sostegno dell'acquisto di scorte di magazzino". In particolare, all'art. 4 del contratto era previsto che "il finanziamento per la Linea A viene erogato per l'importo di Euro 6.400.000 (seimilioni quattrocentomila) dalla Parte Finanziatrice direttamente alla Banca agente affinché la Banca stessa provveda a destinare tale importo all'estinzione dei mutui, e relative cancellazioni di ipoteca"; pertanto, non era vero che nel contratto mancassero le motivazioni del finanziamento. L'... aveva assunto la determinazione di aderire al suddetto contratto a seguito di un'istruttoria preliminare condotta sulla base dei dati allora reperibili ed, in particolare, della situazione finanziaria e patrimoniale della società come risultante dalle scritture contabili e dai bilanci; nell'esercizio del 2009, periodo in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento in esame, la situazione della A S.p.A., come anche ammesso dalla Curatela, non presentava particolari criticità che potessero far presumere un'incapacità a far fronte agli obblighi assunti, né tanto meno un imminente dissesto; la stessa parte attrice aveva dato atto che il bilancio al 3.12.2008 evidenziava un utile di € 1.254.583, né la banca poteva disporre, pur utilizzando la massima diligenza, di notizie di segno contrario. Dai dati in suo possesso emergeva, poi, che la società – dopo un periodo di crisi – si era, negli anni immediatamente precedenti al finanziamento, attivata per migliorare il proprio settore di sviluppo di prodotti di alta qualità, con risultati positivi: infatti, per il 2009, si apprestava a chiudere in utile, come in effetti era avvenuto, per il secondo anno consecutivo; la società aveva poi programmato nuovi investimenti, nel quadriennio 2008-2013, per circa € 14.800.000,00, ritenuti necessari per migliorare l'efficienza del ciclo produttivo e recuperare produttività. In questo quadro, a quanto la B... aveva potuto apprendere, si inseriva il progetto di riqualificazione dell'area ove sorgeva l'ex officio della A S.p.A., che prevedeva la realizzazione di un importante plesso abitativo di grande pregio, che avrebbe prodotto ricchezza e dato lustro alla città di Salerno, per il quale la società avrebbe incassato € 20.000.000,00, liquidità che, unitamente al finanziamento erogato dal pool di banche, avrebbe consentito il pieno rilancio dell'attività industriale. Ha contestato, infine, l'ascrivibilità alla condotta della banca del danno lamentato dalla curatela, di cui comunque ha contestato la sussistenza, anche alla luce del ruolo marginale da essa svolto nella trattativa per la concessione del*



fido in contestazione. Ha, poi, eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Napoli, in virtù dell'art. 26.2. del contratto di finanziamento sottoscritto il 26 luglio 2009, che prevede che *"per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Verona, salva la facoltà della Banca Agente e di ciascuna Banca Finanziatrice di adire qualsiasi altro foro competente nei confronti del Beneficiario"*, deducendo, altresì, l'impossibilità di far riferimento al disposto dell'art. 33 c.p.c., che introduce un'eccezione al criterio generale individuato, per le persone giuridiche, dall'art. 19 c.p.c., solo in presenza di una connessione per oggetto o per titolo delle domande proposte contro più soggetti, mancante nel caso di specie, posto che, con riguardo agli amministratori, verrebbe in rilievo una responsabilità *ex artt. 2393 - 2394 c.c.*, e non, come nel caso della banca, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ferma restando l'assenza di unicità del fatto da cui si fa scaturire il danno lamentato; ha, ancora, eccepito l'incompetenza funzionale della sezione specializzata per le imprese, atteso che l'erogazione abusiva del credito è configurata dalla prevalente giurisprudenza come illecito aquiliano *ex art. 2043 c.c.*, non rientrante in alcuno dei casi devoluti alla competenza di detta sezione, senza poter invocare la connessione con la domanda proposta nei confronti degli amministratori, in quanto la responsabilità degli amministratori *ex artt. 2393 c.c. e 146 L.F.* non può estendersi nei confronti dei terzi. In subordine, ha chiesto ridurre l'eventuale condanna risarcitoria, in ragione della diversa gradazione della colpa nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 2055, 2° co., c.c..

1.9. Disposto lo spostamento della prima udienza, per consentire al convenuto D. di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, si è costituita la U. eccependo la carenza di legittimazione passiva per inoperatività della polizza, che non coprirebbe le attività di sindaco e revisore dei conti, nonché che la garanzia coprirebbe solo i danni causati involontariamente a terzi, per cui se nel processo penale pendente a carico del sindaco dovesse essere accertata la volontarietà delle violazioni, la garanzia sarebbe inoperante; nel caso controparte avesse dimostrato l'estensione della garanzia all'attività di sindaco, ha dedotto che essa sarebbe, comunque, esclusa per i sinistri derivanti da attività espletata in società sottoposte a procedure concorsuali, laddove, nel caso di specie, nel periodo di efficacia della polizza, ossia dal 10.12.10 al 10.12.11, la società aveva presentato proposte di concordato e poi ne era stato dichiarato il fallimento; ha dedotto, ancora, che la garanzia opererebbe solo se l'attività dell'assicurato fosse



avvenuta nel rispetto della legge. Ha poi eccepito: la mancata denuncia del sinistro nei termini di legge, con la conseguente inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1915 c.c.; la violazione del patto di gestione della lite, che comportava la necessità di comunicare la citazione e non di chiamarla in causa, cosa possibile solo se l'assicurazione avesse rifiutato la gestione della lite, per cui l'assicurato ne deve rispondere quanto meno per le spese. Ha chiesto, comunque, la limitazione della responsabilità al massimale di polizza, pari ad € 300.000, da distribuire anche in riferimento all'azione di responsabilità promossa nei confronti dello stesso assicurato quale componente del collegio sindacale da A

A (1985), perché inerente il medesimo sinistro; ha chiesto, poi, che l'assicurato dimostrasse il pagamento del premio correttamente adeguato, come da contratto, all'andamento degli introiti, in caso contrario con applicazione dell'art. 1901 e la riduzione proporzionale dell'art. 1898 c.c. e ha invocato, per il caso di condanna, il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1910 c.c. nei confronti delle assicurazioni contratte da altri responsabili solidali, nonché ai sensi dell'art. 2055 c.c.. In ordine alla domanda principale, ha eccepito la nullità, l'inammissibilità e l'infondatezza, ha chiesto la sospensione del giudizio fino all'esito del processo penale, ha contestato il nesso causale tra pretesa *culpa in vigilando* dei sindaci ed il danno.

1.10. Si è costituita N M F citata sia quale erede di M Gr Ar amministratrice, sia in proprio quale liquidatrice, deducendo la carenza di legittimazione passiva in ordine alla posizione della madre deceduta nel 2012, avendo rinunciato all'eredità con atto notarile dell'11.6.2012. Quanto alla propria posizione personale, ha contestato la responsabilità solidale con gli altri convenuti, atteso che ai liquidatori si contestavano solo due episodi riguardanti la mancata opposizione a due DI per complessivi € 3.400.000, con conseguente nullità della citazione, nonché l'esistenza del danno, atteso che i crediti non erano stati ammessi al passivo. Ha dedotto, comunque, che la responsabilità potrebbe sorgere solo in presenza di un comportamento negligente, come nel caso in cui non avesse contestato un credito inesistente, avendone le prove, e non già per non aver iniziato un'opposizione meramente dilatoria, atteso che, nel caso di specie, i crediti trovavano causa in fatture ed a/b rilasciati in pagamento e in un riconoscimento del debito dell'amministratore; inoltre, l'inopponibilità del DI non avrebbe consentito di escludere l'esistenza dei crediti, accertamento da effettuare in sede fallimentare.



1.11. Disposta la chiamata in causa da parte del sindaco convenuto, dr. A , dei dr. D D e C , gli stessi si sono costituiti deducendo di aver svolto attività di consulenza e assistenza professionale in favore della società, allora *in bonis*, volta a gestire la situazione di crisi che stava attraversando, in un primo momento, in virtù di contratto concluso con scrittura privata del 19.10.2010, occupandosi dell'individuazione e selezione di un investitore professionale che immettesse nuova finanza per fare fronte al momento di difficoltà della società e, successivamente, con l'aggravarsi della situazione di crisi, di essere stati incaricati della rettifica della contabilità sociale e dell'assistenza per la predisposizione del piano di concordato preventivo, giusta nota dell'11 gennaio 2011. Hanno, dunque, dedotto che l'attività compiuta era pienamente in linea con l'incarico conferito, che dei risultati della stessa avevano beneficiato l'attestatore e gli organi della procedura concordataria e che, nell'ambito del procedimento penale richiamato dalla curatela a carico degli organi sociali, il GIP, su conforme richiesta del PM, aveva disposto l'archiviazione delle loro posizioni; hanno eccepito la nullità della chiamata in causa, atteso che era stata spiegata una domanda difforme rispetto a quella richiesta in sede di autorizzazione *ex art. 269 c.p.c.*, nonché la carenza di legittimazione attiva in caso di azioni aventi ad oggetto il danno patito dalla società e dai creditori sociali, una volta intervenuto il fallimento, ai sensi dell'art. 43 L. Fall. e che, anche laddove la società fosse *in bonis*, un sindaco giammai potrebbe ritenersi legittimato a spiegare un'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di consulenti aziendali. Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della domanda, alla luce dei principi in materia di nesso di causalità in relazione ai comportamenti omissivi, occorrendo che la condotta omessa sia imposta da una specifica previsione, nonché di aver svolto il proprio incarico professionale in favore del cliente, ossia la società, presso gli uffici aziendali e che sia la contabilità che la documentazione sociale erano sempre state a disposizione degli organi sociali, per cui laddove i sindaci avessero effettivamente voluto esercitare i controlli prescritti dalla legge, avrebbero potuto agevolmente procedere, né avevano mai rivolto loro richiesta di detta documentazione o di informazioni in merito ai metodi o allo stato dell'attività di rettifica contabile loro affidata. Hanno, poi, contestato la fondatezza della chiamata in causa anche considerando che la responsabilità invocata dalla curatela nei confronti del dr. A atteneva alle prerogative tipiche del rapporto organico che lega l'organo di controllo alla società e che si sostanziano nei poteri di controllo, di indagine e di iniziativa rimessi esclusivamente alla loro competenza, che non potevano che essere esercitati proprio dal collegio sindacale,



unico soggetto che avrebbe potuto e dovuto indagare sull'attività gestionale degli amministratori, intervenendo nel caso in cui fossero state riscontrate irregolarità, per cui in alcun modo i professionisti avrebbero potuto impedire il compimento delle vicende prospettate dalla curatela o, tantomeno, intervenire per limitarne le conseguenze dannose; infine, per il caso di fondatezza dell'opposta domanda, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in garanzia la propria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale, A S.p.A..

1.12. Si è costituito, altresì, I; A, liquidatore, il quale ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che la decisione di intraprendere o meno un'azione giudiziaria rientra nelle scelte gestionali; del resto, nel caso di specie, l'esito positivo non poteva ritenersi certo, anzi alla luce del riconoscimento di debito da parte della società e degli a/b dalla stessa rilasciati in pagamento, l'opposizione appariva infondata e dilatoria. Inoltre, i DI erano inopponibili alla massa in virtù del principio di consecuzione delle diverse procedure concorsuali e dell'assenza della dichiarazione di esecutorietà precedente al fallimento, tanto che i crediti non erano stati ammessi al passivo ed era stata respinta l'opposizione promossa da uno dei creditori, per cui nessun danno sarebbe stato arrecato alla massa.

1.13. Si è costituito, ancora, A (1985), deducendo che egli, giovanissimo, solo alla fine dell'anno 2009 aveva assunto la carica formale di membro del CdA, ma sostanzialmente era sempre stato estraneo alla gestione sociale e che la sua presenza all'interno della società fallita era durata sostanzialmente un anno, atteso che nel 2011 la stessa era fallita; prova di ciò era che lo stesso, prima della presente azione, aveva già promosso, per le stesse causali indicate dal curatore, diversi giudizi contro gli amministratori e il collegio sindacale, nonché contro il *pool* di banche che aveva concesso illeciti finanziamenti alla società e contro la stessa curatela per alcuni fatti a lui illegittimamente addebitati, chiedendo di valutare l'eventuale riunione con il giudizio pendente dinanzi il tribunale di Salerno. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in particolare quanto alla vendita dell'opificio avvenuta nel 2006, in quanto in quel periodo egli era solo socio, come anche le denunciate irregolarità del bilancio 2008 e le attività illecite risalenti al 2005, denunciate dallo stesso convenuto, il quale in particolare in ordine alla vendita dell'opificio per ripianare le perdite pregresse, aveva contestato che essa non aveva, in realtà, comportato alcun introito di denaro liquido necessario alla ripresa societaria, trattandosi di un puro atto di facciata che aveva visto solo cessioni di crediti tra i



soci e le varie società. Per l'unico ed ultimo anno in cui aveva rivestito la carica di membro del CdA, non avrebbe potuto, utilizzando tutta la diligenza richiesta, rilevare le numerose operazioni illecite, atteso che egli era sostanzialmente esautorato dalla triade costituita dal nonno, cavaliere G A , dallo zio, A A , e da suo fratello, G' . A jr, come già denunciato nel giudizio pendente; a riprova di ciò, ha dedotto che alcune delibere in cui pur risultava formalmente presente erano state prese in sua assenza, mentre era all'estero, come risultante dal visto apposto sul passaporto. Ha, poi, contestato di aver prelevato somme di denaro dalle casse sociali ed, infine, la quantificazione dei danni.

**1.14.** Rimanevano contumaci, invece, i convenuti G A : A (1925), A A (n. 1956) e Gi : A (n. 1974), nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.

Il g.i., all'udienza del 20.10.2014, ha rilevato la nullità dell'atto di citazione nei confronti dei sindaci e degli amministratori, ritenendo che lo stesso non conteneva la dettagliata indicazione delle specifiche condotte addebitate a ciascuno dei singoli convenuti, nonché dei danni che si assumevano derivare da ciascuna di dette condotte, con riguardo ad ognuno dei convenuti e con precisa indicazione altresì del relativo nesso di causalità; ha, dunque, ai sensi dell'art. 164, co. 5, c.p.c., fissato termine perentorio per la rinnovazione della citazione ai convenuti contumaci e l'integrazione della stessa con riguardo ai convenuti costituiti.

**1.15.** Si è, poi, costituita la A S.p.A., chiamata in causa dai chiamati in causa dr. D D , e C , contestando la fondatezza dell'azione nei confronti degli assicurati ed eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., nonché attesa la diversità del titolo per il quale era stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa. Ancora, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del dr. A ad esercitare l'azione di responsabilità verso i consulenti, ai sensi dell'art. 43 L.Fall.; quanto alla domanda di garanzia proposta dal dr. D: D ha dedotto che lo stesso aveva fatto valere una polizza con decorrenza dall'1.3.2011, che andava ad annullare una precedente, mentre l'incarico di consulenza dal quale deriverebbero le sue responsabilità era stato sottoscritto il 19.10.10, nonché ha invocato la limitazione del massimale previsto per i danni derivanti dall'attività di sindaco e di revisore contabile; ha eccepito, inoltre, l'inoperatività della garanzia, che, ai sensi delle condizioni di polizza, non opererebbe per



le richieste di risarcimento relative a società che, al momento della sottoscrizione della polizza, si trovassero in stato di insolvenza o sottoposte a procedure concorsuali. Ha chiesto, inoltre, nel caso di accoglimento della domanda di garanzia, di limitare la condanna ai massimali e agli scoperti di polizza; nel merito, ha contestato la responsabilità degli assicurati, per assenza di colpa professionale ed, infine, il *quantum* del risarcimento richiesto.

1.16. La curatela ha poi proceduto ad integrare l'atto di citazione, così come disposto nell'ordinanza del g.i., ed i convenuti, a loro volta, hanno depositato memorie integrative.

Disposta ed espletata CTU contabile e grafologica, nonché supplementi delle stesse, la causa è stata assunta in decisione.

2. Preliminarmente, è opportuno sgombrare il campo d'indagine dalle posizioni definite dalla curatela nel corso del giudizio.

2.1. Va, dunque, in primo luogo, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di B d N: S.p.A. e M I S.p.A., atteso che la rinuncia agli atti con spese compensate, sottoscritta personalmente dal curatore oltre che dai difensori e notificata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., in data 20.11.2017, è stata accettata dalle banche convenute, con atto sottoscritto dai relativi rappresentanti e notificato a controparte il 22.11.2017.

2.2. Va, poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nei confronti di B di C a, atteso che essa ha concluso un accordo transattivo con la curatela ed entrambe le parti hanno precisato le conclusioni concordemente, dando atto della cessazione della materia del contendere.

2.3. La curatela ha, poi, dedotto che, nel corso del giudizio, aderendo alla proposta transattiva formulata dal g.i., dr. Tè ha rinunciato alla domanda nei confronti dei liquidatori della società fallita, sig.ra N e sig. I o A, con spese compensate, in quanto, nelle more, sono venuti meno i titoli sulla base dei quali la domanda era stata introdotta con l'atto di citazione.

Ebbene, in primo luogo, non risulta alcuna regolare rinuncia agli atti del giudizio da parte del curatore, la quale, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere proposta dalla parte personalmente o dal procuratore speciale.

Ad ogni modo, i liquidatori convenuti non hanno accettato la rinuncia.



In particolare, non può considerarsi tale l'accettazione da parte del sig. I  
Al della proposta in tal senso formulata dal g.i., dr. T. ), in quanto detta proposta  
non è stata contestualmente accettata dalla curatela, la quale all'epoca espressamente ha  
dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa del g.i..

Pertanto, chiaramente, l'adesione del convenuto alla proposta del g.i., del resto  
formulata nelle battute iniziali del giudizio, non può essere considerata come accettazione  
della rinuncia agli atti del giudizio solo successivamente effettuata dalla curatela, quando il  
processo si avviava ormai alla conclusione.

Avendo, però, la curatela dichiarato che è venuta meno la materia del contendere  
nei confronti dei liquidatori, deve essere dichiarata la cessazione della materia del  
contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Ciò, però, comporta la necessità della delibazione della soccombenza virtuale ai fini  
della regolazione delle spese di lite.

La curatela ha dedotto che è venuto meno il proprio interesse alla decisione, in  
quanto, nel corso del giudizio, sono venuti meno i titoli sulla base dei quali la domanda era  
stata introdotta con l'atto di citazione, nel quale aveva contestato ai liquidatori che non  
avevano opposto due DI per importi rilevanti, sulla base dei quali i creditori avevano  
proposto insinuazione al passivo.

Ebbene, a prescindere dall'assenza del danno, per le vicende successive relative alla  
formazione dello stato passivo, dal quale i creditori sono stati esclusi, deve ritenersi che la  
domanda della curatela era del tutto infondata fin dal principio; invero, parte attrice si è  
limitata a contestare ai liquidatori la mancata proposizione di opposizione ai D.I. emessi  
nei confronti della società fallita per cospicui crediti, senza però indicare gli specifici  
profili per i quali tale condotta del liquidatori sarebbe stata negligente, in particolare nulla  
avendo dedotto sui motivi di fondatezza di un'eventuale opposizione e, dunque, di  
inesistenza dei crediti recati da detti titoli.

Né la curatela ha specificato la domanda a fronte delle contestazioni in tal senso  
mosse dai convenuti costituiti, i quali chiaramente hanno contestato che un'eventuale  
opposizione sarebbe stata esclusivamente dilatoria e pretestuosa, atteso che i crediti  
oggetto del provvedimento monitorio traevano causa da atti di riconoscimento del debito  
da parte degli amministratori, nonché da a/b rilasciati in pagamento e rimasti inadempiti,  
per cui proprio la proposizione dell'opposizione, anzi, avrebbe potuto concretare una



condotta negligente, non confacente ai principi di corretta e prudente gestione, che reggono anche l'attività dei liquidatori.

Pertanto, l'azione deve ritenersi del tutto infondata, con conseguente condanna della curatela, attesa la soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite sostenute dai liquidatori convenuti, liquidate come in dispositivo sulla scorta delle tariffe professionali vigenti al momento della presente decisione, tenendo conto del valore della domanda.

2.4. La domanda della curatela proposta nei confronti della stessa sig.ra N: quale erede della madre deceduta, M. G. A. , per i danni causati quale amministratrice della società fallita, deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva.

Invero, la sig.ra N: , fin dalla comparsa di costituzione, ha dedotto di aver rinunciato all'eredità della madre, con atto notarile dell'11.6.2012.

In proposito, la curatela ha dedotto che la convenuta non avrebbe provato l'accettazione dell'eredità da parte degli altri chiamati e ha richiamato la giurisprudenza per cui "La rinuncia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati. La perdita della delazione consegue – sempre che l'eredità non sia già stata acquistata da altro dei chiamati – per prescrizione del diritto ex art. 480 c.c., o per decadenza ai sensi dell'art. 481. Ne consegue che, in assenza di tali presupposti, il chiamato, non avendo perso la delazione, è legittimato ad agire o resistere nei vari gradi di giudizio" (Cass. civ., 23 gennaio 2007, n. 1403).

Ebbene, tali principi, affermati del resto con riguardo ad azioni petitorie riguardanti beni ereditari, possono essere solo in parte condivisi: se è vero che, ai sensi dell'art. 525 c.p.c., i chiamati all'eredità che vi abbiano rinunciato possono sempre accettare la stessa fino a quando il relativo diritto non è prescritto e sempre che essa, nelle more, non sia stata accettata da altro chiamato, ciò non comporta, però, il permanere della legittimazione processuale passiva nel caso di giudizio promosso nei confronti del rinunziante quale erede del debitore, la quale presuppone per l'appunto l'accettazione dell'eredità.

La stessa giurisprudenza, infatti, ha affermato con riferimento al chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato il difetto di *legitimatio ad causam*, attesa l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c., secondo cui chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (cfr. Cass. civ., sez. VI, 10/04/2017, n. 9225; sez. II, 26/11/2014, n. 25151).



Pertanto, l'azione della curatela va respinta per difetto di *legitimatio ad causam* della convenuta.

3. Sgombrato il campo dalle posizioni definite, a questo punto va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla banca convenuta, in favore del foro, convenzionalmente indicato dalle parti nel contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., nel tribunale di Verona, per cui la banca convenuta ha dedotto, sotto il profilo funzionale, che il presente giudizio dovesse essere radicato presso il Tribunale di Venezia, ove è la sezione specializzata per le imprese.

Invero, nel caso di specie, innanzitutto il foro convenzionale non era previsto come esclusivo ed, inoltre, la curatela non ha inteso esercitare un'azione contrattuale, che tragga causa nel contratto in cui è contemplato il foro convenzionale, ma un'azione di responsabilità nei confronti delle banche che hanno erogato il finanziamento, in concorso con l'organo amministrativo della società, che si fonda sulla ritenuta natura illecita del finanziamento richiesto e concesso.

Pertanto, non può ritenersi operante il foro convenzionalmente pattuito dalle parti.

3.1. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese presso il tribunale di Napoli, avuto riguardo ai fori generali delle persone fisiche o giuridiche o ai fori generali per i diritti nascenti da obbligazioni.

Va ribadito che l'azione promossa nei confronti degli istituti di credito è volta a far valere la responsabilità degli stessi in concorso con gli amministratori della società; è noto che competente a decidere sulle azioni di responsabilità da chiunque proposte nei confronti degli organi amministrativi, tra le altre, delle società disciplinate al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, è la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale sito nel capoluogo di ogni regione (art. 3, co. 2, lett. a, D. Lgs. n. 168/2003), la quale è competente anche per le cause connesse (co. 3 art. 2 cit.).

Pertanto, non vi è dubbio nel caso di specie sulla competenza di questa sezione specializzata, considerando la residenza dei convenuti.

Né divisibile è la difesa della E. di inesistenza di motivi di connessione, alla luce di quanto già affermato in merito alla qualificazione giuridica dell'azione promossa nei confronti degli istituti di credito, ossia di responsabilità degli stessi in concorso con gli amministratori per la *mala gestio* agli stessi contestata per aver fatto ricorso abusivo al credito e non già di responsabilità da atto illecito ex art. 2043 c.c..



4. Va respinta, altresì, l'eccezione di difetto di procura sollevata dal convenuto M in relazione alla memoria integrativa della curatela depositata ai sensi dell'art. 164 c.p.c..

Invero, parte attrice, ha prodotto, unitamente alla memoria integrativa, la procura alle liti conferita dal curatore in data 25.1.2015, specificamente riguardante la suddetta memoria integrativa e, altresì, di conferma dell'originaria procura conferita il 28.5.2013 in calce all'atto di citazione, come espressamente indicato nel medesimo atto.

5. Va, ancora, disattesa l'eccezione di nullità della memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. e conseguente estinzione del giudizio, in quanto la curatela, successivamente al rilievo della nullità della citazione, ha analiticamente integrato le singole contestazioni poste a fondamento dell'azione di responsabilità, nonché ha chiarito la specifica riferibilità di esse a ciascuno dei convenuti, con conseguentemente quantificazione del danno imputabile ad ognuno di essi.

Inoltre, parte attrice non ha introdotto in giudizio, in tal modo, alcun fatto principale nuovo, ma ha enucleato ulteriori fatti secondari, la cui allegazione processuale ha consentito una più precisa descrizione delle condotte illecite e dei conseguenti effetti dannosi, così determinando l'integrazione delle prospettazioni di parte attrice, nel che si sostanzia il contenuto dell'integrazione della domanda prevista dall'art. 164, co. 5, c.p.c..

Quanto all'azione di responsabilità delle banche, rispetto alla quale il g.i. non aveva rilevato alcuna nullità e, dunque, disposto alcuna integrazione, la curatela ha proceduto a replicare alle comparse di costituzione nel frattempo depositate dalle banche costituite in giudizio, come avrebbe comunque potuto fare anche successivamente, nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., anche in tal caso non formulando alcuna nuova domanda.

Si condivide, dunque, quanto già ritenuto dal g.i. nel corso di giudizio con ordinanza del 9.6.2016.

Del resto, la curatela a fronte di una domanda di condanna originariamente quantificata in € 90.000.000, con la memoria integrativa ha ridotto in modo cospicuo le proprie pretese nei confronti di ciascuna parte, quantificandole distintamente con riferimento ai singoli inadempimenti contestati ad ognuna di esse.

6. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da alcuni convenuti con riferimento ai fatti precedenti il termine quinquennale dalla data di notifica della memoria integrativa ai sensi dell'art. 164 c.p.c..



Invero, l'azione della curatela, come espressamente dedotto da parte attrice nel caso di specie, cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., per cui il curatore può formulare istanze risarcitorie (anche verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori.

Ebbene, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali disciplinata dall'art. 2394 c.c. non è sufficiente il mero verificarsi di una situazione di incapienza patrimoniale della società, ma è necessaria l'oggettiva conoscibilità della stessa ai terzi; dunque, la prescrizione dell'azione dei creditori decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli. Tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'*id quod plerumque accidit*, con la dichiarazione di fallimento (o della messa in liquidazione) (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204), salvo che il convenuto provi il diverso momento in cui sarebbe stata nota la detta insufficienza patrimoniale.

Nel caso di specie, alla luce dei principi su esposti, può ritenersi che la conoscibilità ai terzi dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare le loro ragioni si sia avuta con la delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione, adottata il 21.1.2011; pertanto, considerando che la memoria integrativa è stata notificata nel gennaio 2015, nessuna prescrizione si è verificata.

Non condivisibile è la tesi dei convenuti eccipienti secondo cui la stessa curatela avrebbe dedotto che l'insufficienza patrimoniale esisteva già dal 2009 e che la serie di presunti artifici contabili e finanziari non sarebbero stati sufficienti a nascondere alla massa dei creditori e dei terzi il reale stato di dissesto della società, poi sfociato nella messa in liquidazione del 21.1.2011; ciò innanzitutto non risponde al vero, in quanto la curatela ha dedotto che tale situazione di incapacità era conosciuta o, comunque, conoscibile solo agli amministratori, ai sindaci e alle banche convenute, mentre proprio gli artifici contabili compiuti erano tali da occultare ai terzi la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, tanto che la stessa curatela è pervenuta a tale conclusione solo sulla scorta di plurime rettifiche di bilancio, in parte sconfessate dalla disposta CTU.

Pertanto, deve confermarsi che il momento oggettivamente conoscibile ai terzi in cui si è palesata la situazione di incapacità patrimoniale della società va individuato nella delibera di scioglimento.



Quanto alla posizione del sindaco avv. L. , deceduto nell'aprile 2010, anche a voler far decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione della carica per effetto del decesso, del pari alla data di notifica della memoria integrativa ai sensi dell'art. 164 c.p.c., avvenuta nel gennaio 2015, il termine quinquennale non sarebbe maturato.

Né possono essere considerati i singoli momenti in cui sono stati posti in essere ciascuno dei comportamenti contestati, in quanto si tratta di illeciti che non consumano il loro effetto dannoso al momento della commissione, ma la cui illiceità e il relativo danno persistono: si pensi ai contestati prelievi, pagamenti e finanziamenti illeciti, la cui anti giuridicità non si consuma al momento del compimento, ma persiste nel tempo, atteso che gli stessi sono successivamente riportati nelle scritture contabili periodiche, per cui gli organi sociali e di controllo avevano l'obbligo di attivarsi per eliminarne o quanto meno ridurre gli effetti dannosi.

Analogo discorso vale per le denunciate irregolarità dei bilanci, che chiaramente si ripercuotono sugli esercizi successivi, concorrendo a determinarne il risultato.

7. Passando al merito del giudizio, per comodità espositiva si seguirà l'ordine delle contestazioni mosse nell'originario atto di citazione, considerando le integrazioni di cui alla memoria *ex art.* 164 c.p.c..

### **Vendita dell'opificio in**

Tale censura è da valutare unitamente alla IV censura di cui alla citazione, riguardante la violazione della normativa fiscale sotto il profilo del contestato illegittimo ricorso a benefici fiscali.

Invero, la curatela ha innanzitutto contestato ai convenuti che, al fine di mettere al sicuro le proprietà immobiliari da eventuali fallimenti, nell'anno 2006 i soci ed amministratori della A: S.p.A. avevano costituito una *newco*, la A: RJ<sup>2</sup>, che aveva lo scopo di fungere da schermo societario di comodo, tanto che a quest'ultima – che aveva la medesima compagine sociale della società fallita – veniva trasferito, a soli ventidue giorni dalla sua costituzione, lo storico opificio industriale del pastificio, sito in ), alla

L'opificio era iscritto in bilancio al costo storico di € 1.406.230,15, successivamente rivalutato, ai sensi della L. n. 266/2005, sino ad € 4.504.510; il corrispettivo fissato nell'atto di compravendita era di €. 20.000.000, per cui si realizzava una plusvalenza di € 14.932.616,16.



La cessione era avvenuta entro i tre anni dalla rivalutazione, per cui aveva dato luogo ad una sanzione tributaria, per violazione della L. n. 266/2005, pari ad € 1.599.064,42, nonché al conseguente fermo amministrativo del rimborso annuale dell'Iva 2009.

La curatela ha, dunque, dedotto che gli amministratori, in concorso con l'organo di controllo, hanno direttamente danneggiato la società, in quanto i tempi che vanno dalla rivalutazione del cespite alla possibilità di alienazione dello stesso, sono previsti per legge; in ragione di ciò la sanzione tributaria era certa e facilmente prevedibile, per cui la scelta degli amministratori ha comportato un danno diretto per la società ed i creditori in misura pari all'importo di detta sanzione.

La disposta CTU contabile, del tutto condivisibile sul punto, perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici, ha confermato la circostanza della violazione della normativa che consentiva la rivalutazione degli immobili.

Invero, la legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006), ai commi 469 e seguenti, ha previsto la possibilità di adeguare i valori dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, ai valori correnti, ponendo un vincolo temporale per la dismissione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dei beni rivalutati.

La A S.p.A. si è avvalsa, ricorrendone i presupposti, della facoltà concessa dalla richiamata L. 266/2005.

Nell'esercizio 2006, però, la A S.p.A. ha venduto alla A R il complesso industriale di via al prezzo di € 20.000.000,00 e, per effetto della vendita, avvenuta in violazione dei limiti temporali indicati dalla L. n. 266/2005, ha subito la sanzione di € 1.599.064,42.

Dunque, come evidenziato dal CTU, l'utilità della normativa speciale della legge finanziaria 2006, che consentiva la rivalutazione dei beni d'impresa con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 12%, il cui scopo era quello di incrementare i mezzi propri dell'impresa, con evidenti conseguenze in termini di solidità patrimoniale percepita dal sistema creditizio (vedi Basilea 2), è stata vanificata dall'alienazione dei cespiti rivalutati prima dello spirare del c.d. periodo di sorveglianza, con la conseguenza dell'irrogazione della sanzione di € 1.599.064,42, a cui devono aggiungersi gli interessi, che ha portato l'A a disporre il fermo amministrativo del rimborso annuale



IVA 2009, che ha attualizzato la somma in €. 2.154.171,49; ciò era stato anche rilevato dal commissario giudiziale e confermato dall'attestatore del piano concordatario presentato dalla società.

E' chiara la consapevolezza e, dunque, la responsabilità dell'organo amministrativo in ordine alla violazione della normativa fiscale in materia di rivalutazione di cui si sono avvalsi ma che, poi, hanno violato con la vendita dell'immobile rivalutato prima del periodo consentito dalla medesima normativa.

Ad avviso del Collegio non condivisibile, invece, è la quantificazione del danno derivante dal ricorso illegittimo ai benefici fiscali effettuata dal CTU in misura inferiore rispetto alla sanzione irrogata, come invece contestato da parte attrice.

Il consulente, infatti, ha individuato il danno nella differenza tra le imposte e le sanzioni determinate per effetto della rivalutazione e dell'anticipata vendita dell'opificio (1.599.064,42 + 540.541,20 = 2.139.605,62) e le maggiori imposte determinate per la plusvalenza che si sarebbe formata in assenza di rivalutazione degli immobili (1.447.472,07), ossia in € 692.133,55, detraendo ulteriormente, in esito ai rilievi formulati dal CTP, prof. O , l'importo di € 540.541,20, pari alle imposte calcolate sulla rivalutazione che la società avrebbe corrisposto all'atto della stessa, in quanto ha ritenuto che tale importo sarebbe recuperato a titolo di credito d'imposta, come previsto dalla normativa all'epoca vigente.

Ebbene, tale complesso criterio di calcolo del danno non appare condivisibile a fronte del dato certo dell'irrogazione da parte dell'A a causa della violazione della normativa fiscale richiamata, della sanzione di € 1.599.064,42; del resto, nessuna prova sussiste sull'effettivo pagamento da parte della società dell'imposta sulla rivalutazione, pur indicata in bilancio, all'atto della stessa, come contestato dalla curatela.

Né si ritiene di poter accogliere i rilievi mossi dal CTP dr. A : invero, come contestato dalla curatela nei successivi atti e ribadito nella comparsa conclusionale, non vi è alcuna prova che tale credito d'imposta sia stato tempestivamente e ritualmente fatto valere dalla società.

Le considerazioni del CTU e dei CTP, dunque, non possono scalfire il dato pacifico dell'irrogazione da parte dell'A; della sanzione nella misura indicata dalla curatela, come del resto lo stesso CTU ha avuto modo di accertare essere stato confermato anche dall'attestatore del piano concordatario presentato dalla società prima del fallimento, nonché dal commissario giudiziale nel corso della procedura e soprattutto



dalla circostanza che, per la pendenza del debito derivante da tale sanzione, l'A

..... ha disposto il fermo amministrativo del credito IVA 2009 di importo addirittura superiore, cosa che senza dubbio concreta la realizzazione di un danno, come conseguenza immediata e diretta delle violazioni della normativa fiscale contestate ed accertate.

Non condivisibili sono le difese svolte in particolare dai sindaci convenuti, laddove hanno dedotto che l'operazione di vendita complessivamente considerata sarebbe stata comunque vantaggiosa per la società, che avrebbe realizzato un prezzo di molto superiore all'effettivo valore di mercato; a prescindere che in questa sede non si fa questione di effettivo incasso o meno del prezzo di vendita, circostanza che dunque non può ritenersi provata - anche considerando che lo stesso è contestato dal convenuto A Ar (1985), il quale ha dedotto che la vendita non ha comportato introiti di denaro liquido necessario alla ripresa societaria, ma si è trattato di un puro atto di facciata esclusivamente con cessioni di crediti tra i soci e le varie società - va considerato che la contestazione che qui ci occupa riguarda la vendita in epoca precedente il triennio dalla rivalutazione, in violazione della normativa in materia, concretando dunque sicuramente un illecito degli amministratori, sul quale i sindaci non hanno vigilato, come invece era loro obbligo, e non già la valutazione della vantaggiosità di una scelta gestoria discrezionale degli amministratori medesimi, dalla quale senza dubbio è derivata, quale danno immediato e diretto, l'irrogazione della cospicua sanzione.

Né risulta che fosse stato appostato in bilancio un eventuale fondo in vista dell'irrogazione della sanzione che sarebbe derivata dalla vendita effettuata in violazione della normativa fiscale di favore.

Sul punto, infatti, il CTU ha chiarito che l'importo della sanzione derivante dalla vendita non risulta contabilizzato per l'anno di competenza, ossia il 2006, in quanto sebbene ai fini fiscali è prevista la deducibilità dell'imposta nell'esercizio in cui avviene il pagamento, l'articolo 2423 *bis*, co 1, n. 3, c. c., nell'indicare i principi da osservare per la redazione del bilancio, dispone che "... *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento ...*". Per tale motivo, dunque, nel bilancio 2006, l'importo della sanzione avrebbe dovuto essere riportato quale accantonamento per imposte di competenza dell'esercizio, anche se richieste dall'erario in epoca successiva.

Questo era un controllo che sicuramente rientrava nei compiti del collegio sindacale, al quale non poteva certo sfuggire la violazione della normativa fiscale connessa



alla vendita del bene rivalutato, prima del periodo consentito, nonché la mancata appostazione nel bilancio di competenza dell'accantonamento per le sanzioni, pertanto ogni valutazione in ordine alla convenienza dell'operazione di vendita complessivamente considerata non appare pertinente, non essendo in contestazione, nel caso di specie, la scelta gestionale compiuta dagli amministratori, ma la violazione della normativa fiscale richiamata.

Del resto, quanto al pagamento del prezzo, va considerato che il contratto di vendita del 22.12.2006 ha previsto il trasferimento immediato della proprietà, oltre che del possesso, ancor prima del pagamento della prima rata del prezzo e senza che risulti neanche il versamento di una caparra; la società venditrice ha contrattualmente concesso, altresì, una dilazione di pagamento fino al 31.12.2010, dunque di ben quattro anni, in assenza di qualsiasi garanzia, avendo essa rinunciato anche all'ipoteca legale.

Assume rilievo, a riguardo, anche l'ulteriore contestazione posta dalla curatela a fondamento dell'azione (sulla cui fondatezza si darà conto in prosieguo) che ha ad oggetto la concessione illegittima di un finanziamento effettuato proprio in favore dell'acquirente A. R. con due versamenti in data 12.5.2010 e 31.12.2010, per complessivi €. 1.748.632,40, eseguiti, dunque, l'uno pochi mesi prima e l'altro addirittura contestualmente alla scadenza del termine di pagamento del saldo del prezzo di vendita, fissato per l'appunto al 31.12.2010. Tale circostanza, chiaramente, desta dubbi in ordine all'effettivo incasso del prezzo di vendita dell'opificio, pur attestato nei verbali del collegio sindacale ma contestato dall'amministratore convenuto A. A. (1985), nonché sul reale effetto della vendita sulla liquidità della società venditrice, essendo invece palese solo l'effetto immediato di copertura delle perdite di bilancio grazie alla plusvalenza realizzata con l'alienazione.

In conclusione, dunque, va affermata la responsabilità degli amministratori A. , G. (1925), A. A. , (1956), A. G. (1974), tutti in carica dal 28.6.2005 al 21.1.2011, nonché in concorso la responsabilità dei sindaci avv. M. (in carica dal 6.5.2004 al 20.7.2011), avv. L. (in carica dal 6.5.2004 al decesso nell'aprile 2010) e dr. D. (in carica dal 22.12.2006 al 20.7.2011).

Va, invece, esclusa la responsabilità di A. A. (1985), in quanto ha assunto la carica di amministratore nel 2008, nonché del sindaco dr. A. , il quale ha assunto la carica il 20.05.2010, dunque entrambi successivamente alla chiusura dell'esercizio 2006, nel quale è stata conclusa la vendita da cui sono derivate le sanzioni contestate.



Il danno, alla luce di quanto sopra, va quantificato nell'importo delle sanzioni medesime, pari ad € 1.599.064,42.

#### **8. False rappresentazioni in contabilità e redazione di bilanci non veritieri - violazione dei doveri di diligenza nella gestione dell'impresa e di preservazione del patrimonio sociale**

Altra contestazione riguarda false rappresentazioni in contabilità e redazione di bilanci non veritieri che, secondo la curatela, avrebbero avuto l'effetto di far apparire una società sana, ingannando i creditori circa le reali condizioni aziendali, con la conseguenza di ritardare il fallimento ed aggravare il passivo. Tale censura si ritiene possa essere esaminata unitamente alla VIII contestazione riguardante la denunciata violazione dei doveri di diligenza e di preservazione del patrimonio sociale, in ordine alla quale la curatela ha contestato l'omessa convocazione dell'assemblea per deliberare la riduzione e la contestuale ricostruzione del CS.

Parte attrice, con la memoria *ex art.* 164 c.p.c., ha specificato che il proprio CTP ha esaminato i bilanci a partire dal 2006 e ha proceduto alle necessarie rettifiche, pervenendo alla conclusione che già con la chiusura dell'esercizio al 31.12.2009 si era verificata la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4, c.c., per il completo azzeramento del capitale sociale, situazione che avrebbe comportato l'obbligo, in capo agli amministratori e, in caso di inerzia, dei sindaci, di provvedere affinché la società fosse posta in liquidazione, al fine di evitare l'incremento del *deficit* patrimoniale, la violazione del quale avrebbe comportato un notevole danno per la società ed i suoi creditori.

Il CTP, inoltre, ha constatato che l'esercizio 2010 aveva improvvisamente reso palese ai creditori ed ai terzi il dissesto che ha portato la società alla liquidazione volontaria, prima, ed al fallimento, poi, mentre la crisi vera e propria partirebbe da più lontano, avendo essa registrato le prime perdite già nell'anno 2003, poi proseguite nell'esercizio chiuso al 31.12.2005; i bilanci relativi agli anni dal 2006 al 2009, risulterebbero, invece, caratterizzati – in violazione, tra l'altro, degli obblighi di cui all'art. 2423, co. 2, c.c. – da una politica di indebita contrazione dei costi e di sopravvalutazione delle giacenze, dunque di falsificazione degli stessi, che rappresentavano una situazione completamente difforme dall'effettiva realtà economica e finanziaria della società.

##### **8.1. I costi per pubblicità e promozionali.**



Quanto alle singole rettifiche operate dalla curatela, innanzitutto essa ha contestato la non corretta imputazione allo stato patrimoniale dei costi di pubblicità e promozionali, tra le immobilizzazioni immateriali, deducendo che ciò possa avvenire solo quando tali costi siano da considerare funzionali e, quindi, essenziali al buon esito di un progetto per il quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti, come ad esempio il lancio di un nuovo prodotto, e presentino il requisito della eccezionalità; se, invece, sono costi ricorrenti, essi sono da considerare collegati alla normale fase commerciale. Dunque, i costi pubblicitari che possono essere capitalizzati sarebbero quelli assimilabili ai costi di impianto e di ampliamento; in mancanza delle citate caratteristiche, gli stessi dovrebbero essere imputati al conto economico, tra i costi di esercizio.

Nel caso che ci occupa, secondo la curatela l'assenza di contratti di sponsorizzazione avrebbe imposto l'imputazione a conto economico dei costi di pubblicità e promozionali.

Inoltre, relativamente all'anno 2008, i costi di pubblicità erano stati anche rinviati ai futuri dieci esercizi, in violazione della normativa che consente l'ammortamento al massimo in cinque anni.

Ebbene, sul punto il CTU concorda solo parzialmente con le rettifiche operate dalla curatela; infatti, quest'ultima per l'esercizio 2006 ha preso in esame il principio contabile OIC 24, elaborato a gennaio 2015 e che ha modificato quello precedente nella versione rivista del 30 maggio 2005.

Quest'ultimo, al quale occorre far riferimento in quanto vigente all'epoca della redazione del bilancio 2006, precisa che *“La normativa vigente ha introdotto nella denominazione della categoria dei costi ad utilità pluriennale la cui capitalizzazione è consentita la parola “pubblicità”, senza che né nella norma, né nella relazione ministeriale di accompagnamento venisse chiarita la portata dell'uso di tale termine. La capitalizzazione dei costi di pubblicità non è prevista nelle norme comunitarie, né lo è nelle prassi e regolamentazioni contabili internazionali più diffuse, essendo tali costi a ragione ritenuti di carattere ricorrente ed operativo tale che la loro capitalizzazione comporterebbe iscrizioni improprie di attività patrimoniali e condurrebbe a distorcere i risultati d'esercizio. [...] Si deve quindi trarre la conclusione che il legislatore italiano, nell'usare la dizione “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” abbia con ciò inteso includere tra i costi aventi utilità pluriennale anche quei costi che pur essendo nella loro natura oggettiva di carattere pubblicitario, siano nella sostanza ulteriori oneri sostenuti in*



*correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti, e cioè i costi di impianto e di ampliamento".*

In realtà, dunque, nonostante le considerazioni del CTU, non appare corretta l'appostazione in bilancio, per l'esercizio 2006, di spese di pubblicità per € 2.002.362,00, in mancanza di prova della loro riferibilità ad altri oneri pluriennali propriamente detti; invero, anche a seguire il principio contabile correttamente individuato dal CTU, non ogni costo di pubblicità può essere iscritto nell'attivo patrimoniale, ma solo se si sostanzia in ulteriori oneri correlati ad altri oneri pluriennali propriamente detti, in adesione del resto alla tesi della curatela.

Nessun rilievo ha, inoltre, la giurisprudenza riporta dal CTU, che riguarda la deducibilità dei costi di pubblicità ai fini delle imposte e non ai fini della corretta iscrizione degli stessi in bilancio.

In seguito ai rilievi alla bozza di CTU da parte della curatela, che ha rilevato che per l'esercizio 2007 gli amministratori avevano capitalizzato le spese di pubblicità senza il consenso dei sindaci, il CTU ha considerato che l'art. 2426, co 1, n. 5, c. c. prevede, tra l'altro, che i costi di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, mentre nel caso di specie agli atti non risulta alcun elemento da cui desumere il consenso dell'organo di controllo previsto dalla norma citata; pertanto, ha concluso che per l'esercizio 2007 tali costi non avrebbero potuto essere iscritti nell'attivo patrimoniale.

Per l'esercizio 2008 i costi di pubblicità sono stati rinviati ai futuri dieci esercizi, in violazione alla citata normativa, pertanto, l'elaborato peritale ha esposto il maggior costo per l'esercizio 2008 nei limiti temporali indicati dal dettato normativo.

In conclusione, comunque, dai prospetti predisposti (cfr. p. 173 CTU) risulta che sia a seguire le rettifiche del CTP della curatela che quelle ritenute congrue dal CTU il patrimonio netto al 31.12.2009 risulterebbe in ogni caso positivo.

## **8.2. Il valore dei crediti**

La curatela ha poi contestato la necessità di rettificare il valore dei crediti, deducendo la mancanza di un adeguato fondo rischi su crediti.

Il CTU ha ritenuto, nel rispetto del principio contabile OIC 15 e dell'art. 2426, co. 1, n. 8 c. c., secondo cui i crediti devono essere iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, di adeguare il fondo nei limiti del contenzioso formatosi anno per anno, come



risultante dalla nota integrativa da cui è stato rilevato, per l'appunto, il dato dei crediti in contenzioso per ogni singolo esercizio, che comunque è notevolmente inferiore a quello, poi, determinatosi in sede di bilancio 2010, redatto secondo i principi di liquidazione, difforni da quelli adottati per la redazione dei bilanci sino al 2009 (OIC 11), quando l'impresa era in ordinaria attività.

Non condivisibili, invece, sono le maggiori rettifiche proposte dalla curatela, non ancorate ad alcun elemento di valutazione dell'effettivo valore di realizzo.

### **8.3. Le rimanenze di magazzino.**

In ordine alle rettifiche del valore delle rimanenze di magazzino, il CTU concorda con i valori indicati dalla curatela, conformi al costo di produzione o acquisto delle stesse, risultando dunque sopravvalutati nei bilanci esaminati.

### **8.4. Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali.**

Altra contestazione riguarda la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali effettuata nell'esercizio 2008, per il valore di € 21.500.000,00.

La curatela, a tal proposito, sulla scorta delle quotazioni risultanti dalla vendita effettuata in sede fallimentare il 18.3.2014, ha ritenuto di rettificarne l'importo, riportandolo al valore di detta vendita, pari ad euro 8.135.400,00, oltre al valore del terreno e degli altri immobili, in vendita per euro 3.424.000.

La CTU ha consentito di ricostruire l'operazione effettuata sulla scorta del D.L. n. 185/2008, che, all'art. 15, ha introdotto numerose novità in tema di rivalutazione degli immobili: in particolare, in deroga al criterio di valutazione civilistica del costo storico (art. 2426 c.c.), ha previsto per le imprese la possibilità di attribuire alla rivalutazione la sola valenza civilistica e in tal senso ha operato la A. S.p.A., come si legge nella nota integrativa al bilancio 2008.

L'art. 15 D.L. n. 185/2008, al comma 16, fa riferimento ai soggetti interessati al processo di rivalutazione e ai beni oggetto di rivalutazione: con riferimento al presupposto soggettivo potevano avvalersi della rivalutazione degli immobili le società soggette all'IRES, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, non tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali; per quanto concerne, invece, il presupposto oggettivo, la norma ha stabilito che potevano essere oggetto di rivalutazione i beni immobili, ammortizzabili e non, ad esclusione delle aree edificabili e degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (immobili-merce intesi



come rimanenze), se i beni oggetto di rivalutazione erano iscritti in bilancio al 31 dicembre 2008, ma già esistenti al 31 dicembre 2007, anche se completamente ammortizzati.

Nel 2008, la rivalutazione non ha avuto effetti economici, poiché nel rispetto del documento interpretativo dell'OIC n. 3 del marzo 2009 "l'ammortamento dell'esercizio 2008 si calcola sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è operazione successiva e i maggiori valori saranno ammortizzati a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione per la residua vita utile dell'immobile".

Il maggior valore assegnato al bene rivalutato, riportato in bilancio tra le voci dell'attivo dello stato patrimoniale, deve avere, poi, come contropartita l'incremento del valore del capitale sociale o l'iscrizione di un'apposita riserva di rivalutazione tra le poste del patrimonio netto.

Pertanto, il CTU ha concluso nel senso che la A S.p.A. aveva i requisiti per beneficiare della richiamata rivalutazione degli immobili ed ha operato nel rispetto della norma all'epoca vigente.

Non possono essere condivise le rettifiche proposte dalla curatela in quanto, all'epoca dei fatti, non si poteva prevedere che il valore di realizzo del bene si sarebbe ridotto (nel 2014) ad € 8.134.500,00 per effetto di una vendita giudiziale, il cui valore, rispetto a vendite ordinarie, è di solito inferiore; del resto, conferma la correttezza della rivalutazione il valore di mercato (e non di realizzo) del bene attribuito dagli ausiliari della procedura fallimentare, in particolare nella perizia di stima dell'ing. D' , incaricato il 13.05.2011 dal g. d. al fallimento, acquisita dal CTU in via telematica, che ha determinato il valore degli immobili in cui veniva esercitata l'attività d'impresa, alla data della stima, in € 24.472.525,00.

Non possono, dunque, accogliersi i rilievi formulati dalla curatela sulla scorta di dati acquisiti solo anni dopo, in seguito alla messa in liquidazione della società e al ricorso alle procedure concorsuali di risoluzione della crisi di impresa: correttamente, infatti, il CTU ha evidenziato che tali dati espongono valori di presunto realizzo, in applicazione dei principi contabili OIC 5, applicabili al caso in cui si trovava la A S.p.A. a seguito dell'operazioni straordinaria di messa in liquidazione volontaria e successivamente per il ricorso alla procedura concordataria, difforni dai criteri adottati per la redazione dei bilanci sino al 2009 (OIC 11), quando la società era in ordinaria attività d'impresa.

Correttamente il CTU si è, poi, soffermato anche in merito alle modalità di rilevazione ed al periodo del rilievo (2009) dell'operazione di rettifica.



La rivalutazione delle immobilizzazioni è avvenuta nell'esercizio 2008 in ossequio al richiamato D.L. 185/2008; il valore delle immobilizzazioni materiali, limitatamente ai "Terreni e Fabbricati", era esposto in € 36.351.584, incrementandosi rispetto a quello esposto nell'esercizio 2007, limitatamente alla voce "Rivalutazione ex art. 15 D. L. 185/08" per € 21.500.000; nello stesso esercizio veniva incrementata la "riserva di rivalutazione " per l'importo corrispondente, dunque € 21.500.000, appostata al patrimonio netto, così come previsto dal richiamato D. L. 185/2008.

La relativa rettifica contabile è stata considerata, invece, dal CTP della curatela come di competenza dell'esercizio 2009, mentre è nell'esercizio 2008 che dovrebbe essere rettificato il valore delle immobilizzazioni materiali (all'attivo patrimoniale) con riduzione corrispondente del valore della "riserva di rivalutazione" appostato al patrimonio netto, formatosi proprio per la descritta rivalutazione; il CTP, invece, ha adottato una metodologia diversa, riducendo il valore delle immobilizzazioni senza ridurre, in contropartita, il conto "riserva di rivalutazione" del patrimonio netto, ma imputando, erroneamente, l'importo al conto economico, rilevando, così, una maggiore perdita di esercizio.

Comunque, anche a voler sottrarre dal risultato di esercizio chiuso al 31.12.2009, come rettificato dal CTU in € 41.605.258,00 (cfr. p. 61 ss. CTU), la rivalutazione in contestazione pari ad € 21.500.000,00, si perverrebbe comunque ad un patrimonio netto ampiamente positivo, risultando dunque smentito l'assunto di parte attrice secondo cui il capitale sociale sarebbe stato azzerato già dal 31.12.2009.

#### **8.5. Le sopravvenienze passive e le insussistenze passive.**

In merito alle sopravvenienze passive ed insussistenze passive, la curatela ha proceduto ad imputare le sopravvenienze passive alle voci di bilancio, relative ai periodi ritenuti di effettiva competenza, assumendo come punto di partenza i dati esposti nella nota illustrativa al piano di concordato. La voce "Sopravvenienze passive per costi non contabilizzati negli anni precedenti", esposta per euro 10.135.356,26, è stata imputata agli esercizi di competenza dal 2006 al 2009 e si è proceduto, altresì, a rettificare la voce "Erario c/credito d'imposta", per euro 2.384.219,20, in quanto insussistente, oltre ad effettuare le svalutazioni dei crediti, già trattata in precedenza.

Inoltre, dalla nota illustrativa al piano concordatario, la curatela ha rilevato insussistenze passive per € 15.193.768,09, derivanti dalla *due diligence* contabile eseguita dai professionisti incaricati di predisporre il piano concordatario, che aveva portato



all'eliminazione di componenti patrimoniali attivi non più attuali ed alla contabilizzazione di passività riferite a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti e non contabilizzati; in sede di rettifica, la curatela ha, pertanto, proceduto ad imputare le voci agli esercizi di competenza.

Ebbene, tali rettifiche non appaiono praticabili.

Come evidenziato dal CTU, invero, si tratta di rettifiche derivanti dalla messa in liquidazione della società e dal ricorso alle procedure concorsuali, che dunque sono derivate dalla variazione dei principi di redazione del bilancio: infatti, per effetto di tali operazioni straordinarie non vengono più adottati i principi contabili previsti dall'OIC 11 applicabili per le società in continuità aziendale, ma i principi contabili di cui all'OIC 5 riguardanti le società che non proseguono l'attività d'impresa e, pertanto, devono adeguare i valori originari di bilancio a quelli di presunto realizzo.

Le doglianze espresse dal CTP della curatela si basano sul contenuto della nota illustrativa al piano concordatario che proponeva la liquidazione giudiziale, applicando i principi contabili previsti dall'OIC 5, ossia la valutazione delle voci di bilancio non al loro valore contabile bensì a quello prudenzialmente determinato di presunto realizzo delle attività e di presunto, prudenziale valore delle passività.

Nell'integrazione della consulenza disposta nel corso del giudizio, in particolare sulla scorta dell'esame della nota integrativa al bilancio 2010, il CTU ha chiarito di aver esaminato le risultanze della stessa ed, in particolare, l'indicazione dei diversi criteri di valutazione delle voci di bilancio, atteso che al 31.12.2010 risultava una causa di scioglimento, sebbene la relativa delibera sia stata adottata il successivo 21.1.11 e, dunque, il passaggio ai valori di liquidazione, come è consentito dai principi contabili e civilistici; inoltre, non venendo esposte nella nota integrativa al bilancio 2010 le modalità di formazione delle voci di cui al prospetto "Oneri straordinari", né dalla descrizione della voce riportata nell'indicato prospetto era possibile rilevare la natura e l'epoca della sua formazione, è stato applicato, come esposto nella richiamata nota integrativa al bilancio 2010, il principio contabile OIC 5, imputandone la competenza all'esercizio in cui è stato adottato il richiamato principio contabile, ossia esclusivamente al 2010, in assenza di elementi da cui ricavare i singoli esercizi precedenti ai quali tali oneri straordinari sarebbero riferibili.

Allo stesso modo e per le medesime considerazioni, il CTU non ha ritenuto di operare rettifiche dall'indicazione della voce "Sopravvenienza passiva per costi non



contabilizzati esercizi precedenti” per € 10.135.365,26, non escludendo del resto che la stessa comprendesse, integralmente o parzialmente, quelle voci imputate all’attivo patrimoniale (pubblicità, costi pluriennali, spese legali, ecc.) già oggetto di doglianze di parte attrice, separatamente vagliate.

#### **8.6. Le perdite su crediti per i prelievi illeciti degli amministratori.**

Condivisibilmente la consulenza esclude di dover imputare a conto economico le perdite su crediti per i prelievi illeciti degli amministratori: si tratta di una contestazione in primo luogo tardiva, in quanto non effettuata nella memoria integrativa di cui all’art. 164 c.p.c. né nelle memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., per cui la richiesta della curatela di ulteriore integrazione della CTU va respinta.

Tale contestazione, inoltre, è infondata.

In particolare, parte attrice ha contestato la mancata imputazione a conto economico, nell’esercizio di competenza, del cd. danno diretto causato da amministratori e sindaci, come quantificato dal CTU ed in prevalenza causato da operazioni finanziarie illecite per diversi milioni di euro (di cui si dirà meglio in prosieguo), quanto alla perdita per l’irrecuperabilità di queste somme illecitamente prelevate dalle casse della società, che, secondo la curatela, avrebbe condotto ad un’ulteriore diminuzione del valore del patrimonio netto.

Sul punto è stata già disposta integrazione della consulenza, nella quale il CTU ha chiarito (cfr. p. 12 integrazione) che l’operazione eseguita in violazione dell’oggetto sociale si è concretizzata, come asserito da parte attrice, in finanziamenti effettuati a terzi (amministratori, on. D , A: Re, ecc.) che si sono dichiarati, anche dopo l’intervento delle procedure concorsuali, debitori della A: S.p.A.; quindi, indipendentemente dalla liceità dell’operazione, la società ha erogato a terzi una somma di danaro ed è diventata creditrice del beneficiario della stessa. La registrazione contabile di tali operazioni espone, dunque, un’uscita di danaro dalla banca o dalla cassa sociale ed, in contropartita, un credito verso il beneficiario; entrambe le movimentazioni rappresentano voci patrimoniali del bilancio e si concretano in un decremento della voce “banca” (o cassa) e per un pari importo in un incremento della voce dell’attivo “crediti verso terzi”.

Solo nel momento in cui il credito diventa irrecuperabile per insufficienza patrimoniale del debitore, ovvero per altro motivo che non ne consenta l’intero recupero, il conto economico sarà influenzato della perdita del credito.



Pertanto, nel caso di specie, non risultando tali presupposti, la rettifica contestata non è condivisibile.

8.7. In conclusione, dunque, procedendo alle rettifiche di bilancio, così come innanzi descritte, dalla consulenza risulta che il momento in cui si è determinata l'insufficienza del patrimonio netto va individuato nel 31.12.2010 e ciò si è reso conoscibile ai creditori in data 24.1.2011, con l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società.

Invero, dalla nota integrativa al bilancio 2010 risulta che la produzione è stata interrotta a dicembre 2010, per assenza di liquidità che non consentiva l'approvvigionamento di materie prime e il pagamento delle retribuzioni, per cui il 21.1.11 è stato deliberato dall'assemblea lo scioglimento della società. Inoltre, l'assemblea dei soci deliberava il conferimento di mandato professionale per la proposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex art.* 160 L. Fall., presentato una prima volta nel marzo 2011, ritenuto inammissibile, e riproposto nel maggio 2011, quando dava luogo all'apertura del concordato, poi revocato con conseguente dichiarazione di fallimento, intervenuta nel luglio dello stesso anno.

Pertanto, considerando che lo scioglimento della società è stato deliberato dall'assemblea del 21.1.2011, dunque solo pochi giorni dopo il verificarsi della causa di scioglimento, lo si ribadisce riconducibile al 31.12.2010, e che la società si è attivata immediatamente per il ricorso alla procedura di concordato preventivo, deve ritenersi che non si è prodotto, in detto brevissimo e, comunque, del tutto ragionevole lasso di tempo, alcun aggravamento del dissesto di cui gli amministratori ed i sindaci debbano rispondere.

Pertanto, per tale aspetto, la domanda della curatela è infondata.

Ne deriva, altresì, l'insussistenza della ulteriore contestazione riguardante la violazione dei doveri di diligenza e di preservazione del patrimonio sociale, per l'omessa convocazione dell'assemblea per deliberare la riduzione e la contestuale ricostruzione del CS, avvenuta invece tempestivamente, alla luce della ricostruzione di cui sopra.

#### **9. Prelievi indebiti da parte degli amministratori e pagamenti indebiti in favore di terzi**

Nell'atto introduttivo del giudizio, la curatela ha contestato l'indebito prelievo da parte degli amministratori di € 1.052.674,13 in favore di A G (1974) ed € 1.038.723 in favore di A A (1956), per totali € 2.091.397,13.



Nella memoria integrativa, invece, la curatela ha specificato la domanda con riferimento alla CTP a firma del dr. F in complessivi € 2.716.673,19, tenendo conto, come chiarito anche nella comparsa conclusionale, di pretesi versamenti indebiti in favore di altri amministratori.

Ebbene, va considerato che il g.i., all'udienza del 20/10/2014, ha disposto l'integrazione della citazione, *"ritenuta la nullità dell'atto di citazione nei confronti dei sindaci e degli amministratori, dal momento che lo stesso non contiene la dettagliata indicazione delle specifiche condotte (eventualmente anche omissive) addebitate a ciascuno dei singoli convenuti nonché dei danni che si assumono derivare da ciascuna di dette condotte, con riguardo a ciascuno di essi convenuti e con precisa indicazione, altresì, del relativo nesso di causalità"*.

Pertanto, quanto alla contestazione dei prelievi o, comunque, dei pagamenti indebiti in favore degli amministratori, l'estensione della domanda originaria, limitata ai prelievi da parte di G ed A Amato, a quelli in favore degli altri amministratori, integra domanda nuova, come tale inammissibile, e non semplice integrazione della domanda originariamente proposta.

Pertanto, l'esame va limitato ai prelievi oggetto dell'originaria contestazione.

Quanto ai prelievi effettuati dall'amministratore Gi A (1974) dalle casse della società, per complessivi € 1.052.674,13, ed A A (1956) per € 1.038.723, essi come accertato dalla CTU e risultante dalla documentazione in atti, sono stati confermati dagli stessi soci in assemblea e risultano dalla nota integrativa al bilancio 2010.

In particolare, dal verbale dell'assemblea ordinaria del 6.4.2011 risulta il riconoscimento del debito da parte, tra gli altri, di Gi A (1974) e di A A (1956) in misura corrispondente a quanto contestato dalla curatela.

La circostanza è stata confermata dallo stesso G A, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso in sede penale in data 22.11.2011, il cui stralcio, come dedotto dalla curatela, è riportato nell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Salerno (cfr. p. 36 all. 24 del fascicolo telematico), ha affermato che era prassi che gli amministratori prelevassero denaro dalle casse sociali per ragioni estranee alla società ("Era prassi ... che i soci potessero prelevare delle somme come delle anticipazioni, immaginando di restituirle, ma anche per spese che con la società non c'entravano nulla").



Si tratta di operazioni che non trovano giustificazione nell'attività d'impresa, anche considerando che l'oggetto sociale della A S.p.A. non includeva l'attività di finanziamento a terzi.

Inoltre, unitamente alle ulteriori condotte dissipative e prelevamenti indebiti, contestati dalla curatela (di cui si dirà *infra*), il CTU ha accertato che le operazioni descritte sono state, in prevalenza, poste in essere nel corso dell'esercizio 2010, quando la tensione finanziaria della A S.p.A. si era già manifestata, le retribuzioni ai dipendenti non venivano corrisposte con regolarità alla scadenza, il fatturato era in costante diminuzione e, pertanto, i sintomi della crisi si erano ampiamente palesati.

Risulta, pertanto, la violazione da parte degli amministratori in carica dei principi di corretta e prudente gestione e di preservazione del patrimonio sociale, garanzia dei creditori, atteso che i prelievi senza causa concretano vere e proprie distrazioni di attivo dall'attività d'impresa per fini extra - sociali.

Concorrono nella responsabilità del CdA i sindaci, per l'omesso controllo su tali atti gestori illeciti, di immediata evidenza.

Invero, in tema di responsabilità dei sindaci di una società di capitali, ai fini dell'osservanza del dovere di vigilanza, previsto dall'articolo 2407, co. 2, c.c. è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate, denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'articolo 2409 c.c. o provvedendo essi stessi alla denuncia al tribunale ai sensi di tale norma, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo a evitare o quanto meno a ridurre le conseguenze dannose dell'illecita condotta gestoria (cfr. Cass. civ., sez. I, 11/12/2019, n. 32397; sez. I, 31/07/2019, n. 20651; sez. I, 18/09/2017, n. 21566; sez. I, 03/07/2017, n. 16314).

Come precisato dal CTU (cfr. p. 226 CTU), non è condivisibile il prospetto redatto dal CTP degli eredi del sindaco avv. L: , in cui si imputano a pagamento e, dunque, si portano in detrazione dell'importo dei prelievi, alcuni giroconti contabili, dai quali, invece, non si evince che alcuna somma di danaro è stata versata nelle casse sociali, anche perché non sorretti da alcuna evidenza documentale.



Né può escludersi il danno perché si tratterebbe di crediti certi ed esigibili e con valore di realizzo pari al valore nominale, come contestato dai CTP dei convenuti, in quanto la solvibilità dei debitori non è in alcun modo provata, né spetta alla curatela un onere in tal senso, atteso che la domanda dalla stessa promossa si fonda sull'illegittimità dei prelievi posti in essere dagli amministratori, del resto convenuti nel presente giudizio, e la conseguente responsabilità dell'organo gestorio e di controllo in carica al momento dell'illecita sottrazione, per aver consentito e non impedito o, comunque, non opportunamente vigilato in ordine agli stessi, e non già di responsabilità per omesso recupero dei crediti, nel qual caso soltanto potrebbe assumere rilievo la solvibilità o meno dei debitori.

In conclusione, dunque, deve concludersi per la responsabilità degli amministratori e dei sindaci in carica alla data di effettuazione dei prelievi, come indicati nello schema riepilogativo di cui alla CTU (cfr. p. 225), dal 2008 al 2010, per complessivi € 2.091.397,13, non risultando condivisibile la rettifica di € 1.173,41 effettuata per A. , in seguito ai rilievi dei CTP, atteso il riconoscimento di debito di cui al su citato verbale assembleare e le risultanze dei bilanci e della nota integrativa.

Dunque, va affermata la responsabilità solidale degli amministratori A. G. (1925), A. A. (1956), A. G. (1974), tutti in carica dal 28.6.2005 al 21.1.2011, e di A. A. (1985), amministratore dal 14.05.2008 al 21.01.2011, nonché in concorso la responsabilità solidale dei sindaci avv. M. (in carica dal 6.5.2004 al 20.7.2011) e dr. D. (in carica dal 22.12.2006 al 20.7.2011), per complessivi € 2.091.397,13; la responsabilità solidale del sindaco avv. L. (in carica dal 6.5.2004 al decesso, avvenuto il 24.4.2010), va esclusa per i prelievi effettuati nel 2010, anno del decesso, in quanto dagli atti di causa non risulta quale parte degli stessi eventualmente abbia preceduto la cessazione della carica, e dunque, va limitata a complessivi € 739.067,92 (cfr. p. 225 CTU). La responsabilità solidale del sindaco dr. A. (in carica dal 20.05.2010 al 21.1.2011), in relazione ai prelievi cui è stato limitato l'esame, oggetto dell'originaria citazione, e alla durata della carica, va limitata ad € 974.515,13.

Non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuta la CTU in seguito ai rilievi del CTP del convenuto dr. A. , stando ai singoli prelievi riscontrati sulla scorta delle risultanze del libro giornale, come analiticamente esposte nella consulenza (cfr. pp. 194 ss.).



### 9.1. Pagamenti in favore dell'On. P D:

Risulta raggiunta, altresì, la prova dei pagamenti in favore dell'On. P D: di complessivi € 1.205.000, effettuati anche per il tramite della D: A (per € 175.000) e di C. (per € 230.000), nel corso del 2009 - 2010.

Invero, la disposta CTU ha confermato tale circostanza, sulla scorta dell'esame della documentazione contabile ed, in particolare, del libro giornale prodotto dalla curatela, da cui risultano le erogazioni in favore del terzo, effettuate a mezzo banca, del tutto prive di giustificazione causale.

Inoltre, i pagamenti illegittimi risultano confermati dal verbale di interrogatorio del 15.09.2011 reso dal sig. A G (1974) al curatore (cfr. all. 15 elaborato peritale CTP dr. Ferrara), che ha affermato come si trattasse di prestiti a titolo gratuito.

L'oggetto sociale della A: S.p.A. non includeva l'attività di finanziamento a terzi e, pertanto, tali operazioni non trovavano giustificazione con l'attività d'impresa svolta, connotandosi come pagamenti illeciti, anche considerato che alcune delle elargizioni sono state poste in essere nel 2010, quando la tensione finanziaria della A S.p.A. si era già manifestata, le retribuzioni ai dipendenti non venivano corrisposte con regolare periodicità alle scadenze, il fatturato era in costante diminuzione e, pertanto, i sintomi della crisi si erano già palesati.

Non possono essere condivise le difese dei convenuti sulla omessa considerazione delle registrazioni in avere, in quanto le stesse si rilevano esclusivamente dai mastri contabili, i quali notoriamente non hanno valore probatorio non rientrando nelle scritture contabili obbligatorie, e comunque considerando che correttamente il CTU ha rilevato che trattasi di operazioni di giroconto, del pari non giustificate e non supportate da alcuna motivazione causale, in assenza della relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, condivisibile appare la conclusione del CTU di non dar rilievo alla registrazione nel mastro delle restituzioni in contanti, in quanto a prescindere dalla dichiarazione dello stesso on. D che sarebbe stata resa al curatore, di non aver mai effettuato restituzioni in contanti, non vi è alcuna ulteriore evidenza documentale di tali pagamenti ed, inoltre, l'importo degli stessi supera di gran lunga il limite consentito dalla legge per l'uso di contante.

Va, poi, considerato che il consulente ha introdotto fatti nuovi, non dedotti ritualmente dalle parti del giudizio, circa l'accollo del debito da parte dei soci, comunque



avvenuto senza liberazione del debitore originario, che sarebbe poi stato soddisfatto dagli stessi con la cessione *pro soluto* alla società di loro crediti verso la A RE del quale effettivo incasso, comunque, non vi è alcuna prova.

Né possono trovare ingresso le considerazioni del CTU, riprese poi dai convenuti, sull'impossibilità, dall'esame della documentazione esaminata, di accertare l'avvenuto eventuale recupero del credito da parte della curatela, né le possibilità di recupero dello stesso, valutata sulla consistenza patrimoniale del debitore.

Invero, il consulente anche in tal modo ha introdotto fatti nuovi, non dedotti ritualmente dalle parti del giudizio; si tratta, comunque, di circostanze irrilevanti ai fini dell'eventuale esclusione o riduzione del danno, atteso che non risulta che la società abbia tentato di curare il recupero dal terzo e considerando che la cessione del credito da parte dei soci accollanti in pagamento è avvenuta *pro soluto*, senza che sia stata fornita prova dell'effettivo incasso da parte della società ceduta, che anzi verosimilmente è da escludere, atteso il sopravvenuto fallimento anche della stessa.

Inoltre, valgono le medesime considerazioni effettuata nel paragrafo precedente in ordine ai prelievi illeciti degli amministratori, in quanto la curatela, con la presente azione, non ha contestato il mancato recupero dei crediti, ma l'effettuazione di pagamenti illeciti, contrari all'oggetto sociale e privi di giustificazione causale, direttamente causativi di danno per la distrazione di fondi dal patrimonio sociale.

Risulta, dunque, la responsabilità degli amministratori per il pagamento illecito di tali cospicui importi in favore dell'On. D. effettuato in violazione dell'oggetto sociale e per fini extra-sociali, in concorso con la responsabilità dei sindaci per omesso controllo di tali evidenze, risultanti dalla documentazione contabile e bancaria, per cui agevolmente riscontrabili con la regolare verifica della stessa.

Non condivisibili sono le conclusioni del CTU quanto alla limitazione della responsabilità del sindaco dr. A solo per i pagamenti effettuati nell'anno 2010, di assunzione della carica, e non anche di quelli effettuati l'esercizio precedente.

Invero, deve ritenersi che non è sufficiente ad esonerare i sindaci, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri



sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/07/2019, n. 18770).

Nel caso di specie, l'esigibilità del diligente controllo da parte del sindaco degli indebiti pagamenti effettuati nell'esercizio 2009, antecedente l'assunzione della carica, è confermata anche dalla considerazione che proprio la successiva ripetizione del comportamento illecito, dopo l'assunzione della carica di sindaco, avrebbe dovuto indurre lo stesso, nell'esercizio diligente dei propri doveri di controllo, ad estendere la verifica anche all'esercizio appena concluso, specie considerando il termine di approvazione del bilancio, fissato nell'esercizio successivo a quello di chiusura.

E' da escludere, invece, la responsabilità del sindaco avv. L. [redacted] deceduto nell'aprile 2010, per le erogazioni effettuate per il tramite della D. [redacted] e della C.M.D. in data successiva al decesso.

In conclusione, dunque, va affermata la responsabilità degli amministratori, in solido con i sindaci avv. M. [redacted] dr. D. [redacted] e dr. A. [redacted], per l'intero importo dei prelievi, pari ad € 1.205.000; la responsabilità in solido dell'avv. L. [redacted], invece, va limitata ad € 730.000,00.

## 9.2. Pagamenti in favore dell'avv. S. [redacted] L. [redacted]

Quanto ai pagamenti ingiustificati in favore dell'avv. S. [redacted] L. [redacted], indicati nella citazione in circa € 800.000 e specificati nell'integrazione in € 829.000, ma nella CTP alla stessa allegata e nella comparsa conclusionale quantificati in € 692.884,06, va considerato che si tratta di un professionista incaricato della consulenza civile e commerciale, di cui la curatela ha dedotto la sproporzione rispetto alle attività effettivamente poste in essere, limitate a tre brevi pareri trasmessi via e-mail e tre modifiche contrattuali.

Il CTU non ha confermato l'assunto di parte attrice, ritenendo congrui i compensi, in applicazione della tariffa professionale per attività stragiudiziale con riferimento al volume d'affari della società, individuato nel patrimonio netto pari, nell'esercizio 2018, a 40 milioni di euro.

Ebbene, il consulente ha accertato quanto allegato dal CTP della curatela, ossia che i rapporti professionali tra la A. [redacted] SpA. e l'avv. L. [redacted] consistevano:



a) nel mandato avente ad oggetto l'istruttoria e la pianificazione dell'operazione finanziaria, con trasformazione dell'indebitamento societario a breve termine in indebitamento a medio/lungo termine;

b) nell'assistenza e consulenza legale prestata alla società.

Per il primo rapporto professionale all'avv. L. i risulta corrisposto un compenso di € 577.370,00, pari a circa il 2% dell'importo del finanziamento in *pool* effettivamente concesso per € 27.000.000, ritenuto congruo dal CTU atteso il risultato positivo conseguito.

Invero, tale quantificazione del compenso, ad avviso del collegio non appare giustificata, in quanto in mancanza di espressa pattuizione tra le parti, occorre applicare le tariffe professionali, quali parametro di quantificazione (art. 2233 c.c.).

Ebbene, nel caso di specie, applicando le tariffe per attività stragiudiziale di valore corrispondente all'importo del finanziamento cui si riferiva il mandato professionale, si giunge ad un compenso massimo di € 51.001,00, pari dunque a solo il 9% circa di quanto effettivamente erogato.

Pertanto, il pagamento di un compenso così ingente, senza l'espressa previa pattuizione dello stesso, del tutto sproporzionato da quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali, senza dubbio concreta un comportamento negligente dell'organo gestorio, non improntato ai dovuti canoni di diligenza e prudenza, con conseguente danno al patrimonio e ai creditori sociali, che si ritiene di quantificare nella differenza tra quanto erogato e quanto ritenuto congruo sulla scorta delle tariffe, pari ad € 526.369,00.

Quanto all'individuazione dei componenti del CdA e del Collegio sindacale chiamati a rispondere di tale danno, dalla CTP della curatela e dalla documentazione alla stessa allegata (cfr. p. 94 CTP dr. F ), risulta che i pagamenti riguardano più fatture emesse tra l'1.12.2008 e il 7.5.2010; già la prima fattura e, dunque, il primo pagamento, dell'importo di € 120.000, risultava esorbitante rispetto al giusto compenso derivante dall'applicazione delle tariffe professionali, essendo pari ad oltre il doppio di questo.

Di tale importo devono rispondere, dunque, tutti i componenti del CdA convenuti, oltre che in solido i sindaci avv. M e dr. D mentre la responsabilità del sindaco avv. L va esclusa per l'ultimo pagamento del 7.5.2010, successivo al suo decesso, pertanto va limitata ad € 473.659,00.



Va esente da responsabilità, invece, il dr. A. , che ha assunto la carica successivamente all'ultimo pagamento e, dunque, dopo la definizione del rapporto professionale.

Il CTU, inoltre, ha accertato che per il secondo rapporto professionale all'avv. L. è stato corrisposto, per l'assistenza e consulenza legale prestata alla società, un compenso di € 115.474,06, per il triennio 2008 – 2010, così specificato

<i>anno</i>	<i>compenso</i>
	<i>annuo</i>
2008	68.942,91
2009	32.784,39
2010	13.746,76
Totale	115.474,06

Egli ha ritenuto congrui tali compensi atteso che, in applicazione delle tariffe stragiudiziali per affari di valore pari al patrimonio netto di € 40.000.000, sarebbero maturati compensi da un minimo di € 18.417 ad un massimo di € 66.301, per cui solo per l'anno 2008 sono stati corrisposti compensi di poco superiori ai massimi.

Tale ricostruzione appare condivisibile, per cui per tale parte la domanda della curatela va respinta.

### 9.3. Pagamenti in favore di M. D

Risultano confermati e, dunque, fondata è la domanda anche con riferimento ai pagamenti illegittimi in favore di M. D , nipote dell'On. D di cui al capo che precede, per complessivi € 125.000.

Invero, tali pagamenti risultano accertati dalla disposta CTU, sulla scorta delle risultanze del libro giornale relativo al 2009 e 2010, da cui si evince, inoltre, che mentre gli accrediti effettuati in favore di M. D M avvenivano tutti a mezzo emissione di assegni bancari dai diversi istituti di credito con cui operava la A. SpA, nessuna somma di danaro risulta restituita da D. M M in quanto gli accrediti si riferiscono a giroconti privi di evidenze documentali.

Anche in tal caso, va evidenziato che l'oggetto sociale della A. SpA non includeva l'attività di finanziamento a terzi e, pertanto, tali operazioni non trovano giustificazione con l'attività d'impresa svolta, essendo volte esclusivamente a fini extra-sociali.



Valgono le medesime considerazioni di cui al capo 9.1 in ordine alle infondate difese dei componenti del collegio sindacale sulla mancata considerazione delle registrazioni in avere del mastro e delle possibilità di recupero del credito in relazione alla capacità patrimoniale dell'obbligato.

Inoltre, alcun rilievo hanno le difese dei sindaci in ordine alla corretta appostazione o meno del credito nell'attivo piuttosto che nei costi, la quale - a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza di tale tesi - non potrebbe comunque valere a conferire carattere di liceità all'illegittima erogazione in favore del terzo, effettuata per fini extra-sociali.

Detti pagamenti illeciti risultano effettuati dal 31.12.2008 al 31.12.2010, per cui devono risponderne in solido tutti i componenti del CdA convenuti nonché i sindaci avv. M e dr. D ; il sindaco dr. A in relazione all'epoca di assunzione della carica, risponde in solido nei limiti di € 110.000, mentre la responsabilità solidale del sindaco avv. L , invece, è limitata ai pagamenti eseguiti fino al decesso dello stesso, pari ad € 15.000,00.

#### 9.4. Pagamenti in favore di E C

Quanto ai pagamenti contestati in favore di E C , eseguiti in data 29.8.2010 e 29.9.2010, per € 180.000, che in citazione è stato dedotto essere effettuati in stato di conclamata crisi della società, pochi mesi prima della presentazione della domanda di concordato e riferibili a lavori probabilmente effettuati in favore della A RE, dunque di terzi, il CTU ha evidenziato che dalla perizia della medesima parte attrice, posta a fondamento delle integrazioni ex art. 164 c.p.c., si ricava, invece, che la fattura del 12 luglio 2010 era relativa a lavori di cui non vi era riscontro, in quanto non era stato rinvenuto alcun contratto di appalto tra la società e la E!

Ebbene, il CTU quanto a quest'ultimo assunto ha dedotto che il contratto di appalto, secondo la giurisprudenza, non richiede la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*, ma può essere provato anche per fatti concludenti; inoltre, ha dedotto che non vi sono elementi a supporto dell'assunto che si tratti di pagamenti di lavori eseguiti in favore della A Re, concludendo dunque per la legittimità del pagamento e l'assenza di danno.

Le conclusioni del CTU non sono condivisibili, in quanto pur a voler concordare sull'assunto della non necessità della forma scritta per la conclusione del contratto di



appalto o per la relativa prova e della sufficienza di fatti concludenti, nel caso di specie non risulta alcun elemento di prova in tal senso, ossia dell'effettiva stipula di un contratto di appalto sia pur con comportamenti concludenti, nemmeno allegati dai convenuti, a fronte della contestazione di parte attrice.

Pertanto, anche tali pagamenti devono ritenersi privi di causa e, dunque, illeciti perché depauperativi del patrimonio sociale, con responsabilità solidale dei componenti l'organo gestorio e di controllo, per aver violato gli obblighi derivanti dalla carica.

E', invece, da escludere la responsabilità del sindaco L. , deceduto nell'aprile 2010, data precedente ai contestati pagamenti.

#### 9.5. Pagamenti in favore di A S.r.l.

La curatela ha contestato, altresì, l'illegittimità dei pagamenti in favore di A S.r.l., società amministrata dal convenuto A (1985), per € 66.092,12, in quanto effettuati senza titolo giustificativo nel mese di dicembre 2010; a riguardo, il CTU ha dedotto che, nell'elaborato peritale del consulente della curatela, dr. F. , viene precisato come, nel solo anno 2010, siano stati corrisposti alla A S.r.l. pagamenti per un importo pari ad euro 108.674,00, a fronte di fatture registrate in contabilità per un importo complessivo di euro 42.581,89. Di qui, la differenza di pagamenti non riscontrabili per € 66.092,12, che si contesta, dunque, essere stati erogati in mancanza di titoli giustificativi.

Il CTU ha dedotto che dall'interrogatorio di A. A. si evince che la Amavebo era una società che si occupava dell'organizzazione di viaggi, per cui deve ritenersi che si tratti di pagamenti di spese di viaggio; inoltre, egli ha riscontrato che i rapporti tra la A. e la società fallita si deducono, tra l'altro, dalle registrazioni riscontrate dalla scheda contabile "Spese di viaggio" in cui sono riportate le operazioni contabili effettuate tra le due società, nonché ha trovato riscontro tra la scheda contabile "Spese di viaggio" e quanto riportato nel libro giornale, aggiungendo, però, che dalla documentazione in atti non si rilevano i documenti posti a supporto di tutte le scritture contabili, ossia le operazioni registrate nel libro giornale (cfr. p. 94 CTU). Ha concluso, comunque, per la legittimità dei pagamenti.

Ebbene, anche tali conclusioni non appaiono condivisibili al collegio, per la semplice considerazione che lo stesso CTU ha riscontrato che non vi sono documenti contabili di supporto dei pagamenti di cui al libro giornale e alla scheda contabile,



quest'ultima non costituente scrittura contabile obbligatoria, per cui risulta confermata la contestazione della curatela, come precisata con la memoria integrativa *ex art.* 164 c.p.c., dell'avvenuto pagamento privo di giustificazione, per la parte non coperta dalle relative fatture, pari ad € 66.092,12; ciò, inoltre, è tanto più vero se si considera che l'amministratore della Amavebo, A1 A (1985), faceva parte, al contempo, anche del CdA della A S.p.A..

Pertanto, deve affermarsi la responsabilità dei componenti del CdA e del collegio sindacale, con esclusione del sindaco avv. Lammerti, deceduto nell'aprile 2010, data precedente ai contestati pagamenti.

#### 9.6. Finanziamenti alla A RE S.r.l.

Fondata è la domanda, altresì, con riferimento al contestato illegittimo finanziamento in favore della A RE di € 1.029.632, effettuato con due versamenti, in data 12.5.2010 e 31.12.2010; il CTU ha confermato che lo stesso risulta dall'esame della scheda contabile intestata alla A RE S.r.l., nonché dall'appostazione nel bilancio al 31.10.2010, che alla voce "Altri Crediti" rileva l'imputazione alla A RE di detto importo di euro 1.029.632,00.

Ebbene, considerando – lo si ribadisce - che l'oggetto sociale della fallita non contemplava l'erogazione di finanziamenti e che, all'epoca degli stessi, come accertato dal CTU, il fatturato della A S.p.A. si era notevolmente ridotto e la tensione finanziaria cresceva, ne deriva l'illegittimità del finanziamento, per la cosciente volontà dell'organo amministrativo di dare, in tal modo, al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, per di più con la consapevolezza delle precarie condizioni economiche non solo della società finanziatrice ma, altresì, della beneficiaria A1 RE. in virtù di una serie di indici evidenti, anche considerando che la società finanziata presentava la medesima compagine sociale e la quasi identità dell'organo amministrativo della finanziatrice, nonché che di lì a poco sarebbe a sua volta fallita.

Non va trascurato, a riguardo, quanto già detto nei precedenti capi riguardanti la vendita alla stessa A RE dell'opificio di via , il cui saldo prezzo sarebbe stato versato dall'acquirente nel termine del 31.12.2010; ciò vuol dire che i finanziamenti sono avvenuti l'uno qualche mese prima e l'altro contestualmente alla scadenza del termine per il pagamento del saldo del prezzo, in favore dunque di soggetto che era già debitore della società finanziatrice per importi considerevoli, in virtù di detto diverso titolo. Deve



concludersi, dunque, per la manifesta consapevolezza dell'illegittimità dei finanziamenti e del danno all'integrità del patrimonio sociale dagli stessi cagionato, considerato altresì che l'erogazione è avvenuta poco prima dello scioglimento della società (deliberato il 21.1.2011) e della presentazione della domanda di concordato preventivo.

Di tali finanziamenti, inoltre, devono rispondere i componenti il collegio sindacale in carica, con esclusione del sindaco avv. L. \_\_\_\_\_, deceduto in epoca precedente.

Non possono essere condivise le difese del sindaco convenuto, avv. M. \_\_\_\_\_, secondo cui tali operazioni non sarebbero imputabili al collegio sindacale, atteso che sono state effettuate in un momento in cui la gestione ed il controllo della contabilità erano stati trasferiti ai due consulenti nominati dal CdA, ossia ai dr. D. D. \_\_\_\_\_ e C. \_\_\_\_\_.

Detti professionisti, in realtà, erano stati incaricati di effettuare una revisione della contabilità, in vista dell'accesso ad una procedura di concordato, per cui indubbiamente l'incarico agli stessi non ha esautorato il collegio sindacale, che chiaramente è rimasto in carica, trattandosi del resto di organo necessario attesa la forma societaria rivestita della società fallita (S.p.A.), restando tenuto, dunque, all'adempimento delle funzioni di controllo di sua esclusiva competenza; né l'eventuale consegna a detti consulenti della documentazione contabile potrebbe giustificare l'omissione di controllo da parte dei sindaci, considerando che non risulta che gli stessi abbiano richiesto ai professionisti esterni la visione della documentazione ai fini dell'adempimento delle loro doverose funzioni di vigilanza e che ciò sia stato loro impedito o che, comunque, abbiano esercitato i poteri e fatto ricorso ai rimedi loro riconosciuti dalla legge.

#### **10. Violazione di norme fiscali - Illegittima cessione del credito Iva**

Un'ulteriore censura effettuata dalla curatela attiene alla violazione di norme fiscali, con conseguente irrogazione di sanzioni e maturazione di interessi, ricorrendo illegittimamente a benefici fiscali, in assenza dei relativi presupposti, come rilevato dal commissario giudiziale nella procedura di concordato e anche dall'attestatore. Tale censura viene specificata, a sua volta, in plurime distinte violazioni.

Sulle sanzioni derivanti dalla vendita dell'opificio si è già discusso.

Parte attrice ha, inoltre, contestato l'illegittima cessione, in data 11.6.2010, del credito Iva (relativo al terzo trimestre ed al saldo 2009) alla \_\_\_\_\_, a garanzia di un finanziamento concesso sotto forma di "fido per anticipi" per complessivi € 719.013, il cui pagamento già in precedenza era stato sospeso dall'A\_\_\_\_\_ e, con due



comunicazioni del 12.5.2010 e del 17.5.2010, per la presenza di carichi pendenti e, successivamente, nel 2012, era stata disposta l'archiviazione del rimborso, per cui la banca aveva proposto ed ottenuto insinuazione al passivo per l'importo del finanziamento, non restituito, con privilegio speciale sul credito.

Tale comportamento concreta un'ulteriore violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incumbenti sui componenti del CdA, i quali pur consapevoli dell'inesigibilità del credito IVA, atteso che le comunicazioni dell'Agenzia precedevano l'operazione, lo cedevano in garanzia alla \_\_\_\_\_, evidentemente per ottenere una nuova linea di credito, poi non restituita, tanto da aver comportato l'ammissione al passivo, circostanza che conferma la dannosità dell'operazione per il patrimonio sociale, avendo in tal modo aggravato il dissesto.

Sussiste, altresì, la responsabilità dei sindaci in carica all'atto del finanziamento, non avendo vigilato sull'operazione di finanziamento ottenuta dall'organo gestorio grazie alla garanzia della cessione di un credito inesigibile, circostanza che gli stessi non potevano ignorare, se è vero quanto dagli stessi dedotto e risultante dai verbali del collegio sindacale in atti, in ordine alle ripetute segnalazioni all'organo amministrativo dell'omesso pagamento di debiti erariali e contributivi.

Invero, è proprio l'esistenza di carichi pendenti che ha precluso il rimborso del credito IVA, come previsto dalla normativa fiscale, preclusione che i professionisti, chiaramente, ben dovevano conoscere; ne consegue che i sindaci devono rispondere per l'omesso controllo sull'operazione di finanziamento, chiaramente ottenuta grazie alla fraudolenta garanzia della cessione del credito inesigibile, atteso che si può ragionevolmente ritenere che, in mancanza, il finanziamento non sarebbe stato concesso e, dunque, il danno per l'aggravamento del dissesto dallo stesso derivante sarebbe stato impedito.

Ebbene, poiché il comportamento dei sindaci deve essere ispirato al dovere di diligenza proprio del mandatario e improntato ai principi di correttezza e buona fede, onde non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare (ricercando, di volta in volta, lo strumento più consono ed opportuno di reazione) ogni altro atto che sia utile e necessario perché la vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale, a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con



diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo; in mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/07/2019, n. 18770).

Dunque, se è vero che ai sindaci non è dato influire direttamente sulla gestione della società, di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, non avendo il potere di determinare o vietare le scelte e i comportamenti da questo tenuti, ad essi compete, però, un potere-dovere di controllo; i soli ammonimenti rivolti al consiglio di amministrazione, non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dalla legge, non valgono ad escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come era loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per la società e per i creditori tenuta dagli amministratori (cfr. Trib. Roma, 28/12/2017).

Pertanto, non si ritiene che i sindaci possano andare esenti da responsabilità per gli ammonimenti rivolti al CdA in relazione all'inadempimento dei debiti fiscali; anzi, proprio il ripetersi degli ammonimenti testimonia il persistere del comportamento inadempiente e dilatorio degli amministratori, sul quale i sindaci erano tenuti a vigilare, attivando tutti i rimedi previsti dalla legge, non ultima la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c..

Ciò è tanto più vero se si considera che al mancato pagamento della debitoria verso l'erario si contrapponevano i cospicui prelievi illeciti e pagamenti senza causa effettuati dagli amministratori, sui quali parimenti il collegio sindacale non ha diligentemente vigilato.

Il danno va commisurato all'importo del finanziamento ammesso al passivo, pari ad € 719.013, e non al maggior importo del credito IVA ceduto in garanzia, come invece ritenuto dalla curatela, in quanto il rimborso dello stesso risulta essere stato bloccato semplicemente per carichi pendenti e non per aver omesso gli adempimenti necessari a tal fine; del resto, non è imputato agli amministratori di non aver fatto tutto il possibile per recuperarlo, ma di averlo illegittimamente ceduto in garanzia.

E' da escludere la responsabilità del sindaco avv. L. \_\_\_\_\_, deceduto nell'aprile 2010, data precedente all'illecita cessione in garanzia del finanziamento che ha dato luogo all'aumento del passivo.



### 10.1. Omessi pagamenti di contributi previdenziali, ICI e ritenute

La curatela ha dedotto, altresì, la responsabilità del CdA e del collegio sindacale per omesso pagamento di contributi previdenziali, ICI e ritenute che, a decorrere dal 2009, dalle domande di ammissione al passivo presentate dal concessionario alla riscossione, si deduce aver raggiunto una debitoria di € 2.832.790,58, con maggiori oneri per interessi di mora, aggio, spese esecutive e diritti di notifica, per un totale di € 881.702,58.

Il CTU ha correttamente evidenziato che, in caso di omesso pagamento di oneri fiscali e contributivi, ove il danno è pari all'entità delle sanzioni e interessi, manca il nesso di causalità ove l'amministratore dimostri che la società non era comunque in grado, a causa dello stato di deficit finanziario o patrimoniale non imputabile, di pagare gli oneri.

Nel caso di specie, gli illeciti prelevamenti eseguiti in favore degli amministratori per € 2.716.673,19, dell'A RE per € 1.029.632,00, dell'On. P D e del nipote M D M , per € 1.330.000,00, denotano senza dubbio che i debiti nei confronti dell'erario ben avrebbero potuto essere regolarmente soddisfatti, per cui è imputabile agli amministratori la maggiore esposizione nei confronti dell'erario, per sanzioni, interessi e spese, derivante dall'omesso colpevole adempimento.

Non è condivisibile, anche in tal caso, la conclusione del CTU sull'assenza di responsabilità dell'organo di controllo sulla scorta del rilievo che dai verbali risulta che essi avevano più volte contestato gli inadempimenti agli amministratori.

Come già argomentato al capo che precede, non risulta però che, dopo i continui ammonimenti, il collegio sindacale abbia posto in essere uno dei rimedi previsti dal codice (per es. *ex art. 2409*), per far cessare la condotta illecita dell'organo gestorio, considerando, altresì, che agli stessi era affidata anche la revisione dei conti.

Invero, dalla stessa esposizione delle difese del convenuto avv. M nonché degli eredi del sindaco avv. L , risulta confermata la responsabilità dei componenti l'organo di controllo, atteso che il corretto esercizio di tale fondamentale funzione nell'ambito dell'ente sociale non può di certo esaurirsi nella continua formulazione di rilievi ed inviti all'organo gestorio a regolarizzare le posizioni, specie in relazione alle omissioni tributarie e contributive, in quanto proprio il persistere degli inadempimenti, nonostante i su riportati rilievi ed inviti, avrebbe dovuto indurre i sindaci, piuttosto che continuare in tale atteggiamento permissivo, ad attivare gli altri rimedi previsti dalla legge, prima fra tutto, trattandosi nel caso di specie di società per azioni, la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., data la gravità delle irregolarità più volte riscontrate, specie



considerando che le omissioni tributarie e contributive sono continuate anche nell'esercizio 2010, periodo in cui venivano contestualmente operati illegittimi prelievi da parte degli amministratori ed illeciti pagamenti in favore di terzi.

Inoltre, gli eredi L. hanno aggiunto che, nelle more dei vari rilievi, il concessionario alla riscossione aveva richiesto alla società una relazione del collegio sindacale, il quale dovette sottolineare di non poter procedere a convalidare attivo e passivo patrimoniale sul bilancio al 31/8/2009 presentato dagli amministratori, circostanza che conferma ulteriormente la responsabilità dell'organo di controllo, che evidentemente aveva riscontrato irregolarità contabili, oltre che gestorie, senza attivare i doverosi rimedi di legge.

In conclusione, va affermata la responsabilità di tutti i componenti del CdA e del collegio sindacale convenuti, ad eccezione del dr. A. , che ha assunto la carica successivamente, nel 2010, e al quale la curatela non ha contestato tale danno, che si individua nell'importo degli interessi, sanzioni e spese accessorie, pari ad € 881.702,58.

## 10.2. Violazione di norme in materia di lavoro

E' stata contestata, poi, la violazione di norme in materia di lavoro, innanzitutto per il ricorso illegittimo ad un contratto di somministrazione di lavoro stipulato con la Cooperativa S. D. ex D. Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), giusta verbale unico di accertamento del 23 maggio 2011, n. 720000101664, relativamente a n. 30 lavoratori somministrati, con conseguente condanna della società al pagamento di € 1.325.218.

In particolare, è stato contestato che la società aveva usufruito della cassa integrazione straordinaria dal 2007 al 2010, ma nello stesso periodo aveva utilizzato lavoratori somministrati dalla C. S. D. e dalla I. , per sostituire i dipendenti cassaintegrati; conseguentemente, sono stati recuperati gli importi indebitamente conguagliati a titolo di "Cassa Integrazione Straordinaria", con l'aggravio delle relative sanzioni, ossia € 812.119 a titolo di contributi, €. 504.099 a titolo di somme aggiuntive ed € 9.000 a titolo di sanzione.

Tale accertamento è stato opposto dai liquidatori della società, ma il Comitato regionale per i Rapporti di lavoro in composizione ordinaria, con decreto n. 4 reso in data 14 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con un aumento della debitoria e, dunque, con danno per la società e creditori sociali, per complessivi € 513.099, pari all'importo delle sanzioni e somme aggiuntive.



La curatela ha, poi, aggiunto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 40/0011879 del 6.12.2011, ha comunicato alla stessa l'avvio del procedimento amministrativo per il recupero del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi e ristrutturazione aziendale, per i periodi dall'1.1.2007 al 4.10.2010, proprio perché in tali periodi la fallita aveva fatto massiccio ricorso a lavoratori somministrati da aziende esterne, in sostituzione del personale dipendente interessato da trattamenti di integrazione salariale.

Secondo il CTU, atteso che il ricorso amministrativo sospende i termini per il ricorso giurisdizionale, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento del 19.7.2011, pubblicata al Registro delle imprese il 20.07.2011, l'avviso di accertamento non era divenuto definitivo, per cui l'accertamento del credito per contributi ed accessori sarebbe dovuto avvenire in sede di verifica dei crediti; comunque, sotto il profilo sostanziale, ha dedotto di condividere i rilievi formulati dalla curatela e posti a supporto dell'accertamento.

Ebbene, l'esistenza del comportamento illecito degli amministratori e dei sindaci, che non hanno vigilato su tale evidente violazione della normativa in materia di lavoro, atteso che l'organo di controllo non poteva non sapere del ricorso alla CIGS e contestualmente ai contratti di somministrazione di lavoro, prescinde dall'opponibilità o meno del verbale di accertamento; inoltre, la curatela ha dedotto e provato l'aumento della debitoria, limitandola del resto alle sole somme aggiuntive e sanzioni, anche per l'effetto dell'avvio del procedimento di recupero degli importi corrisposti dall'INPS per il trattamento di CIGS, in virtù di atto alla stessa notificato dal Ministero del Lavoro.

Pertanto, deve essere affermata la responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo in carica dal 2007 al 2010, periodo in cui sono state poste in essere le violazioni, con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura di € 513.099 degli amministratori A G : (1925), A A o (1956), A , Gi (1974), nonché dei sindaci avv. M , dr. D e avv. L , mentre la responsabilità solidale dell'amministratore A A (1985) e del sindaco dr. A deve essere limitata, in considerazione della durata delle rispettive cariche, come indicato dalla curatela in particolare nella comparsa conclusionale, rispettivamente ad € 384.824,25 ed € 128.274,75.

## 11. Ingiustificate spese di rappresentanza e per regalie varie



La curatela ha contestato, poi, il pagamento di ingiustificate spese di rappresentanza e per regalie varie, che dalla nota integrativa al bilancio 2010 si ricava essere raggruppate sotto la voce "Costi per servizi", appostata in bilancio per un importo complessivo di € 23.300.360,71, che non trovano documenti giustificativi di supporto, mentre, in altri casi, i documenti rinvenuti sarebbero stati emessi al solo fine di giustificare importi illegittimamente erogati per distrarre somme dalle casse sociali ed in danno della massa dei creditori, anche considerando che alcune di tali spese, per importi ingenti, sono state sostenute nel 2010, quando era già evidente lo stato di dissesto, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a non affrontare tali esborsi.

### 11.1. ASD N C .

La contestazione riguarda specificamente, in primo luogo, la posizione di ASD N C , in relazione alla quale la curatela ha dedotto che in data 31.12.2010, quando la società versava ormai in pieno stato di dissesto, tra l'altro a stagione calcistica già iniziata da alcuni mesi, gli amministratori pensarono di sponsorizzare l' ASD N C . In particolare, risultava in contabilità una fattura del 30.12.2010, dell'importo di € 204.000; in particolare l'importo di € 150.000, recato da tre assegni di € 50.000 ciascuno, risultava girato contabilmente dalla scheda intestata ai F.lli G , al mastro fornitori intestato all'Atletico N C . Sulla stessa scheda, era riportato un ulteriore pagamento di € 20.000, a mezzo assegno bancario nr. 0020192737, tratto su B di C ; i tre assegni da € 50.000 ciascuno sono risultati poi incassati in questo modo: assegno nr. 0020192734 dalla F G S.r.l.; assegno nr. 0020192735 dalla G t S.r.l.; assegno nr. 0020192736 dalla T P P . S.a.s.. Inoltre, nell'ordinanza di GIP, viene riportato come le informative di P.G. abbiano dimostrato che i pagamenti relativi a detta fattura siano stati, in realtà, anche in questo caso, il modo per sottrarre risorse dalle casse sociali. Parte attrice, ha concluso, dunque, nel senso che l'intero importo, di complessivi € 170.000, corrisponda ad un pagamento privo di qualsiasi elemento giustificativo, con danno per la società ed i suoi creditori, in quanto privo di un effettivo rapporto sottostante.

Per quanto riguarda le spese di sponsorizzazione, il CTU correttamente ha premesso che esse si caratterizzano dall'esistenza di un rapporto sinallagmatico (contratto bilaterale a prestazioni corrispettive) in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l'attività svolta dallo sponsor; ha aggiunto



che nessuna prova si rinviene in atti in merito al differente soggetto che ha incassato gli assegni e alla tesi che la prestazione non sia stata resa, circostanza comunque non contestata dai convenuti, e, comunque, ha concluso per la quantificazione del danno in € 150.000,00, pari all'importo incassato dai terzi, poi rettificato in esito ai rilievi dei CTP.

Ebbene, la domanda della curatela deve ritenersi fondata.

Invero, non risulta in alcun modo la conclusione di un contratto di sponsorizzazione con ASD N C: e, comunque, la scelta di affrontare tali spese, registrate il 31.12.2020, quando la società era già in stato di dissesto e di lì a pochi giorni (21.1.2011) avrebbe deliberato lo scioglimento e la liquidazione e, poco dopo, la presentazione di domanda di concordato preventivo, appare del tutto irrazionale e chiaramente contraria ai principi di prudente gestione che devono governare le scelte dell'organo amministrativo, specie in presenza di uno stato di decozione.

Non condivisibili sono, inoltre, le conclusioni del CTU in ordine all'esenzione di responsabilità dei sindaci; invero, il consulente, ai rilievi dei CTP, ha risposto che la registrazione di storno da un fornitore all'altro era avvenuta in data 28.01.2011, epoca successiva alla cessazione della carica dei componenti dell'intero collegio sindacale, per cui ha ritenuto di non poter attribuire al collegio sindacale l'assunta irregolarità.

In realtà, la fattura relativa alle illegittime spese di sponsorizzazione risulta registrata il 31.12.2010, dunque alla chiusura dell'esercizio, quando il collegio sindacale era ancora in carica e lo stato di dissesto in cui versava la società avrebbe imposto un controllo costante e penetrante da parte dei sindaci, per evitare ulteriori costi non giustificati o, comunque, palesemente contrari ai principi di prudente gestione sociale, che non hanno fatto altro che aggravare il dissesto, anche considerando che, dalla documentazione in atti, risulta che l'attività d'impresa alla chiusura dell'esercizio 2010 era già cessata, per cui le spese di sponsorizzazione non avevano alcuna ragion d'essere.

Lo storno dei conti dei diversi fornitori che avrebbero incassato gli assegni non rileva, in quanto non fa altro che avvalorare il dubbio sull'effettiva esistenza del rapporto di sponsorizzazione e, dunque, confermare l'illegittimità della spesa, già evidente al momento del sostenimento della stessa e della registrazione in contabilità in data 31.12.2010.

E' solo da escludere la responsabilità del sindaco avv. L. , deceduto in data precedente l'effettuazione del contestato pagamento illegittimo.



Tutti gli altri amministratori e sindaci convenuti, invece, devono rispondere in solido del danno che può individuarsi nell'importo degli assegni emessi, pari a complessivi € 170.000,00.

### 11.2. L D R

Altra spesa ingiustificata contestata dalla curatela riguarda la posizione di L D R che ha dedotto rinvenirsi nella citata nota integrativa al bilancio 2010, sempre alla voce "Costi per servizi", che riporta la voce "Spese varie L D R", dell'importo complessivo di € 142.325,24, per il quale non sarebbe stato rinvenuto alcun documento giustificativo.

A riguardo dalla CTU si evince che dalla scheda contabile "Spese varie L d R", nella descrizione, vengono indicati i marchi (etichette) che vengono apposti sui gadget pubblicitari (bottiglie di vino ed altro), per cui la pubblicità del prodotto, ad avviso del consulente, trova giustificazione nella vendita del nuovo prodotto di pasta "L d R"; inoltre, considerando che il valore della produzione della A1 SPA nell'esercizio 2009 è stato di oltre € 85.000.000,00, il consulente ha ritenuto che anche l'entità delle spese sarebbe giustificata.

Tale considerazione appare condivisibile; invero dalla scheda contabile prodotta dalla curatela (cfr. all. 37) risulta confermato che le spese contestate sono state affrontate nel 2009 e non già nel 2010, come erroneamente dedotto dalla stessa, dunque quando l'attività d'impresa era regolarmente in corso e la promozione di un nuovo prodotto risulta confermata dalla documentazione in atti, nonché giustificata dall'entità del valore della produzione.

La domanda, dunque, per tale profilo risulta infondata.

### 11.3. O C F

Ancora la curatela ha contestato la posizione di O C F, deducendo che, dall'ordinanza del GIP, risultava come si trattasse di un ulteriore espediente per sottrarre fondi alla società, in quanto il titolare dell'impresa aveva dichiarato che le fatture venivano gonfiate rispetto all'importo effettivo della fornitura e quanto ricevuto in eccesso veniva restituito agli amministratori, mentre alcune forniture erano effettuate non in favore della società ma riguardavano beni personali degli organi sociali, come un immobile in , di A1 G jr.



In particolare, in data 17.02.2012, il sig. F. M. F. i, titolare dell'impresa, chiamato a chiarire la sua posizione dalla Polizia Giudiziaria, ha riferito che, a partire dal 2008, aveva concordato con il Sig. A. G. (1974) di fatturare il doppio della merce effettivamente consegnata, per poi versare allo stesso la differenza tra l'importo di sua competenza e quanto fatturato in eccedenza. Inoltre, come rilevabile dalla documentazione contabile (cfr. all. 37 e 38), ingenti movimentazioni risultano registrare proprio a fine anno 2010, quando il dissesto avrebbe dovuto far desistere gli amministratori dall'effettuare spese per qualunque articolo di rappresentanza; pertanto, parte attrice ha dedotto che l'ammontare delle somme indebitamente sottratte alle casse sociali a tale titolo fosse pari ad € 130.000, di cui € 120.000 pagati per merce mai ricevuta ed € 10.000 per il pagamento di una fornitura di pavimenti, relativa ad un appartamento sito in di proprietà di A. G. jr (1985), che nulla aveva a che fare con la società.

Il CTU, sul punto, ha argomentato sull'attendibilità delle dichiarazioni del titolare dell'impresa, giudizio che di certo non compete al consulente tecnico, non rientrando nel relativo incarico, e ha riportato la normativa fiscale sulla detraibilità delle spese di rappresentanza (l'art. 108, co. 2, TUIR stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; il secondo periodo dell'art. 108, co. 2, TUIR prevede poi che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia commisurata all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo).

Inoltre, ha aggiunto che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50, dunque che anche il legislatore, sebbene in materia fiscale, ha riconosciuto legittime le spese di rappresentanza se corrispondenti ai richiamati requisiti.

Ebbene, la normativa fiscale sulla detraibilità delle spese di rappresentanza nulla ha a che fare con i profili di responsabilità degli organi sociali in relazione al rispetto dei principi di corretta e prudente gestione, nonché di preservazione del patrimonio sociale, cui sono tenuti.

Nel caso di specie, invero, non si fa questione di deducibilità a fini fiscali, ma di conformità della spesa ai criteri di corretta gestione, che imponevano innanzitutto di non



affrontare uscite del genere e di tale entità in presenza di una situazione di crisi o, comunque, per beni non destinati alla società.

Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal titolare dell'impresa fornitrice possono trarsi elementi di prova, del resto ritenuti tali anche dal GIP in sede di ordinanza cautelare, a supporto della tesi della curatela della fatturazione eccedente l'effettiva fornitura, a vantaggio degli amministratori, ai quali veniva restituita l'eccedenza ovvero della riferibilità della fornitura a soggetti diversi dalla società; invero, non si vede per quale motivo tale soggetto avrebbe dovuto riferire circostanze a sé sfavorevoli, tali da esporlo personalmente quanto meno al rischio di sanzioni tributarie, in relazione alla fatturazione di operazioni in parte inesistenti e in parte riferibili a soggetti diversi.

Deve, dunque, concludersi per la responsabilità dell'organo amministrativo nei limiti di € 120.000,00, pari alla metà dell'importo complessivo delle fatture registrate in contabilità, che concreta l'importo distratto dagli amministratori, come dedotto dalla curatela ed evidenziato dalle schede contabili; non risulta, invece, alcuna documentazione della fornitura di cui si deduce la destinazione personale all'amministratore A

A (1985), per cui per tale parte la domanda appare infondata.

Deve, inoltre, escludersi la responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in quanto non è stato dedotto alcun elemento da cui trarre la prova della consapevolezza o quanto meno della conoscibilità della fatturazione superiore alle effettive forniture e della restituzione dell'eccedenza agli amministratori.

## **12. Accettazione di assegni bancari senza provvista e senza ragione giustificatrice**

Altra vicenda contestata riguarda l'accettazione, da parte della società, di diciannove assegni bancari senza provvista e senza ragione giustificatrice, come avrebbero accertato i liquidatori della società, i quali avevano affermato che detti assegni non erano stati posti all'incasso per la mancanza di rapporto sottostante e che, in seguito agli atti di costituzione in mora recapitati agli emittenti dei titoli di credito di che trattasi, molti di essi avevano dichiarato di non avere alcun debito nei confronti della società, precisando che i titoli erano stati consegnati esclusivamente a titolo di garanzia o per ragioni di cortesia; il legale di uno degli emittenti aveva chiarito che, in mancanza di liquidità, la società aveva chiesto la consegna di titoli di importo pari a quanto mancava loro per coprire le somme portate da assegni che la società aveva già consegnato in pagamento agli autotrasportatori.



Ciò sarebbe stato, poi, confermato da Gi A (1974) durante l'interrogatorio reso al curatore il 15 settembre 2011, in cui avrebbe riconosciuto che era prassi costante, dopo aver avuto notizia, dall'ufficio gestione del credito, delle esigenze di liquidità, procurarsi assegni bancari consegnati a fronte di nessun rapporto commerciale, per pura necessità di sconto presso le banche.

Nel caso di specie, però, a prescindere da ogni valutazione sulla liceità di tali comportamenti, la curatela non ha prospettato né è altrimenti evincibile alcun danno specificamente derivante dagli stessi, atteso che gli assegni non sono stati posti all'incasso, anzi la società si sarebbe esclusivamente avvantaggiata dall'emissione se è vero che poi ha concesso tali titoli in garanzia o li ha presentati allo sconto.

La domanda, dunque, per tale aspetto è infondata.

### 13. Ammissione al passivo di Gi R

Altra vicenda contestata riguarda l'ammissione al passivo di G R, per € 43.764, sulla scorta di cinque scritture con le quali si attestava il pagamento in favore di alcuni dipendenti della fallita di tale importo, tra il luglio 2010 ed il novembre 2010, in virtù di una singolare autorizzazione rilasciata dall'amministratore delegato A A (1956), secondo cui il consulente G R era autorizzato a provvedere, con mezzi propri, al pagamento di anticipi ai dipendenti.

Anche per tale profilo, manca la prova del danno, non avendo la curatela contestato che detto pagamento, per il quale il terzo è stato ammesso al passivo, ha effettivamente soddisfatto debiti della società verso i lavoratori, che altrimenti sarebbero rimasti inadempiti, andando a loro volta ad accrescere il passivo.

La domanda, pertanto, è infondata.

### 14. Finanziamento concesso dalle banche convenute in pool – Responsabilità per abusiva concessione di credito

La curatela ha, poi, contestato la responsabilità degli organi sociali e delle banche convenute, in concorso con essi, per l'erogazione di un finanziamento in pool, concesso quando la società era in stato di crisi.

In primo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della curatela.



Si ritiene, infatti, che il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., in correlazione con l'art. 2393 c. c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2017, n. 9983; Cass. civ., sez. I, 01/06/2010, n. 13413).

Il danno in questione "consistente nell'aggravamento del dissesto o nei negativi risultati economici della prosecuzione dell'attività della società, è un danno che si produce anzitutto sul patrimonio sociale e che ricade indirettamente ed indistintamente su tutti i creditori, traducendosi nella diminuzione della massa attiva posta genericamente a loro garanzia e disponibile al riparto" (cfr. Cass. n. 9983/17 cit.).

Tale principio, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalle parti in causa, è del tutto coerente con il pronunciato delle Sezioni Unite, secondo cui l'azione di risarcimento del danno extracontrattuale in relazione alla fattispecie di concessione abusiva di credito, se riferita al pregiudizio sofferto dai creditori, non è un'azione di massa esperibile dal curatore, ma spetta a ciascun singolo creditore, nei limiti in cui dimostri l'esistenza di un danno connesso alla prosecuzione dell'attività d'impresa (Cass. civ., SS. UU., 28/03/2006, n. 7030); dunque, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida, ciò in quanto nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché in tal caso, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa) e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda



che siano antecedenti o successivi all'attività medesima (cfr. Cass. civ., SS. UU., 28/03/2006, n. 7029).

Le stesse Sezioni Unite, peraltro, hanno avuto modo di precisare che l'abusiva concessione di credito (e cioè l'erogazione di finanziamenti da parte di una banca ad un imprenditore che essa sa insolvente, compiuta al fine di ingenerare nei terzi l'opinione erronea della solidità dell'impresa finanziata), nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore finanziato, può costituire in astratto fonte di due diversi tipi di danno: a) un danno alla massa dei creditori, consistente nell'essere stati indotti a contrattare con un insolvente, subendo così gli effetti del fallimento in termini di falcidia; b) un danno alla stessa impresa finanziata, consistente nel costo del finanziamento (per interessi o spese) che la curatela dovrà comunque restituire, nel concorso con gli altri creditori (Cass. n. 7029/06 cit.).

Le due azioni, naturalmente, si basano su elementi materiali diversi e, dunque, devono ritenersi distinte l'una dall'altra.

Successivamente, si è fatto strada il principio per cui la curatela può far valere la responsabilità della banca per abusiva concessione di credito in concorso con l'amministratore responsabile per aver chiesto l'erogazione di credito nonostante lo stato di dissesto o di insolvenza in cui versava l'impresa, con ciò dilazionando l'emersione della crisi e la dichiarazione di fallimento, esercitando l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 c.c., per il danno derivante al patrimonio sociale, facendo altresì valere la responsabilità solidale del terzo finanziatore, per concorso nel fatto di *mala gestio* dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. n. 9983/17 cit.).

Invero, l'abusiva concessione del credito integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale, giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla *mala gestio* degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.

Questo è quanto dedotto dalla curatela nel caso di specie, in cui si fa valere la responsabilità degli istituti bancari in concorso con gli amministratori per aver concesso abusivamente credito alla società, nonostante lo stato di crisi in cui versava, aggravandone pesantemente il passivo, non avendo la società restituito neanche una rata di quanto



ottenuto; deve, dunque, concludersi per la sussistenza della legittimazione attiva in capo al curatore.

14.1. Nel merito, la curatela sostanzialmente ha contestato che il finanziamento ipotecario concesso in pool in data 29.7.2009 per complessivi € 27.000.000 – oltre a comportare ingiustificati costi per spese vive pari ad € 1.146.269 – ha soltanto protratto l' "agonia" dell'impresa, il cui bilancio, soltanto due anni dopo, al 31.12.2010, evidenziava una perdita di € 89.493.001, aggravandone pesantemente il passivo; ciò ha concretato una scelta quanto meno imprudente degli amministratori, in violazione dei doveri di diligenza professionale, essendo loro noto lo stato di grave crisi in cui la società già versava.

La curatela ha allegato, altresì, che gli importi del finanziamento ipotecario in *pool* (che furono progressivamente erogati dalle banche dall'11.8.2009 al 25.5.2010) sono serviti, in larga misura, ad estinguere posizioni debitorie delle banche del pool già esistenti, ma non assistite da alcun privilegio.

Inoltre, ha dedotto che le banche dovevano conoscere la grave situazione in cui versava la società, emergente già dai bilanci dal 2005 al 2008, in particolare considerando che i bilanci 2006 e 2007 esponevano perdite reali per circa € 16.000.000, nonché dalla circostanza che, nel corso del 2007, trenta dipendenti su 155 erano stati posti in C . o in mobilità, come risultava dalla nota integrativa (cfr. pag. 20 nota integrativa al bilancio 31.12.2007), e anche se il bilancio 2008 si chiudeva in utile, la crisi era confermata, come rilevato dal CTP, dall'analisi degli indici di bilancio; ancora, rilevanti e risalenti erano i rapporti che le banche finanziatrici intrattenevano con la società poi fallita, i reiterati sconfinamenti dai fidi accordati, desumibili dalla Cc R e che la Banca partecipava anche al capitale sociale della A SpA

La curatela ha sottolineato, altresì, che non era dato sapere quale documentazione le banche avessero acquisito ed esaminato nel corso dell'istruttoria, per valutare il merito creditizio della società, non avendo esse dato riscontro alle richieste rivolte in tal senso prima del giudizio da parte della curatela, anche dietro autorizzazione del g.d. al fallimento.

Parte attrice ha contestato, infine, il richiamo delle banche al piano industriale predisposto dagli amministratori della A SpA nel mese di maggio/giugno 2008 e successivamente rettificato ed integrato nel mese di ottobre, per gli anni 2008/2012, che ritiene abbiano mal interpretato e, comunque, ha dedotto non essere mai stato attuato, atteso che la società era stata posta in liquidazione ad inizio 2011.



14.2. Ebbene, occorre innanzitutto ricostruire i confini della fattispecie dell'abusiva concessione di credito.

L'abusivo ricorso al credito concreta, in primo luogo, un reato penale, previsto dall'art. 218 L. Fall., che sanziona il fatto degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e in genere degli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza.

La medesima condotta integra, altresì, un illecito civile.

Le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali permettono di ricostruire gli elementi costitutivi dell'abusiva concessione di credito, quale fonte di responsabilità concorrente dell'organo gestorio e della banca finanziatrice.

Tale fattispecie ricorre qualora l'imprenditore acceda ad un'operazione di credito in presenza di una situazione di insolvenza o di dissesto o, secondo alcuni, quando versi comunque in una situazione di palese incapacità a continuare regolarmente la propria attività imprenditoriale e ad utilizzare proficuamente il finanziamento, ossia in primo luogo in modo da produrre utili in grado di sostenere i costi del finanziamento medesimo, nonché di generare risorse tali da consentire l'adempimento dell'obbligo di restituzione del capitale ricevuto, alla scadenza.

In tali condizioni, il credito concesso arreca unicamente pregiudizio, per l'irreversibile aggravamento della debitoria e, dunque, per l'incidenza negativa sul patrimonio sociale che ne consegue, perchè inevitabilmente induce l'imprenditore a rimanere sul mercato, senza essere in grado di rispettare le regole di un'attività efficiente e produttiva.

E' evidente, allora, che il ricorso al credito è illegittimo e costituisce violazione delle regole di prudente gestione in primo luogo nell'ipotesi di impresa che si trovi già in stato di insolvenza o di dissesto, come del resto previsto dall'art. 218 L.Fall., ossia in una situazione di crisi irreversibile, in quanto in tali ipotesi è indubbio che il finanziamento comporterà un danno immediato e diretto al patrimonio dell'imprenditore finanziato, aggravandone il già irreversibile dissesto, per l'impossibilità di restituzione, e consentendo all'impresa decotta di rimanere sul mercato, dilazionando l'accesso alle procedure concorsuali di risoluzione della crisi e dell'insolvenza.

Le ipotesi più frequenti e, del resto, di più immediata evidenza di ricorso abusivo al credito si realizzano quando ciò avviene in presenza di una perdita integrale del capitale sociale, tale da determinare una causa di scioglimento dell'impresa, situazione che



dovrebbe indurre l'organo gestorio ad astenersi dal contrarre ulteriori debiti, che non faranno altro che aggravare il dissesto.

Deve, altresì, considerarsi indubbio che se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale, quanto all'amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca, la quale deve seguire i principi di sana e prudente gestione, valutando (art. 5 del T.u.b.) il merito di credito in base ad informazioni adeguate (cfr. Cass. civ., n. 9983/17 cit.).

In presenza di un'avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale e di un'altrettanto avventata o, comunque, imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Ciò integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 c.c.), giacchè gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla *mala gestio* degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.

Più complesso è, invece, valutare l'abusività del ricorso al credito nelle altre ipotesi di insolvenza, che - a voler stare alla definizione della legge fallimentare (art. 5), confermata dal recente Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 2, co. 1, lett. b, D. Lgs. n. 14/2019) - si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, a prescindere dalla perdita integrale del capitale sociale; in tal caso, infatti, la valutazione è di meno immediata evidenza e dovrà fondarsi su elementi che portino a ritenere che l'imprenditore versi, comunque, in una situazione di dissesto irreversibile e non solo transitorio, tale da rendergli definitivamente impossibile soddisfare integralmente e regolarmente i propri debiti. Solo in presenza di una tale condizione, infatti, il deficit della società già decotta si amplierà per effetto dei nuovi debiti bancari derivanti dagli ingiustificati finanziamenti e, nel contempo, per l'ulteriore espansione dell'indebitamento derivante dalla continuazione dell'attività d'impresa, in quanto l'impresa, ritardando la dichiarazione di fallimento, verrà ad assumere nuovi debiti



che, per lo stato di decozione già verificatosi ed abusivamente tenuto occultato, grazie al comportamento concorrente delle banche, aumenteranno ulteriormente il passivo.

Proseguendo l'analisi, nell'ipotesi in cui si ritenga di poter considerare abusiva la concessione di credito anche in caso di mera difficoltà economico-patrimoniale e finanziaria e, dunque, di semplice crisi – che dal citato Codice della crisi e dell'insolvenza è ora definita come situazione di “squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” (art. 2, co. 1, lett. a) - si ritiene di dover indagare le concrete possibilità di risanamento dell'impresa che accede al finanziamento.

Infatti, per valutare la responsabilità dell'organo gestorio e del finanziatore anche nelle ipotesi di finanziamento irregolare, nelle quali si manifestano comportamenti sintomatici di difficoltà economica, occorre verificare, secondo diligenza, la compatibilità dell'impiego del finanziamento con le capacità produttive del finanziato, al fine della valutazione degli effetti vantaggiosi o pregiudizievoli sul patrimonio, e ciò non può che avvenire sulla scorta di un piano industriale che garantisca un livello di ricavi tale da coprire innanzitutto i costi del finanziamento, nonché garantire l'onere principale derivante dallo stesso, ossia l'obbligo di sua restituzione alle scadenze pattuite. Dunque, per affermare il carattere abusivo del ricorso al credito in tali ipotesi occorrerà individuare le condizioni produttive negative in cui versa l'impresa finanziata, che quasi certamente non consentiranno di ripristinare la provvista.

L'accertamento è tanto più complesso se si considerano le riforme della disciplina delle procedure concorsuali – l'accesso alle quali presuppone per l'appunto che l'impresa versi quanto meno in uno stato di crisi – tese ad incentivare l'erogazione di credito alle imprese in difficoltà o anche già insolventi, che pertanto non può considerarsi di per sé abusiva, dunque, illecita.

Si pensi agli interventi di riforma delle procedure concorsuali, che ormai si susseguono da oltre un decennio, che hanno introdotto, da un lato, una disciplina di favore per gli istituti di credito, escludendo la revocabilità delle rimesse in c/c, tranne in presenza di stringenti presupposti (art. 67, co. 3, lett. b, L.Fall.), e dall'altro la possibilità dell'imprenditore che presenti o intenda presentare una domanda di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione di essere autorizzato ad accedere a finanziamenti, ai quali è accordato il beneficio della prededuzione (artt. 182 *quater* e *quinquies*).



Tali norme hanno introdotto, senza dubbio, una disciplina incentivante l'erogazione del credito alle imprese dissestate e finanche già insolventi, affinché le banche si impegnino nell'assistenza finanziaria delle imprese in difficoltà; ciò, del resto, è tanto più vero se si considera che il presupposto dell'accesso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento è lo stato di crisi, al quale, però, secondo la disciplina ancora oggi in vigore, è espressamente equiparato lo stato di insolvenza (art. 160, co. 1 e 3, L.Fall.): questo vuol dire che il legislatore non vieta il ricorso al credito anche da parte dell'impresa decotta.

Da tali considerazioni non è, in ogni caso, possibile far derivare l'esenzione della banca dalla responsabilità per abusiva concessione di credito. Invero, i presupposti che emergono da una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni della legge fallimentare affinché un finanziamento prededucibile possa essere autorizzato dal tribunale risiedono innanzitutto nella necessità che si tratti di finanziamento funzionale all'esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione, ossia utile a consentire all'imprenditore insolvente o in crisi il ricorso ed il buon esito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla nostra legislazione; nel caso in cui l'imprenditore chieda l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prima del deposito del piano o degli accordi di ristrutturazione è, invece, necessario che essi siano tali da assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori (art. 182 *quinquies*, co. 1, L.Fall.).

Le disposizioni della legge fallimentare, dunque, possono essere interpretate nel senso di ritenere che nel caso i finanziamenti non rispettino tali condizioni, ossia non siano utili all'attuazione e al buon esito di uno degli strumenti di superamento della crisi o di regolazione dell'insolvenza o, se richiesti prima ed in vista dell'accesso ad una di tali procedure, non assicurino una migliore soddisfazione dei creditori, allora non solo non potranno essere autorizzati e non verranno assistiti dal beneficio della prededuzione, ma potranno essere considerati illegittimi ed abusivi, in quanto non faranno altro che aggravare il dissesto di un'impresa già in stato di insolvenza o di crisi.

Tali considerazioni possono agevolare anche il compito di individuare quando il finanziamento di un'impresa che versi in uno stato di mera difficoltà o squilibrio economico-patrimoniale e finanziario possa dirsi abusivo; in tal caso, dunque, si concorda con chi ritiene di dover indagare il piano industriale dell'imprenditore, per valutare se lo stesso sia tale da assicurare la proficuità del finanziamento, innanzitutto consentendo la copertura dei costi dello stesso ed assicurando la formazione di risorse sufficienti a garantirne la restituzione, nonché sia altresì idoneo al risanamento dell'impresa. Pertanto,



l'erogazione di credito all'impresa in difficoltà deve essere giustificata sulla base di una valutazione di idoneità in concreto al risanamento dell'impresa medesima.

**14.3.** Ricostruito in questi termini il perimetro della fattispecie del ricorso abusivo al credito, occorre passare all'esame del caso di specie.

In primo luogo, va considerato che dalle allegazioni della curatela attrice si evince che la stessa non ha contestato che l'impresa abbia fatto ricorso al credito quando già versava in uno stato di insolvenza e di dissesto irreversibile, ma ha dedotto che la stessa presentava uno stato di grave illiquidità, che le banche dovevano conoscere, a causa della destinazione di parte del finanziamento al pagamento di pregresse esposizioni a breve termine, dunque uno stato di crisi della società, ma non ha allegato l'esistenza di una vera e propria insolvenza o di un irreversibile dissesto; inoltre, ha ricondotto l'erosione integrale del capitale sociale al 31.12.2009, ossia a data successiva alla stipula del finanziamento, avvenuta nel precedente mese di luglio, circostanza comunque smentita dalla disposta CTU, come ricostruito nei capi che precedono, avendo, invece, il consulente ricondotto l'azzeramento del patrimonio netto al 31.12.2010.

Invero, dall'esame dei bilanci risulta che l'esercizio 2005 si chiudeva con una perdita di € 9.844.324,00, che aveva quasi integralmente eroso il capitale sociale di € 10.320.000, per cui l'assemblea del 17.5.2006, approvando il bilancio, deliberava di coprire la stessa con l'utilizzo, per il corrispondente importo, della voce "altre riserve"; il bilancio 2006 si chiudeva, invece, con un utile di € 101.576,00, solo grazie ai proventi straordinari derivanti dalla plusvalenza da alienazione dell'immobile per € 15.139.898; l'esercizio 2007 si chiudeva nuovamente con una perdita di € 3.953.718, superiore al terzo del capitale sociale di € 10.320.000, che l'assemblea del 14.5.2008, in sede di approvazione del bilancio, deliberava di differire a nuovo. L'esercizio 2008, infine, si chiudeva con un utile di € 1.254.583, determinato sostanzialmente da una variazione delle rimanenze, che dalla nota integrativa, si ricava derivante dalla operata variazione del criterio di valutazione delle stesse, con il metodo F.I.F.O., giustificato da un andamento discontinuo nei prezzi del grano, per cui si riteneva più utile far riferimento ad una media ponderale, che consentisse l'adozione di un valore meno influenzato da eventi eccezionali.

Atteso, dunque, che il bilancio del 2018, esercizio immediatamente precedente a quello in cui è avvenuta la concessione del finanziamento, si è chiuso in utile, nonchè con un patrimonio netto positivo di € 48.751.121 (rispetto a quello di € 25.996.539 dell'esercizio precedente) ed un valore della produzione di oltre € 110.000.000,00



(incrementatosi di oltre il 50% rispetto all'esercizio 2007), il CTU ha, invero un pò semplicisticamente, concluso che tali dati inducono, probabilmente, ad escludere la sussistenza di uno stato di crisi.

In realtà, la situazione appare un pò diversa se si considerano le rettifiche di bilancio operate dal medesimo CTU in risposta agli ulteriori quesiti postigli in riferimento alle diverse contestazioni mosse dalla curatela.

Invero, dall'esame delle rettifiche di bilancio, operate dallo stesso CTU in risposta al terzo quesito, si evince che egli concorda con il CTP del fallimento sulla necessità di rettificare il valore delle rimanenze, ancorandolo al prezzo di produzione, che per il 2008 dunque assumono il valore di - € 1.906.272, che determina, di conseguenza, una perdita di esercizio di € 2.126.085 a fronte di un utile esposto, invece, dalla società di € 1.254.583 (cfr. p. 46, 47, 57, 59 CTU).

Tuttavia, anche sommando le perdite derivanti dalle rettifiche apportate dal CTU ai bilanci dal 2006 al 2008, pari a complessivi € 10.163.061, risulta che al 31.12.2008 il capitale sociale di € 10.320.000 non era completamente eroso, né ridotto al di sotto del limite legale, pari per la s.p.a. ad € 50.000 (art. 2327 c.c.); del resto, anche a voler considerare illegittima la rivalutazione degli immobili effettuata nel 2008 e contestata dalla curatela – pur ritenuta, invece, legittima dal CTU, con valutazione del tutto condivisibile, secondo quanto sopra argomentato – pari ad € 21.500.000, il patrimonio netto al 2008, come rettificato dal CTU in € 41.185.620,00, si ridurrebbe in misura corrispondente, ma risulterebbe comunque ampiamente positivo.

Pertanto, sulla scorta di tali dati di bilancio, pur opportunamente rettificati, non può dirsi con evidenza che alla fine dell'esercizio 2008, immediatamente precedente la concessione del finanziamento, o anche nell'esercizio ancora precedente, la società finanziata versasse in stato di insolvenza, atteso che, nonostante le perdite, il patrimonio netto rimaneva positivo in misura consistente; ciò è confermato anche dal valore positivo che assumeva il patrimonio netto alla fine del 2009, esercizio in cui è stato effettuato il finanziamento, mentre solo al 31.12.2010, ossia oltre un anno dopo la concessione dello stesso, come accertato dal CTU, il patrimonio netto assumeva un valore negativo, con integrale erosione del capitale sociale.

14.4. A questo punto, se si accede alla tesi della possibilità che l'abusiva concessione di credito possa configurarsi anche nell'ipotesi in cui l'impresa finanziata si trovi in stato di crisi e, dunque, di mera difficoltà economico-patrimoniale e finanziaria,



alla luce dei suesposti principi occorre, allora, indagare se avesse o meno la capacità di sostenere gli oneri derivanti dal finanziamento e di pervenire, anche grazie al finanziamento medesimo, al risanamento dell'impresa.

L'abusività del finanziamento andrà valutata, dunque, nel caso di specie, in applicazione dei su individuati principi valevoli per i finanziamenti richiesti da imprese che non si trovino in stato di dissesto, ma in stato di crisi, ossia in quello stadio precedente di squilibrio economico-patrimoniale che rende solo probabile la futura insolvenza, stando all'attuale definizione normativa.

Tale analisi dovrà tenere in considerazione, innanzitutto, che lo stato di crisi non impone, a differenza dell'insolvenza, la cessazione dell'attività d'impresa e, dunque, non preclude il ricorso a nuovi finanziamenti, in particolare se essi siano funzionali al superamento della crisi, essendo in tali casi riconosciuto anche, a determinate condizioni, il beneficio della prededuzione.

**14.4.1.** Occorre, a questo punto, evidenziare, innanzitutto, l'inadempimento da parte delle banche convenute all'ordine di esibizione rivolto loro ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ed avente ad oggetto tutta la documentazione inerente l'istruttoria compiuta prima della concessione del finanziamento in pool.

Invero, il CTU ha specificato la documentazione che le banche finanziatrici avrebbero dovuto esaminare, ai sensi della normativa di settore, per valutare il merito creditizio, che non si esaurisce nei bilanci e nel piano industriale, come dedotto dalle banche convenute.

In particolare, il CTU ha evidenziato l'insufficienza della documentazione agli atti, mancando innanzitutto la perizia sull'immobile concesso in garanzia, prevista dall'allegato 3.1 "Condizioni sospensive" del contratto di finanziamento del 24.7.2009, documento che, certamente, deve essere esaminato in fase istruttoria e non di esecuzione.

Pertanto, del tutto pretestuose appaiono le contestazioni formulate a riguardo da parte delle banche; anzi, le stesse confermano il carattere quanto meno incauto del loro comportamento nel concedere credito senza esaminare tutta la documentazione richiesta dalla normativa, anche contrattuale, in materia, se è vero che hanno prodotto in giudizio tutto quanto in loro possesso, che non comprende invece quanto necessario, secondo la condivisibile ricostruzione del CTU.

Questi, infatti, ha specificato che la documentazione di cui all'ordine disposto dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ossia di *"tutta la documentazione relativa all'istruttoria*



*di cui al contratto di finanziamento "in pool" del 29.7.2009" trova riscontro anche nelle istruzioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia - alla quale può presumersi abbiano aderito gli istituti di credito - che, al Titolo V, capitolo 7, disciplina, al paragrafo 2 il "Rischio di credito e di controparte": "Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati), le altre informazioni desumibili dalla Centrale dei Bilanci e ogni altra informazione, significativa e rilevante, per valutare la situazione aziendale attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.). Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di credit scoring e/o di rating)". Segue il paragrafo 2.1 "Valutazione del merito di credito", secondo cui "L'utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela sovvenuta; esso rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente. (...) Le banche si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti di singoli prenditori".*

Inoltre, nella richiamata circolare, al titolo V, cap. I, sez. V, paragrafo 1, sono disciplinate, altresì, le "Procedure per l'assunzione dei grandi rischi", che prevedono, in particolare, la necessità che le banche verifichino con particolare attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile e che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela, in queste ipotesi, sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Pertanto, le deduzioni delle banche convenute sulla produzione in giudizio di tutta la documentazione esaminata in fase di istruttoria del finanziamento, non sono



condivisibili, in quanto risultano prodotti i piani industriali e i bilanci, mentre nessun accenno risulta in ordine alla valutazione degli altri documenti e dati rilevanti ai sensi della normativa su richiamata, come le risultanze della C. R. presso la B. d'It., gli assetti proprietari, la situazione del settore economico di appartenenza, la situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, l'utilizzo dei rating esterni, questi ultimi introdotti solo dal CTP della B.; dunque, se quella prodotta in giudizio è l'unica documentazione posta a fondamento dell'istruttoria del finanziamento, deve concludersi che il comportamento delle banche non è stato improntato a tutte le cautele e le analisi previste dalla normativa di settore.

14.4.2. Ciò premesso, chiaramente l'analisi non potrà che fondarsi, dunque, sulla sola documentazione in atti.

In primo luogo, ai fini della valutazione della funzionalità del finanziamento all'effettivo risanamento dell'impresa e della compatibilità dello stesso con le capacità produttive dell'impresa medesima assume rilevanza il piano industriale.

Il CTU, a riguardo, ha accertato che, nel maggio 2008, la società provvedeva a predisporre un piano industriale per il consolidamento di debiti diversi a breve e per l'apporto di nuova finanza; nel mese di ottobre 2008, il piano veniva integrato con un ridimensionamento degli obiettivi, atteso che si rendevano necessarie alcune modifiche, in quanto erano intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali, nelle more, elementi sostanziali al buon andamento economico dell'azienda, come il crollo del prezzo della materia prima "grano", la riduzione del prezzo del combustibile (gas metano) e del petrolio, la riduzione dei tassi finanziari (Euribor).

Invero, dal maggio 2008 all'ottobre 2008 si era manifestata sul mercato una forte impennata delle materie prime e le aziende che detenevano un mulino/pastificio e che, quindi, potevano lavorare il prodotto senza ricorrere all'esterno, aggravando ulteriormente i costi della produzione, come la A. S.p.A. erano state avvantaggiate, riuscendo ad ottenere migliori *performance* sul mercato produttivo; infatti, sul territorio nazionale si erano generate fette di mercato impensabili nell'anno precedente, dovute proprio alla soccombenza di taluni aziende.

Dalla relazione alla gestione dell'organo amministrativo allegata al bilancio 2008, premessa la crisi economica generale, si ricava che la prima parte dell'esercizio 2008 aveva visto registrare forti incrementi dei prezzi delle materie prime (grano e semole) nell'ordine da circa il 30% a circa il 50%; inoltre, si definiva il 2008 come un anno da



record per una molteplicità di fattori, con un aumento del fatturato del 58% rispetto all'anno precedente, dovuto all'aumento dei prezzi di listino pari al 43% (per l'aumento delle materie prime), nonché all'aumento del venduto pari al 9%. Ancora, si dava atto che all'aumento del fatturato era corrisposto un aumento dei costi esterni di produzione, del 48%.

Si evidenziava, altresì, che il trend si era già modificato nella seconda parte dell'anno, con una riduzione del prezzo delle materie prime rispetto al primo semestre, che aveva fatto riemergere sul mercato piccole e medie imprese che, invece, se ne erano allontanate in precedenza, con ripercussioni sul rapporto domanda - offerta e sul prezzo al pubblico, che nei primi otto mesi dell'anno era sui 70/80 e negli ultimi si era ridotto a 50/60.

Ciò nonostante, l'ottimismo che caratterizzava il piano, ad avviso del CTU, sarebbe stato determinato da elementi considerati certi, stante l'andamento del mercato.

Sulla scorta dei dati contabili del 2008, le previsioni esposte nel piano per il periodo 2009/2013, rappresentate analiticamente, secondo il CTU, erano sostenute da elementi contabili dettagliati circa i costi da sostenere, la produzione da realizzare, il fatturato previsionale e le voci di incidenza dei costi sul prodotto finito; ad avviso dello stesso, nell'ottica di un riequilibrio finanziario, l'ingresso di nuova finanza avrebbe sicuramente rappresentato, nel periodo in questione, un elemento di forza per l'evoluzione dell'azienda. La scelta della destinazione del finanziamento creditizio concesso dal *pool* di banche all'abbattimento dei forti utilizzi degli affidamenti a breve, l'estinzione del residuo mutuo ipotecario contratto con *Il M* le nuove fonti per l'acquisto delle materie prime rappresentava quanto programmato e cioè la scelta imprenditoriale per consolidare l'azienda sul mercato.

Di contro, il CTP della curatela, con attenta e condivisibile ricostruzione, ha riscontrato rilevanti scostamenti tra i risultati esposti nel piano industriale rispetto a quelli indicati nel bilancio 2008 (ricapitolati dettagliatamente a p. 58 della conclusionale): invero, l'utile indicato nel piano (€ 1.161.000 ) si discostava dall'utile esposto nel bilancio depositato (€ 1.254.583), il quale però era determinato esclusivamente dalla variazione positiva delle rimanenze (per € 4.077.153) - che secondo quanto su esposto non appariva corretta e, dunque, andava rettificata - nonché da altri ricavi e proventi, dovuti ad un credito di imposta di € 1.067.106, stornato nel 2010, che nulla avevano a che fare con i ricavi tipici di vendita.



Pertanto, il primo obiettivo di utili indicato nel piano risultava irrealizzabile, confermando l'incapacità degli amministratori di individuare e porre in essere concreti interventi per risolvere la crisi; infatti, eliminando dal risultato di bilancio l'incremento delle rimanenze, ne sarebbe derivata una cospicua perdita.

Secondo la curatela, dunque, non poteva sfuggire all'attenzione di un *pool* di intermediari qualificati il permanere e, anzi, il peggiorare della crisi industriale accusata dall'azienda, che registrava una perdita "reale" praticamente corrispondente a quella dell'anno 2007, in completa difformità rispetto al piano industriale; ha concluso, pertanto, che alla data di stipula del finanziamento (luglio 2009), il *pool* di banche poteva già agevolmente rilevare i notevoli scostamenti che si stavano registrando rispetto al piano industriale presentato.

Ebbene, ciò è tanto più vero se si considera che le banche, come dalle stesse dedotto, prima della concessione del finanziamento avevano avuto la disponibilità della bozza di bilancio 2008, sia pur approvato successivamente dall'assemblea e, dunque, avrebbero potuto rendersi conto agevolmente che i risultati esposti nel piano industriale non erano stati realizzati già nel primo anno di sua validità.

Inoltre, lo stesso consulente della ha evidenziato che, considerando gli esercizi 2005 – 2008, per il 2006 ed il 2008 si perveniva ad una valutazione del merito creditizio (*credit scoring*) di livello massimo "A", mentre per gli altri esercizi la valutazione era di livello inferiore, ossia "B", che impone una valutazione caso per caso, di natura prospettica, effettuata per l'appunto sulla scorta delle previsioni del piano industriale: ma se ciò è vero, allora - atteso il carattere non costante negli anni della valutazione del merito creditizio – le banche avrebbero dovuto verificare se le previsioni prospettiche del piano, che partivano proprio dal 2008, fossero giustificate e ragionevoli e, soprattutto, confortate dai risultati del bilancio consuntivo 2008, che avevano già a disposizione, che invece ne smentivano la correttezza e la realizzabilità.

**14.4.3.** Secondo la curatela anche l'analisi degli indici di bilancio non appariva confortante.

A riguardo si evidenziano rilevati incongruenze tra quanto risultante dalla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo e le conclusioni del CTP di parte attrice.

In particolare, dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio 2008, risulta la seguente analisi degli indici di bilancio.



Innanzitutto veniva considerato il ROE, dato dal rapporto tra reddito netto e patrimonio netto, che esprime la redditività dell'impresa, ossia la remunerazione del capitale di rischio investito dall'imprenditore. Si tratta di un indicatore spesso utilizzato per verificare in maniera sintetica la bontà dell'investimento: un valore positivo indica la capacità generale dell'impresa di remunerare il capitale dei soci attraverso gli utili da destinare a dividendi o ad autofinanziamento dell'attività imprenditoriale; un valore negativo indica invece che l'impresa distrugge valore. Nel 2008 il ROE era 0,02 (- 0,15 nel 2007); si dava atto (cfr. p. 8 relazione), pertanto, che il rapporto era negativo e che l'impresa non riusciva ormai da tempo a realizzare un risultato positivo. Questo, aggiunge la relazione, non consentiva di "esprimere un giudizio positivo sull'andamento della gestione" ma nel contempo, per effetto della politica di contenimento dei costi intrapresa e di espansione della clientela in nuovi mercati, si prevedeva, in modo incoerente con quanto appena esposto, che la tendenza negativa avrebbe dovuto concludersi.

Quanto all'analisi della situazione finanziaria e del rapporto tra fonti ed impieghi, veniva analizzato l'indice di disponibilità finanziaria, che fornisce informazioni sulla struttura della liquidità a breve ed è utile non solo per gli osservatori interni ma anche per gli osservatori esterni, per valutare la solidità finanziaria dell'impresa e la capacità di far fronte agli impegni assunti a breve termine. Si dava atto (cfr. p. 10) che il rapporto era positivo anche se solo dello 0,85, evidenziando una "netta solidità finanziaria"; tale valutazione, in realtà, appare in contrasto con i rilevamenti effettuati dal collegio sindacale in ordine alla criticità dell'indebitamento a breve, come confermato, del resto, anche dalle condizioni del finanziamento in *pool*, di cui parte era destinato proprio al ripianamento delle esposizioni a breve termine, testimoniando dunque la crisi e lo squilibrio finanziario in cui versava la società.

Si aggiungeva, comunque, nella suddetta relazione, che la valutazione di tale indice era, invece, negativa se si considerava che lo stesso era decresciuto dal 2007 (0,97) al 2008, nonostante l'aumento notevole del valore delle giacenze di magazzino.

Veniva analizzato anche il ROI, che indica la capacità industriale dell'impresa, attraverso il *core business*, di generare nuova ricchezza dal capitale investito nelle attività; *conditio sine qua non* per affermare la capacità di un'impresa di stare sul mercato è un ROI positivo, in grado di remunerare non solo il capitale investito nella gestione tipica, ma anche gli elementi che finanziano tali investimenti (capitale di terzi e capitale di rischio).



Nel caso di specie, dalla relazione si evince che l'indice era pari a 0,02 (-0,02 nel 2007), dunque anche in tal caso negativo.

Con riferimento agli indici finanziari, veniva esposto che equilibrio e omogeneità finanziaria impongono non solo che le fonti finanziarie siano sempre in grado di remunerare gli investimenti, ma anche che le fonti finanziaria (proprie o di terzi) a lungo termine siano utilizzate per investimenti durevoli, mentre le fonti a breve soddisfino investimenti a breve; nel caso di specie, invece, va considerato che il finanziamento in contestazione, a lungo termine, era destinato, come previsto nello stesso contratto, in parte all'estinzione di finanziamenti a breve, oltre che ai SAL degli investimenti di cui al piano industriale 2009-2011, dunque del pari a breve termine.

Quanto all'indice di liquidità si dava atto che era positivo, essendo pari a 0,63.

Ebbene, dalla CTP della curatela, non specificamente contestate dalle controparti sul punto, si evince che l'indice di liquidità esprime la capacità dell'impresa di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle passività correnti) con le poste maggiormente liquide delle attività correnti (liquidità immediate e differite). Un indice superiore ad 1 indica che l'impresa è in grado di far fronte alle uscite future, derivati dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti; un indice uguale ad 1 indica che la situazione di liquidità dell'impresa è critica poiché le entrate future provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti sono appena sufficienti a coprire le uscite future, derivati dall'estinzione delle passività a breve; un indice inferiore ad 1 indica che la situazione di liquidità dell'impresa è grave poiché le entrate future provenienti dal realizzo delle poste più liquide delle attività correnti non sono sufficienti a coprire le uscite future, derivati dall'estinzione delle passività a breve.

Pertanto, la valutazione di cui alla relazione sulla gestione è del tutto errata, in quanto l'indice era inferiore ad 1.

Ancora veniva esaminato il Leverage, che è il rapporto tra il totale delle risorse e il capitale proprio e che, dunque, misura il tasso di indebitamento della impresa; se è pari ad 1 vuol dire che l'impresa non ha debiti, perché tutte le risorse sono fornite dal capitale proprio, dunque che riesce a finanziarsi senza ricorrere a fonti esterne; se è compreso tra 1 e 2 vuol dire che il capitale proprio è maggiore delle altre risorse, per cui vi è equilibrio tra risorse totali ed indebitamento; se, invece, il rapporto è superiore a due, l'indebitamento è



maggiore delle risorse proprie e, dunque, significa che la struttura patrimoniale non è adeguata e l'azienda è sottocapitalizzata.

Nel caso di specie, la relazione dava atto che per il 2008 tale indice era pari a 2,49 (3,40 nel 2007), ma ciò nonostante concludeva, chiaramente in modo errato, nel senso che l'azienda fosse molto patrimonializzata e il livello di rischiosità per chi investiva nella stessa fosse molto basso.

14.5. Ebbene, dalla ricostruzione di cui sopra deriva che la A SPA. esponeva dati ed elementi che si prestavano a valutazioni contrastanti in ordine all'effettivo stato economico-patrimoniale e finanziario della stessa, nonché alle concrete prospettive di risanamento dell'impresa. Invero, la valutazione complessiva del complesso quadro indiziario porta a conclusioni non convergenti in ordine alla correttezza o meno della condotta degli organi sociali nel richiedere e delle banche nel concedere il finanziamento in contestazione; infatti, da un lato, nonostante la realizzazione di cospicue e reali perdite anche nell'esercizio 2008, a differenza di quanto invece illegittimamente esposto in bilancio, e l'analisi negativa degli indici di bilancio, il patrimonio netto continuava ad essere positivo per importi rilevanti, per cui ciò poteva indurre a ben sperare sulla capacità dell'impresa di superare la crisi, anche grazie all'estinzione dei progressi mutui ipotecari (per € 6.400.000) ed al consolidamento dell'indebitamento a breve per effetto del finanziamento in contestazione (per € 10.600.000 della Linea A), che avrebbe consentito di alleggerire i relativi oneri finanziari, considerando che della durata complessiva di dodici anni (della Linea A), i primi due erano solo di preammortamento. Inoltre, altra parte del finanziamento era destinato a supportare gli investimenti di cui al piano industriale, nonché l'acquisto di materie prime, anche in tal modo, dunque, andando a sostenere la produzione e, conseguentemente, il risanamento dell'impresa.

D'altro canto, nonostante che le previsioni del piano industriale per l'esercizio 2008 erano già state smentite dai risultati esposti nel bilancio consuntivo dello stesso esercizio - e a prescindere dai dubbi sui limiti di sindacabilità del piano da parte del tribunale, che concreta pur sempre una scelta gestionale, soggetta come tale alla c.d. *business judgement rule* - l'analisi dello stesso compiuta dal CTU, sulla scorta delle previsioni di costi e ricavi attesi e della valutazione del probabile andamento del mercato, consentiva di concludere nel senso della praticabilità dei risultati prospettici per gli esercizi successivi al 2008.

Dall'esame complessivo di tutti gli elementi su esposti, pertanto, può ritenersi che, a fronte di dati non convergenti e contrastanti in ordine alla solidità dell'impresa e alla



situazione economico-patrimoniale della stessa – che, nonostante le perdite, esponeva un patrimonio netto costantemente positivo per importi consistenti – dunque in ordine alle effettive prospettive di risanamento, anche per effetto del finanziamento, non può concludersi con certezza per la legittimità o meno del finanziamento richiesto e concesso quando l'impresa versava sì in uno stato di crisi, ma ciò nonostante continuava a conservare un patrimonio netto positivo in misura rilevante; del resto, lo si ribadisce, il piano industriale predisposto, secondo la valutazione fatta propria dal CTU, era confortante e giustificato dai dati nello stesso esposti in ordine ai risultati attesi a fronte dei costi preventivati e dell'andamento del mercato, per cui poteva ben supportare una valutazione di funzionalità al risanamento dell'impresa.

Inoltre, va considerato che anche alla chiusura dell'esercizio 2009, in cui è stato concesso il finanziamento, il patrimonio netto continuava ad essere positivo, a differenza di quanto invece dedotto dalla curatela, mentre solo al 31.12.2010, ossia oltre un anno dopo la concessione di credito, la società ha subito la completa erosione del capitale sociale e ciò, del resto, per effetto della variazione dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, per il venir meno della continuità aziendale, a causa della cessazione dell'attività d'impresa intervenuta alla fine del 2010, con il passaggio, dunque, ai criteri di liquidazione.

Pertanto, dall'esame del complesso quadro probatorio, deve concludersi nel senso che non può ritenersi raggiunta la prova certa dell'illiceità del finanziamento, alla luce dei principi su esposti, per cui la domanda per tale profilo va respinta.

Infondata, in conseguenza delle argomentazione di cui sopra, appare inoltre la domanda di U di condanna della curatela per lite temeraria, non sussistendo evidentemente i presupposti di legge.

### **15. Operazioni di speculazione finanziaria su strumenti derivati**

L'ultima contestazione da esaminare riguarda il ricorso, pur in presenza di una grave ad acclarata crisi dell'azienda, ad ardite operazioni di speculazione finanziaria su strumenti derivati, del tipo Interest Rate Swap (IRS), che la curatela ha contestato non fossero neppure collegate ad uno specifico contratto di finanziamento; dal piano di concordato preventivo, alla voce "Altri Debiti", risultava che € 1.724.000 di passivo afferivano alla perdita potenziale derivante dai contratti IRS.

A detta di parte attrice, l'astratto scopo di "assicurazione" perseguibile da tale tipo di contratto (soprattutto se collegato ad un contratto di finanziamento) non aveva, nella



fattispecie che ci occupa, alcuna ragione d'essere, in relazione a due rilevanti circostanze: la prima, relativa alla grave situazione finanziaria in cui all'epoca versava il pastificio, che di certo sconsigliava di porre in essere operazioni speculative ad alto rischio; la seconda, collegata al periodo storico di riferimento (2010), allorché erano evidenti a tutti i prodromi della crisi globale e non occorre certamente un sottile analista finanziario per sconsigliare ad amministratori avveduti di porre in essere operazioni del tipo di quelle sopra descritte.

Nonostante tali assunti, nell'elaborato peritale del consulente di parte della stessa curatela, in merito alle conseguenze del finanziamento in pool, si legge che lo stesso prevedeva la sottoscrizione, contestualmente al mutuo, di un contratto di acquisto di derivati finanziari, che ha determinato una perdita consolidata, alla data del 31.10.2010, di € 1.079.324,00, contestando, però, l'utilità di un contratto di questo tipo da un punto di vista industriale.

Il CTU ha confermato che la sottoscrizione delle operazioni in derivati era prevista dal contratto di finanziamento in pool a tasso variabile, dunque per scongiurare il rischio delle variazioni dei tassi di riferimento, come generalmente accade nelle ipotesi di mutui che contemplino il pagamento di interessi in misura variabile.

Pertanto, non può convenirsi con la curatela sulla natura meramente speculativa di tali contratti, nel caso di specie, atteso che la sottoscrizione degli stessi era collegata al finanziamento ottenuto e rispondeva ad un interesse della stessa parte finanziata di evitare o ridurre gli effetti negativi connessi alle variazioni dei tassi di riferimento del mutuo; del resto, non appare raggiunta la prova certa della perdita effettivamente subita per effetto di tali contratti, atteso che, come dedotto dalla stessa parte attrice, nel piano di concordato era indicata una perdita potenziale, con ciò evidentemente intendendosi che la stessa non si era ancora definitivamente cristallizzata.

Infine, attesa la ritenuta legittimità del contratto di finanziamento in *pool*, sulla scorta delle considerazioni di cui al paragrafo che precede, anche la sottoscrizione dei derivati in esso contemplata deve ritenersi legittima, per cui la domanda per tale profilo appare infondata.

#### 16. Responsabilità dell'amministratore A , A' (1985) – Precisazioni.

La responsabilità di A A1 (1985), come ricostruita nei paragrafi che precedono in relazione alle singole condotte contestate, non può essere esclusa dalla



dedotta natura solo formale della carica, atteso che – a detta del convenuto - non avrebbe mai effettivamente preso parte alla gestione sociale.

E' indubbio, infatti, che l'assunzione della carica di componente dell'organo amministrativo comporta le relative responsabilità, anche omissive in relazione al comportamento degli altri membri dell'organo collegiale, che si deduce si siano occupati effettivamente della gestione; inoltre, non rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità, l'azione dallo stesso promossa contro gli altri amministratori e le banche prima del presente giudizio, in quanto la stessa risulta intentata solo nel 2012, dunque dopo il fallimento, intervenuto il 2011, quando il dissesto si era, pertanto, definitivamente manifestato.

Né vale ad escludere la responsabilità la dedotta assenza alle sedute del CdA in cui pur veniva dato presente, in quanto la stessa in primo luogo è solo in parte provata e, comunque, non vale a renderlo esente da responsabilità per l'inadempienza dei compiti connessi alla carica assunta, che non devono essere esercitati di certo con la mera partecipazione alle sedute del CdA.

Invero, il consigliere di amministrazione non esecutivo deve avere costante ed adeguata conoscenza della gestione ed attivarsi per poter esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso di informazioni; pertanto, egli, in base al combinato disposto degli artt. 2381, co. 6 e 2392, co. 2, c.c., sarà solidalmente responsabile per la violazione degli obblighi di diligenza previsti dalla natura dell'incarico di gestione, allorché non abbia fatto ciò che poteva per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose di atti di cui abbia avuto conoscenza o di cui avrebbe dovuto avere conoscenza attivandosi in presenza di segnali di allarme (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/12/2018, n. 32135).

La responsabilità può estendersi, del resto, anche ai danni derivanti dai comportamenti illeciti precedenti all'assunzione della carica, nel caso in cui l'amministratore successivamente nominato abbia ommesso il dovuto controllo sugli stessi, nonché di porre in essere tutte le iniziative di sua competenza per eliminarne o ridurne gli effetti dannosi, esercitando ad esempio le opportune azioni restitutorie e recuperatorie, come non avvenuto nel caso di specie fino all'instaurazione dell'azione di responsabilità di cui sopra, promossa, però, solo dopo il fallimento della società.

Né condivisibili sono le difese in ordine all'assenza di danno per i pagamenti in favore della A , in quanto non ammessa al passivo, atteso che il danno discende



quale conseguenza immediata e diretta dall'illecito pagamento effettuato in favore della stessa e della distrazione del patrimonio dai fini sociali ad esso connessa, per cui detta società non aveva alcun titolo per essere ammessa al passivo, perché era stata, per l'appunto, già pagata.

### 17. Responsabilità del Collegio sindacale - Precisazioni

17.1. Occorre aggiungere che del tutto infondate sono le difese dell'avv. M. nella parte in cui ha argomentato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità, su quale dei sindaci fosse o meno presente alle varie sedute del collegio sindacale ritenute rilevanti ai fini di causa, atteso che chiaramente la mera assenza di uno dei componenti non esime lo stesso da responsabilità, in quanto le funzioni di controllo attribuite a ciascuno dei membri non si esauriscono nella partecipazione alle sedute, ma si concretano nella continua vigilanza sull'operato dell'organo gestorio, nell'esame della contabilità, nonché anche nella vigilanza sull'operato degli altri componenti dell'organo collegiale di controllo. Anzi, proprio l'assenza alle riunioni può configurare un ulteriore inadempimento, se non giustificata, e non certo una causa di esenzione da responsabilità.

Del resto, dalla stessa esposizione delle difese del convenuto, nonché degli eredi del sindaco avv. L. , risulta confermata la responsabilità dei componenti l'organo di controllo, atteso che il corretto esercizio di tale fondamentale funzione nell'ambito dell'ente sociale, lo si ribadisce, non può di certo esaurirsi nella continua formulazione di rilievi ed inviti all'organo gestorio a regolarizzare le posizioni, specie in relazione alle omissioni tributarie e contributive, in quanto proprio il persistere degli inadempimenti, nonostante i su riportati rilievi ed inviti, avrebbe dovuto indurre i sindaci, piuttosto che continuare in tale atteggiamento permissivo, ad attivare gli altri rimedi previsti dalla legge, primo fra tutti, trattandosi nel caso di specie di società per azioni, la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., data la gravità delle irregolarità più volte riscontrate, considerando altresì che le omissioni tributarie e contributive persistevano anche nell'esercizio 2010, periodo in cui venivano contestualmente operati illegittimi prelievi da parte degli amministratori ed illeciti pagamenti in favore di terzi, di cui si è detto in precedenza, rispetto ai quali, invece, l'organo di controllo non formulava alcun rilievo.

Invero, poiché il comportamento dei sindaci deve essere ispirato al dovere di diligenza proprio del mandatario ed è improntato ai principi di correttezza e buona fede, onde non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente



indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare (ricercando, di volta in volta, lo strumento più consono ed opportuno di reazione) ogni altro atto che sia utile e necessario perché la vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale, a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo; in mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/07/2019, n. 18770).

Inoltre, se è vero che ai sindaci non è dato influire direttamente sulla gestione della società, di competenza esclusiva degli organi amministrativi, non avendo il potere di determinare o vietare le scelte e comportamenti da questi ultimi tenuti, ad essi compete, però, un potere-dovere di controllo; i soli ammonimenti rivolti al consiglio di amministrazione, non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dalla legge, non valgono ad escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come era loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e per i creditori tenuta dagli amministratori (cfr. Trib. Roma, 28/12/2017).

**17.2.1.** Non possono essere condivise le difese degli eredi dell'avv. L. , che fanno risalire al 2008 la sua incapacità di intendere e di volere per effetto della malattia che lo aveva colpito, in mancanza di prova di provvedimenti di accertamento di tale incapacità in via giudiziale, ossia di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, tali da incidere sulla capacità suddetta; tale tesi, del resto, è comunque smentita dagli stessi loro assunti secondo cui l'ultima seduta del collegio sindacale cui l'avv. L. ha partecipato si è, invece, tenuta nel successivo settembre 2009.

Ad ogni modo, un comportamento diligente avrebbe dovuto indurre il sindaco, atteso lo stato di salute, a rassegnare senza dilazione le proprie dimissioni, in modo da consentire l'immediato subentro nella carica da parte di altro soggetto, il quale avrebbe potuto esercitare i controlli omessi invece dal convenuto a causa del dedotto stato di salute.

**17.2.2.** Né possono condividersi le difese degli eredi convenuti nella parte in cui deducono che il bilancio 2010, da cui risultava l'azzeramento del capitale sociale, è stato



approvato successivamente al decesso del sindaco L. atteso che chiaramente il collegio sindacale, che deve redigere la propria relazione da allegare al bilancio, viene a conoscenza della relativa bozza assai prima dell'approvazione, ai fini del compimento delle verifiche di propria competenza, mentre la successiva approvazione concreta solo il momento in cui il bilancio viene condiviso dai soci e, con il successivo deposito presso il registro delle imprese, diviene conoscibile ai terzi.

17.2.3 Quanto alle contestazioni riguardanti la CTU grafologica disposta nel corso del giudizio, la produzione delle scritture di comparazione da parte della curatela deve ritenersi del tutto tempestiva, in quanto innanzitutto la dichiarazione di volersi avvalere della documentazione è stata resa dalla curatela alla prima udienza, alla quale sono state esibite, altresì, le scritture di comparazione; del resto, gli stessi convenuti, come confermato anche nella comparsa conclusionale (p. 52), hanno riconosciuto che la curatela con le memorie depositate nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ha dichiarato di voler utilizzare i documenti recanti la firma dell'avv. L.

I convenuti, però, ritengono che la richiesta di verifica sarebbe inammissibile, in quanto controparte avrebbe dovuto proporre analitici mezzi di prova necessari ed indicare le scritture di comparazione, mentre ha soltanto indicato come tale i libri delle adunanze del collegio sindacale; tali deduzioni non sono condivisibili, atteso che confermano l'avvenuta produzione delle scritture di comparazione ritenute idonee dalla curatela, essendo poi eventualmente rilevante sul piano probatorio l'insufficienza delle stesse, esclusa invece, nel caso di specie, dalle condivisibili considerazioni del CTU.

Non fondata è, poi, la contestazione che il libro delle adunanze sindacali, prodotto per l'appunto in comparazione, non era utilizzabile perché non offriva garanzia di autenticità, in quanto si tratta di contestazione del tutto generica, come è generica anche l'ulteriore contestazione della conformità agli originali dell'altra documentazione prodotta in copia.

Del resto, le scritture di comparazione indicate e prodotte dalla curatela non sono state, a loro volta, disconosciute dai convenuti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..

Inoltre, i convenuti ben avrebbero potuto produrre ulteriori scritture di comparazione che, a loro avviso, recassero la firma autografa del loro dante causa.

Va, poi, considerato che le risultanze dei verbali del collegio sindacale disconosciuti dagli eredi L. non sono decisive ai fini dell'affermazione della



responsabilità del sindaco dante causa, in relazione all'esatta ripartizione dell'onere probatorio nell'azione di responsabilità, che comporta che l'attore è tenuto ad allegare l'inadempimento degli obblighi di legge, che nel caso di specie si sostanzia nell'omessa doverosa vigilanza da parte dell'organo di controllo sui comportamenti illeciti dell'organo gestorio, che certo non si rileva, alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono - per lo meno esclusivamente - dai verbali delle adunanze dello stesso, oltre che il danno ed il nesso causale, mentre sul convenuto grava l'onere di allegare e provare l'inesistenza o inimputabilità dell'inadempimento.

Né vi è stata alcuna violazione del contraddittorio da parte del CTU, atteso che gli stessi convenuti hanno riconosciuto che le operazioni peritali sono state svolte alla presenza del loro consulente di parte, dr. L. , il quale del resto ha predisposto numerosi rilievi alla relazione, all'esito dei quali è stata anche disposta un'integrazione della CTU.

Quanto alle istanze istruttorie, si condividono le valutazioni già compiute dal g.i. nel corso del giudizio, nell'ordinanza del 21.6.2017.

17.4. Non possono essere condivise le difese del sindaco dr. A. in ordine all'infondatezza della domanda nei suoi confronti per l'intervenuta assoluzione in sede penale, con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. /2018 del 26.01.2018, passata in giudicata, perché il fatto non costituisce reato.

E' nota, infatti, l'assoluta indipendenza dell'azione di responsabilità esercitata in sede civile dal giudizio penale ed i diversi presupposti e criteri di valutazione della responsabilità civilistica rispetto a quella penale, in particolare in ordine all'elemento soggettivo, come nel caso di specie; del resto, l'assoluzione in sede penale è intervenuta non con formula piena, ossia perchè il fatto non sussiste, ma perchè il fatto non costituisce reato.

Ebbene, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato solo quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, oltre che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e non anche per l'accertamento che il fatto non costituisce reato, per mancanza dell'elemento soggettivo e, comunque, con esclusione dell'ipotesi che il danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile.

Inoltre, ai fini della responsabilità per omesso controllo sull'operato degli amministratori, nessun rilievo hanno le considerazioni del convenuto in ordine all'assenza



di indici dell'insolvenza della società, laddove l'omesso controllo sugli atti di *mala gestio* dell'organo gestorio rileva di per sé, a prescindere dallo stato di decozione dell'impresa, trattandosi di violazione di obblighi di vigilanza che incombono, in ogni caso, sull'organo di vigilanza e non solo quando l'impresa si trovi in stato di dissesto.

Né può condividersi che non possa essere addebitata al dr. A [redacted] qualsiasi omissione di controllo e di informazioni, in quanto, solo in occasione dell'esame del bilancio del 2010, poté rendersi conto della grave situazione patrimoniale maturata per la società; tale affermazione, anzi, conferma l'omesso diligente esercizio delle funzioni di controllo connesse alla carica di sindaco, per il cui adempimento non è certo necessario dover attendere la predisposizione dei bilanci da parte dell'organo amministrativo, dovendo anzi essere costante e periodico.

Del pari conferma la responsabilità dei sindaci la circostanza riferita dallo stesso dr. A [redacted] che essi avevano invitato gli amministratori a dare precedenza, nei pagamenti, ai creditori privilegiati anziché ai chirografari, giustificata proprio dallo stato di illiquidità che non consentiva di pagare tutti e determinava, dunque, la necessità di disporre una graduatoria dei versamenti: ciò vuol dire che l'organo di controllo aveva accertato lo stato di insolvenza o quanto meno di crisi della società, che si sostanzia proprio nell'impossibilità di far fronte regolarmente al pagamento di tutte le obbligazioni scadute ed esigibili, che avrebbe dovuto rendere ancora più pregnante il loro controllo sugli atti quanto meno di dubbia legittimità.

18. In conclusione, dunque, deve affermarsi la responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo, come specificata nei paragrafi che precedono, in relazione alle singole condotte contestate e a ciascun convenuto.

Pertanto, l'azione va accolta, con conseguente condanna degli amministratori A G [redacted] (1925), A A [redacted] (1956), A' G [redacted] (1974) in solido al pagamento di complessivi € 9.226.369,25, mentre la responsabilità solidale dell'amministratore A [redacted] A1 [redacted] (1985) va contenuta nei limiti di € 7.499.030,08; si aggiunge, inoltre, la condanna in solido dei componenti il collegio sindacale avv. M [redacted] e dr. D [redacted] nei limiti di € 9.106.369,25, del dr. A [redacted] nei limiti di € 4.582.527,00 e dell'avv. L [redacted] nei limiti di € 4.951.592,92.

19. La chiamata in causa da parte del dr. A [redacted] dei dr. D D [redacted] e C [redacted].



Infondata è la domanda di cui alla chiamata in causa dei dr. D D e C  
effettuata dal convenuto, dr. A.

Quest'ultimo, a fondamento della stessa causa, ha dedotto che detti professionisti, incaricati di effettuare una *due diligence* e una riconduzione dei conti della società alle effettive consistenze, per lo svolgimento dei loro compiti avrebbero utilizzato tutta la documentazione contabile della società, impedendone la consultazione ai sindaci ed, inoltre, fino all'approvazione del concordato preventivo, nulla avrebbero segnalato al dr. S., attestatore del piano concordatario, ai sindaci, al P.M., alla Guardia di Finanza, al tribunale fallimentare, in ordine alle operazioni illecite riscontrate, affinché fossero accertate le irregolarità poi denunciate e non fosse approvato il concordato preventivo.

Ebbene, in primo luogo, nessuna prova vi è dell'impedimento da parte dei professionisti chiamati in causa frapposto all'esame della documentazione contabile da parte dei sindaci, che del resto gli stessi hanno dedotto aver esaminato presso la sede sociale, né tanto meno risultano richieste del collegio sindacale di accesso alla documentazione a loro rivolte; inoltre, le ulteriori contestazioni nulla hanno a che fare con gli addebiti mossi dalla curatela al convenuto, per cui non possono dar luogo ad una responsabilità solidale o a titolo di garanzia da parte di professionisti terzi, del tutto estranei alle contestazioni poste a fondamento dell'azione di responsabilità nei confronti del sindaco convenuto, in gran parte del resto poste in essere in epoca precedente il conferimento dell'incarico ai dr. D D e C.

Infatti, come correttamente dedotto da questi ultimi, la responsabilità invocata dalla curatela nei confronti del dr. A attiene alle prerogative tipiche del rapporto organico che lega l'organo di controllo alla società e che si sostanziano nei poteri di controllo, di indagine e di iniziativa rimesse esclusivamente alla competenza dello stesso, che non potevano che essere esercitate solo dal collegio sindacale, unico organo che avrebbe potuto e dovuto indagare sull'attività gestoria degli amministratori, intervenendo nel caso di riscontrate irregolarità; pertanto, detti professionisti non avrebbero potuto impedire il compimento delle inadempienze prospettate dalla curatela o, tantomeno, intervenire per limitarne le conseguenze dannose, anche considerando – come già detto – che la quasi integrità delle contestazioni mosse riguardano condotte compiute ben prima del conferimento dell'incarico professionale.

Del resto, eventuali inadempienze da questi poste in essere nell'espletamento dell'incarico conferito dalla società, non potrebbero essere fatte valere da uno dei



componenti del collegio sindacale, essendo solo la società parte del rapporto contrattuale e, dunque, eventualmente legittimata a farne valere l'inadempimento e chiedere il ristoro dei danni conseguenti.

Pertanto, l'azione va respinta e, conseguentemente, nulla va disposto in ordine alla domanda di garanzia proposta dai chiamati in causa, i quali a loro volta hanno chiamato in causa la A , per essere manlevati in caso di soccombenza.

## 20. La responsabilità della compagnia assicuratrice chiamata in causa dal dr.

D,

Il sindaco dr. D ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice,

U S.p.A..

Infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dalla stessa promossa per pretesa inoperatività della polizza, che non coprirebbe i danni derivanti dall'attività di sindaco e revisore dei conti; invero la polizza richiama espressamente le integrazioni della garanzia base, di cui alla Parte C del contratto, che all'art. 35 contempla, per l'appunto, la responsabilità derivante dall'attività di sindaco e revisore legale.

Inoltre, la compagnia assicurativa ha eccepito che la garanzia, ai sensi delle condizioni generali di polizza, coprirebbe solo i danni causati involontariamente a terzi, per cui se dal processo penale pendente a carico del sindaco dovesse discendere la volontarietà delle violazioni, la garanzia sarebbe inoperante.

Ebbene, dette difese non sono condivisibili in quanto, nel caso di specie, non risulta una condanna penale per un reato doloso, ma vi è solo, in questa sede, l'accertamento della responsabilità civile per omessa negligente vigilanza sugli atti di *mala gestio* degli amministratori.

Ancora, la U ha dedotto che qualora fosse dimostrata l'estensione della garanzia all'attività di sindaco, essa sarebbe comunque esclusa per i sinistri derivanti dall'attività di sindaco espletata in società sottoposte a procedure concorsuali, laddove nel caso di specie, nel periodo di efficacia della polizza, ossia dal 10.12.10 al 10.12.11, la società aveva presentato due proposte di concordato, successivamente alle quali ne era stato dichiarato il fallimento.

Ebbene, anche tale eccezione appare infondata, in quanto le condotte contestate al sindaco convenuto sono state poste in essere prima che la società presentasse il ricorso di concordato (marzo 2011) preventivo e venisse, poi, sottoposta a fallimento (luglio 2011),



fermandosi al gennaio 2011; invero, si ritiene di dover correttamente interpretare la limitazione che tale clausola prevede, nel senso che la garanzia operi se i comportamenti contestati siano stati posti in essere nel periodo di efficacia della polizza e al momento della commissione degli stessi la società non fosse sottoposta a procedure concorsuali.

La chiamata in causa ha, poi, eccetto la mancata denuncia del sinistro nei termini di legge, violando l'art. 1913 c.c. oltre che le condizioni di polizza specificamente accettate, con la conseguente inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1915 c.c. o, subordinatamente, l'obbligo dell'assicurato di rispondere del pregiudizio sofferto dall'ente assicurativo; si tratta di eccezione del tutto generica, in quanto non è indicato quale sarebbe il termine di denuncia previsto nelle condizioni di polizza, che neppure si ricava dalla documentazione prodotta, né è allegato alcun elemento da cui ricavare il carattere doloso dell'inadempimento all'obbligo di avviso, al quale soltanto è riconnessa la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915, co. 1, c.c..

Inoltre, pur a voler ritenere la colposa omissione dell'obbligo di tempestivo avviso, il comma 2 dell'art. 1915 c.c. prevede, per detta ipotesi, solo il diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, che nel caso di specie non risulta in alcun modo né allegato né provato.

Infondata, ancora, è la dedotta violazione del patto di gestione della lite, che avrebbe comportato, a condizione di polizza, di trasmettere l'atto introduttivo alla compagnia onde consentirle la gestione della lite e non chiamarla in causa, cosa che l'assicurato avrebbe potuto fare soltanto qualora l'ente assicuratore avesse rifiutato la gestione.

Anche in tal caso, infatti, non è indicato l'articolo delle condizioni di polizza da cui sarebbe prevista tale clausola, né dalla lettura del contratto e dei relativi allegati si rinviene la stessa, che, dunque, non risulta provata.

Infine, la U l ha dedotto che è tenuta a rispondere nei limiti di polizza, pari al 30% del massimale (€ 1.000.000), ossia ad € 300.000, da distribuire proporzionalmente in riferimento all'azione di responsabilità promossa dinanzi al tribunale di Salerno nei confronti dell'assicurato quale componente del collegio sindacale, da A. A (1985), perché inerente al medesimo sinistro.

Ebbene, dalla semplice lettura dell'atto di citazione introduttivo del predetto giudizio si ricava che le condotte illecite contestate sono fondamentalmente diverse e,



comunque, per quelle in comune con il presente giudizio (violazioni in materia di redazione dei bilanci), questo collegio ha escluso la responsabilità o, comunque, il danno.

Ancora, la compagnia assicuratrice ha eccepito, ai sensi di condizioni di polizza, la limitazione della garanzia in caso di responsabilità solidale alla sola quota imputabile all'assicurato; ebbene, nel caso di specie, l'assicurato risponde per il fatto proprio anche se in concorso con gli altri convenuti e il massimale di polizza comunque è ben inferiore all'importo complessivo della condanna, per cui può ritenersi senza dubbio contenuto alla quota imputabile al dr. D. .

La U<sub>1</sub> ha, poi, chiesto che l'assicurato dimostrasse il pagamento del premio correttamente adeguato, come da contratto, all'andamento degli introiti e non previsto in misura fissa, in caso contrario con applicazione dell'art. 1901 e la riduzione proporzionale dell'art. 1898 c.c.

Ebbene, la clausola di cui all'art. 4.9 della Parte C si riferisce ai rinnovi annuali della polizza, prevedendo che la comunicazione sulle eventuali variazioni degli introiti vanno effettuate prima della scadenza della rata annua, laddove la polizza che ci interessa riporta come periodo di validità 10.12.2010 – 10.12.2011, per cui l'eventuale variazione avrebbe operato per la successiva rata del 10.12.2011, dunque in un periodo successivo a quello cui si riferiscono i fatti contestati nel presente giudizio.

L'assicurazione ha invocato, infine, per il caso di condanna, il diritto di regresso previsto dall'art. 1910 c.c. in favore dell'assicuratore che ha pagato, che opera per l'ipotesi della coesistenza di più contratti assicurativi di un medesimo interesse o contro un medesimo rischio, che non ricorre nel caso di specie, in cui il convenuto assicurato e gli altri convenuti condannati in solido non hanno chiamato in causa alcuna altra compagnia assicurativa.

Inoltre, ha invocato il diritto di regresso di cui all'art. 2055 c.c., nella parte in cui prevede che "Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali".

Ebbene, nel caso di specie, l'assicurazione non risulta aver già risarcito alcun danno, la cui condanna avviene solo con la presente sentenza, per cui la domanda di regresso appare infondata, in quanto manca il presupposto del già avvenuto ristoro del danno da parte dell'obbligato solidale.



In definitiva, dunque, la U , va condannata a tenere indenne il dr. D ; da quanto sarà condannato a corrispondere in virtù della presente decisione, nei limiti del massimale di € 300.000,00.

21. La regolazione delle spese di lite, comprese quelle della CTU contabile, liquidate separatamente, segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo applicando i parametri professionali vigenti in relazione all'importo della condanna come accordato in questa sede.

I convenuti obbligati solidali vanno, dunque, condannati in solido al pagamento delle spese in favore della curatela, liquidate in proporzione all'importo della condanna di ciascuno.

Il convenuto dr. A , soccombente in relazione alla chiamata in causa dei dr. D D e C , va condannato al rimborso delle spese in favore degli stessi, nonché della A Sp A , a sua volta, da questi chiamata in causa.

La U , invece, va condannata al rimborso delle spese in favore dell'assicurato dr. D . rispetto al quale è soccombente.

La curatela va condannata al pagamento delle spese in favore dei liquidatori, nei confronti dei quali è soccombente, come argomentato nei capi che precedono.

In relazione al comportamento processuale degli istituti di credito convenuti e ai motivi della decisione di rigetto della domanda nei loro confronti ed, in particolare, dell'incertezza interpretativa dei contrastanti elementi di prova, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra gli stessi e la curatela.

Le spese della CTU grafologica, invece, vanno poste a carico dei convenuti eredi dell'avv. L in solido, sigg. M L' D' , G e D' . L i, in quanto vi hanno dato causa.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In parziale accoglimento della domanda, condanna in solido i convenuti A<sub>1</sub> G ; (1925), A<sub>1</sub> A (1956), A G (1974), al risarcimento dei danni in favore della curatela attrice, nella misura di complessivi € 9.226.369,25, il convenuto A A: (1985) in solido nei limiti di €



- 7.499.030,08, i convenuti M. M. e D. A. in solido nei limiti di € 9.106.369,25, il convenuto A. C. in solido nei limiti di € 4.582.527,00 ed il convenuto L. V., in persona degli eredi D. M. L., L. G. e L. D. in solido, nei limiti di € 4.951.592,92, importi tutti da maggiorare degli interessi legali fino al soddisfo;
- Condanna U. S.p.A. a tenere indenne il convenuto D. A. da quanto egli è tenuto a corrispondere alla curatela attrice in virtù della presente decisione, nel limite del massimale di € 300.000,00;
  - Dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di B. di N. S.p.A. e M. I. S.p.A.;
  - Dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di B. di C. S.p.A., N. M. F. e A. I.
  - Rigtetta la domanda nei confronti di U. S.p.A. e B. M. dei P. di S. S.p.A.;
  - Rigtetta la domanda proposta da A. C. nei confronti di D. D. M. e C. M. e, conseguentemente, la domanda di manleva da questi ultimi proposta nei confronti di A. S.p.A.;
  - Condanna in solido i convenuti A. Gi. (1925), A. A. (1956), A. G. (1974), M. M. e D. A. al pagamento delle spese di lite in favore della curatela attrice, che liquida in € 2.940,00 per spese ed € 79.000,00 per compensi, oltre in solido i convenuti A. A. (1985), A. C. nonché D. M. L., L. G. e L. D. in solido quali eredi di L. V., per € 2.940,00 per spese e nei limiti di € 61.000,00 per compensi, importi tutti da maggiorare del rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
  - Condanna U. S.p.A. al pagamento delle spese di lite sostenute da D. A., che liquida in € 900,00 per spese ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
  - Condanna A. C. al pagamento delle spese legali in favore di D. D. M. e C. M., che liquida in € 450,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, nonché di A. S.p.A. che liquida in € 10.000,00 per compensi, importi tutti da maggiorare del rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;



- Condanna la curatela al pagamento delle spese di lite sostenute da N: M F che liquida in € 45.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratasi antistataria;
- Condanna la curatela al pagamento delle spese di lite sostenute da A I , che liquida in € 45.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario;
- Compensa integralmente le spese di lite tra la curatela e B: di N: S.p.A., M I S.p.A., B de C: S.p.A., U: S.p.A. e M: P di S: S.p.A.;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti D: M , L , L: Gi e L D: in solido quali eredi di L V: , il pagamento delle spese della CTU grafologia, già liquidate come da separato decreto;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido A: G (1925), A A (1956), A G : (1974), A : A: (1985), M: M , D: A' , A . C' , D' : M: L: , L: G e L D in solido quali eredi di L Vi , il pagamento delle spese della CTU contabile, liquidate come da separato decreto.

Napoli, 2.4.2020

**Il Giudice Relatore**

*dott. Ilaria Grimaldi*

**Il Presidente**

*dott. Dario Raffone*

